



UNIFI – Dipartimento di Scienze Politiche

Master in analisi, prevenzione e contrasto della corruzione e della criminalità organizzata

L'angusto spazio vitale di Titta Di Girolamo

(Scelte professionali tra legalità e mafiosità)



Giuliano Esposito (matr. 556731)

INDICE

	Introduzione	pag. 5
1 - Avvocati	Il consiglieri	pag. 9
2 - Medici	Il medico “curante”	pag. 29
3 - Commercialisti	L’uomo che porta il trolley	pag. 41
4 - Ingegneri	Il “triumviro”	pag. 51
Conclusioni – parte 1 ^a	Scelte di mafiosità	pag. 67
Conclusioni – parte 2 ^a	Scelte di legalità	pag. 81

Bibliografia e filmografia

Fonti giudiziarie

INTRODUZIONE

Questo lavoro prende le mosse da un'affermazione sostanzialmente condivisa tra chi si occupa dei rapporti fra mondo delle professioni liberali e criminalità organizzata: non è dato sapere con esattezza quanti siano i professionisti coinvolti in inchieste di mafia ⁽¹⁾. È solo apparente la sensazione di essere di fronte all'assenza di un dato: si svela invece una conseguenza incontrovertibile quanto scoraggiante, e cioè che il coinvolgimento di professionisti nelle attività dei gruppi di mafia è un fenomeno enormemente diffuso, di difficile controllabilità, al punto da sottrarsi a monitoraggi o statistiche che non siano stilate per approssimazione.

Il perché di una tale evidenza è immediatamente chiaro se si assume il punto di vista delle organizzazioni criminali: la dimensione delle relazioni esterne ha per le mafie un'importanza prioritaria ai fini del loro radicamento ed espansione (a maggior ragione in determinati ambiti di attività, tenuto conto che esse necessitano di competenze tecnico-professionali specifiche per condurre in porto i propri affari) ⁽²⁾.

Di non altrettanta evidenza il movente del professionista nel momento in cui mette a disposizione di una (o più d'una) organizzazione mafiosa le proprie capacità intellettuali e tecniche. Si può intuitivamente argomentare di un determinato tornaconto personale (anche speculare rispetto a quello del mafioso, che intende servirsi di una rete di relazioni più o meno ampia) o – in una visione dell'organizzazione criminale fondata sull'uso della violenza – di una capacità

1 - A ricordarlo, tra gli altri, il giornalista palermitano Nino AMADORE, in *“La zona grigia, professionisti al servizio della mafia”*, Ed. Lulu, 2007, pag. 41.

2 - Sulla capacità di *networking* della mafia esiste ormai ampia letteratura. Una precisa sistematizzazione è in Rocco SCIARRONE, *“Mafie vecchie, mafie nuove”*, Donzelli editore, 2009, IIa ed.: l'autore – nel riferirsi alle teorizzazioni di James Coleman e al concetto di “capitale sociale” – propone tra gli altri il modello di mafia come “rete” e, ponendolo alla base del proprio lavoro, ne esplicita sin dalla premessa i meccanismi finalistici: *“Da sempre i mafiosi cercano di intrecciare relazioni con chi esercita funzioni legittime, ovvero con chi detiene l'autorità politica e sociale. (...) bisogna essere consapevoli che, senza relazioni esterne, la mafia non sarebbe quel fenomeno persistente e pericoloso che conosciamo”* (pag.XXIV della “Introduzione alla nuova edizione”).

È il caso di ricordare che, a fini di comprensione del concetto di “dimensione relazionale” delle mafie, assume particolare rilievo la distinzione tra *“enterprise syndicate”* e *“power syndicate”*, introdotta da Alain BLOCK, *“East Side West Side. Organizing crime in New York 1930-1950”*, University College Cardiff Press, 1980, ampiamente ripresa nel volume di R. Sciarrone sopra richiamato.

intimidatoria tale da riuscire a cooptare anche il professionista più recalcitrante. Tutte motivazioni proponibili, cui però non ci si può affidare senza una verifica..

È innegabile, infatti, che chi aspira ad inserirsi nel mondo delle professioni intellettuali lo fa attraverso un notevole investimento di energie, tempo, risorse economiche, competenze; così come è vero che chi arriva al termine di un percorso di preparazione professionale lungo e complesso è quasi sempre in grado di assicurarsi una vita almeno dignitosa (stiamo parlando di architetti, medici, notai, dottori commercialisti, ingegneri, avvocati, etc.).

In altre parole, non vi è alcun dubbio sul vantaggio derivante al clan, o al singolo mafioso, dall'instaurare una relazione con l'esponente del mondo delle professioni: si tratta di soggetti già intranei ad una logica criminale, cui l'attività di ricerca di contributi "qualificati" non pare aggiungere alcunché di particolarmente significativo in termini di rilevanza penale (o, comunque, di rischio). Il contrario per quanto riguarda il professionista: il consapevole avvio di un rapporto con soggetti mafiosi segna il passaggio dalla legalità all'illegalità (o, anche volendo immaginare che il soggetto in questione si sia già sperimentato in altre forme di illegalità, un consistente "salto di qualità" nel praticarla). L'adesione al sodalizio criminale ha ripercussioni enormi sia sul piano materiale che su quello morale: mettere le proprie capacità tecnico-professionali, le proprie conoscenze avanzate al servizio delle mafie è tradire la professione per la quale ci si è costruiti.

Conclusioni che dovrebbero dissuadere dall'aver rapporti con i clan, e che invece sembrano smentite dal dato di partenza: l'impossibilità di sapere con esattezza quanti siano i professionisti coinvolti in indagini sulla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Questo lavoro intende portare un contributo allo studio – per la verità, non così diffuso – dei rapporti tra mafie e mondo delle libere professioni, delimitando l'area di analisi ai professionisti che esercitano l'attività liberale propria della categoria di appartenenza ⁽³⁾. Ulteriore delimitazione è data dal prendere in

3 - Dall'oggetto del presente lavoro viene perciò esclusa l'attività che i professionisti possono prestare nell'esercizio di pubbliche funzioni (dunque in ragione dello specifico ruolo rivestito nell'ambito della pubblica amministrazione) o in forza della titolarità di un mandato elettivo (cioè quali componenti di un organo politico). A maggior ragione non si prendono in considerazione i casi di quei professionisti del tutto organici ad una associazione mafiosa, fino ad assumerne il ruolo di capi, così che la loro qualità di professionisti diviene assolutamente secondaria rispetto alla militanza criminale.

La disamina cui si fa riferimento, in relazione ai possibili "ruoli" del professionista nel rapporto con le mafie, è, nella sua sinteticità, ottimamente tracciata da Stefano D'ALFONSO in *"Professioni liberali e area grigia"*, saggio contenuto in *"Affari di camorra – Famiglie, imprenditori e gruppi criminali"*, a

considerazione la specifica area dei professionisti iscritti ad albi, ovvero delle professioni cd. “regolamentate” o “protette”. In tal caso, accanto al mafioso ed all’esponente del mondo professionale, entra in scena un terzo soggetto: l’Ordine o il Collegio al quale il professionista è (o, in alcuni casi, può essere) iscritto, e su cui esercita il potere di giudicare dei fatti aventi rilevanza disciplinare ⁽⁴⁾.

Nei successivi capitoli si proverà a verificare quanto sinora premesso, prendendo in esame quattro categorie di professionisti iscritti ai relativi Ordini (avvocati, medici, dottori commercialisti, ingegneri), e per ciascuna i seguenti aspetti:

- il “**percorso**” del professionista, ad evidenziare la complessità della relativa formazione, nonché la quantità di risorse morali e materiali in essa investite dal singolo;
- l’ “**etica**” del professionista, che, attraverso la disamina dei codici deontologici di categoria, testimonia della maggiore o minore consapevolezza dimostrata dai singoli Ordini o Collegi professionali in merito alla problematica delle relazioni con le mafie;
- infine, la “**vicenda**” di chi ha scelto di porsi “al servizio” di clan o singoli mafiosi, utile a rilevare l’enorme distanza che intercorre tra una corretta interpretazione del proprio ruolo professionale e la completa distorsione di esso (anche in termini di vantaggio portato alle attività criminali e di contestuale danno arrecato alla collettività e alla vita istituzionale del Paese). ⁽⁵⁾

All’esito della complessiva disamina di tali aspetti si potrà tornare sulla scelta tra legalità e mafiosità, nel tentativo di proporre dei canoni interpretativi che possano meglio circoscriverne il significato.

cura di Luciano Brancaccio e Carolina Castellano, Donzelli editore, 2015, pag. 215.

4 - Ai fini del presente lavoro il ruolo degli organismi rappresentativi della singola categoria professionale non può essere compiutamente trattato. Merita tuttavia sottolineare come il tema risulti efficacemente affrontato in diverse opere, e su più versanti.

In particolare il già citato saggio di Stefano D’ALFONSO (v. nota 3), nell’analizzare la disciplina ordinamentale di Collegi e Ordini, si sofferma sul rapporto tra esercizio della funzione disciplinare e procedimento penale, nonché sulle più recenti proposte di riorganizzazione dei collegi di disciplina. In effetti, per svariati e complessi motivi che non è possibile analizzare in questa sede, l’azione degli organismi di categoria sembra ottenere maggiori risultati in termini di preventiva sensibilizzazione al tema che non di repressione delle relazioni con la criminalità mafiosa.

Altro interessante lavoro sul contrasto al fenomeno da parte degli Ordini professionali è quello di Alessandro Maria CALI’, “*DisOrdini*”, Navarra editore, 2010: è il racconto di un’esperienza vissuta sul campo (quella di presidente del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Palermo dal 2005 al 2009, che ottiene la radiazione dall’albo dell’imprenditore Michele Ajello, condannato per associazione mafiosa), dalla quale l’autore prende le mosse per descrivere le difficoltà legate all’ordinaria attività degli Ordini professionali ed elaborare alcune proposte finalizzate a migliorarne il funzionamento.

5 - È utile precisare che quest’ultimo aspetto viene affrontato secondo quanto definitivamente accertato in sede giudiziaria: sui fatti narrati nei capitoli che seguono si è infatti consolidato il giudizio di Cassazione, rendendo acquisita la cd. “verità processuale”.

IL CONSIGLIORI

1 – DIVENTARE AVVOCATO

Il percorso del diplomato verso il raggiungimento del titolo di avvocato parte dalla frequenza di una facoltà universitaria di giurisprudenza: nell'arco di un quinquennio (termine minimo di svolgimento del corso di laurea magistrale a ciclo unico, introdotto da un decreto del Ministero della Giustizia del 2014) si acquisisce la **laurea in giurisprudenza**.

Regole e procedure che conducono dal conseguimento della laurea all'esercizio della professione di avvocato sono spesso cambiate negli ultimi anni, anche al fine di attuare una selezione più rigorosa degli aspiranti.

Terminati con successo gli studi universitari, il neolaureato deve svolgere il **tirocinio legale** presso lo studio di un avvocato iscritto all'albo per un periodo di 18 mesi (o un minimo di 6 mesi se il tirocinante ha già conseguito un diploma postuniversitario presso le apposite scuole di specializzazione o se intende compiere il primo anno di pratica presso un ente pubblico, l'Avvocatura dello Stato o gli Uffici giudiziari). Si tratta di un periodo di pratica forense – comunemente definito "praticantato" – che la legge di disciplina della professione di avvocato (la n.247 del 2012) così individua: *"Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche"*. L'aspirante avvocato – in forza della menzionata legge e del successivo decreto del Ministero della Giustizia n.70 del 2016 – è tenuto ad una presenza continua presso lo studio del professionista (e comunque ad operare sotto la sua diretta supervisione per un minimo di 20 ore settimanali), a partecipare ad un

determinato numero di udienze, nonché alla frequenza obbligatoria e “*con profitto*” di corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Durante il tirocinio, il praticante ha diritto al solo rimborso spese: un compenso commisurato all’effettivo apporto professionale può essere corrisposto dal “dominus” (così è detto l’avvocato presso cui si fa pratica) solo dopo i primi sei mesi; in alcuni tipi di cause, il praticante può inoltre patrocinare direttamente, ovvero sostituire in udienza il proprio avvocato, il quale resta comunque responsabile del suo operato.

Concluso il periodo di pratica, l’aspirante avvocato può sostenere l’esame per conseguire l’**abilitazione professionale**, a cominciare dalle tre prove scritte previste: la redazione di due pareri motivati, il primo in materia civile e il secondo in materia penale, e di un atto processuale riguardante uno specifico quesito (a scelta del candidato nella materia civile, penale o amministrativa). Il superamento comporta l’ammissione del candidato alla prova orale, dove egli è tenuto ad illustrare le prove precedenti ed a rispondere a domande su sette materie (tra cui quella relativa all’ordinamento professionale e deontologia forense). Va detto che, passando diversi mesi per avere conoscenza dell’avvenuta ammissione alla prova orale – e ben minore tempo tra tale comunicazione e lo svolgimento della stessa prova –, il candidato dovrà normalmente iniziare lo studio delle materie oggetto dell’esame orale prima di essere a conoscenza delle valutazioni degli scritti.

In ogni caso, l’attuale normativa non mette limiti alla possibilità di partecipare all’esame di avvocato, indetto una volta l’anno (ogni eventuale bocciatura, pertanto, allunga di un ulteriore anno i tempi per il conseguimento del titolo).

Superata la prova orale, il neo-avvocato deve iscriversi all’albo tenuto presso la sede circondariale dell’Ordine degli avvocati ove prenderà domicilio professionale; tale adempimento è preceduto dal **giuramento** – che avviene in una apposita cerimonia presso il Tribunale del circondario d’iscrizione –, la cui formula è così fissata dall’art.8 della legge 247/2012 (che lo definisce “Impegno solenne”): *“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”*.

A seguito dell’iscrizione all’albo, restano per l’avvocato gli adempimenti previdenziali e fiscali, consistenti nell’isciversi alla Cassa forense di previdenza (per

il pagamento degli oneri contributivi) e nel richiedere e ottenere la partita Iva. Ulteriori (e successivi) adempimenti, più che condizioni per essere avvocato, sono necessari a poter svolgere la professione (ad esempio, la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile).

In conclusione, il percorso per diventare avvocato è considerevolmente lungo (e non facile). Va messo in conto che, prima di un certo tempo, i guadagni saranno verosimilmente bassi, o anche nulli. Se tale professione continua ad attrarre un considerevole numero di aspiranti, è perché si tratta di una carriera ritenuta particolarmente prestigiosa e remunerativa (in particolar modo per quegli avvocati che acquisiscono una certa reputazione).

2 – LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO

L'art.3 della menzionata legge n.247/2012 costituisce specifico preambolo sui doveri e sulla deontologia della categoria forense: esso fonda l'esercizio dell'attività su *“autonomia” e “indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale”*, e l'esercizio della professione su *“indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa”*.

La stessa norma prevede l'emanazione del **codice deontologico** da parte del Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) e per l'avvocato il conseguente rispetto dei principi in esso contenuti, sia in via generale che nei rapporti con il cliente, la controparte, altri avvocati e altri professionisti.

Il C.N.F. ha provveduto all'approvazione della più recente versione del codice deontologico nella seduta del 31 gennaio 2014 (la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è del successivo 16 ottobre): nessuna norma del codice prende specificamente in esame la questione dei rapporti tra l'avvocato e la criminalità organizzata di stampo mafioso, nonostante sia scontato – rispetto ad altre categorie professionali – che quella degli avvocati lavori con clienti di mafia (se non altro per attuare il pieno riconoscimento del diritto alla difesa, che la Costituzione garantisce anche a chi si macchia dei reati più gravi).

Nel ribadire all'art.9 quei principi di indipendenza, probità e dignità già affermati dalla legge, il codice deontologico trova un unico (ma generico) riferimento al tema all'art.4, laddove collega la responsabilità disciplinare dell'avvocato alla *“inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla*

deontologia”, prevedendo che “l’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare”.

3 – UN AVVOCATO

Il 30 luglio 2010 viene inoltrata alla Camera di Commercio di Milano la domanda di cancellazione di una società dal registro delle imprese. Si tratta della Indres Immobiliare srl, che non ha ancora due anni di vita, essendo stata costituita nel novembre 2008 per partecipare ad aste giudiziarie per l’acquisizione di immobili.

La procedura di cancellazione di una società di capitali – quale è la società a responsabilità limitata (s.r.l.) – può derivare da una delle diverse cause indicate dal codice civile: tra le altre, il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l’impossibilità di funzionamento, la continuata inattività dell’assemblea, etc..

Il motivo sostanziale per cui l’amministratore unico della Indres ne domanda la cancellazione nell’estate del 2010, però, non ha a che fare con nessuna di queste, essendo collegata ad un fatto del tutto diverso, risalente a circa un mese prima: il 1° luglio, in esecuzione di misure cautelari conseguenti alle indagini condotte dalle Direzioni Distrettuali Antimafia presso le Procure di Milano e di Reggio Calabria, vengono arrestati diversi componenti della famiglia Valle e Francesco Lampada.

È allora che l’avvocato **Vincenzo MINASI**, noto professionista iscritto presso il foro di Palmi e con studio legale a Como, Milano e Palmi – e collegamenti ad altro studio legale di Lugano –, si determina a porre fine alla Indres, di cui risulta amministratore unico e, almeno formalmente, detentore dell’intero capitale in qualità di socio unico. Spera, in tal modo, di tagliare ogni possibile collegamento tra la sua persona e quegli arresti. Non sa che la magistratura è già in possesso di sufficienti prove del suo coinvolgimento con la famiglia di ’ndrangheta dei Valle-Lampada, attraverso la persona di Giulio Lampada (fratello di quel Francesco finito tra gli arrestati nel blitz del 1° luglio 2010).

È proprio Giulio Lampada il “dominus” della Indres: ne architetta la costituzione quale strumento che consenta al sodalizio criminale l’anonima partecipazione ad aste giudiziarie presso il Tribunale di Reggio Calabria; si assume l’onere del pagamento dell’intero capitale societario iniziale e individua i quattro (reali) soci, titolari del 25% ciascuno delle quote: il magistrato Giancarlo Giusti,

l'architetto Fabio Pullano, il medico Vincenzo Giglio e se stesso. Il meccanismo è ben studiato: Giusti ha rivestito il ruolo di giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Reggio Calabria, mentre Pullano è l'architetto nominato perito dallo stesso magistrato nell'ambito di procedure di esecuzione da lui seguite, e che provvede, in ragione dell'incarico acquisito, a sottostimare i beni al cui acquisto si interesseranno i soci occulti della Indres Immobiliare srl.

Nella "squadra" di professionisti pubblici e privati cooptata da Giulio Lampada per conseguire i suoi illeciti interessi, che ruolo riveste l'avvocato Minasi?

La sua familiarità con Giulio Lampada è precedente alla nascita della srl: non a caso, lo 'ndranghetista ricorre al legale già al momento dell'ideazione dell'operazione Indres. Su questo punto – nell'interrogatorio reso davanti al p.m. e poi in udienza preliminare nel processo di primo grado sulla vicenda – Minasi è chiaro: nell'ottobre 2008, su richiesta di Lampada, si era recato all'Hotel Brun di Milano, e aveva incontrato i soci (conoscendo il magistrato Giusti, precedentemente a lui non noto); in quell'occasione i quattro – evidentemente già in accordo tra loro - *"mi incominciarono a parlare della loro necessità di creare una società per degli interventi immobiliari, cioè non è che mi spiegarono in quella prima occasione esattamente che cosa volevano fare o intendessero fare, ma mi dissero se era possibile costituire una società e che mezzi ci voleva per costituire una società estera"*.

Quella che potrebbe sembrare una consulenza professionale (sebbene operata in luogo diverso da uno studio legale, presso il quale ci si aspetterebbe di discutere simili argomenti), si rivela presto come partecipazione attiva al "progetto" di Giulio Lampada.

Per sua stessa ammissione, infatti, l'avvocato Minasi – allo scopo di soddisfare la richiesta ricevuta – si preoccupa anzitutto di mettere in contatto i quattro con il notaio Davide Borelli, avente studio in Lugano ed esperto nella materia. Quest'ultimo fornisce il nome della Wilthorn Ltd. quale società (al tempo già esistente ed iscritta all'Ufficio del Registro dell'Inghilterra e del Galles) che potrebbe acquisire la costituenda società italiana, per essere a sua volta comprata da altra società del Belize, ad ulteriore schermatura; questo, come spiega ancora Minasi, perché *"la società inglese diventava unica quotista della società italiana, della s.r.l. italiana, la quale, essendo italiana, poteva comprare e vendere quello che voleva nel territorio italiano. Ovviamente avendo la compagine societaria come unica quotista la società"*

inglese, evidentemente nessuno poteva risalire o immaginare chi ci fosse dietro la società inglese, che, al pari della società del Belize, al pari delle società americane, eccetera, sono società al portatore, quindi praticamente vengono detenute da chi materialmente detiene il certificato azionario”.

In un secondo momento, quando insorgono difficoltà nell'introdurre la società inglese e dunque “rendere invisibili” i soci della Indres dietro un primo schermo estero, l'avvocato Minasi si presenta con gli altri dinanzi al notaio di fiducia di Giulio Lampada – quest'ultimo evidentemente impaziente di dare corso all'operazione – ed acconsente a figurare quale amministratore e socio unico della neonata Indres Immobiliare srl. A sentire il professionista la cosa avviene quasi per caso, laddove il notaio gli si rivolgerebbe dicendogli: *“Avvocato, faccia lei, la prende lei questa, tanto è questione di giorni che queste persone fanno la società inglese al 25% cadauno e la sostituiamo (...)”.*

Di opposto avviso il notaio Gasparro, quando ricorda dinanzi ai giudici il momento della costituzione della società (è il 19 novembre 2008): *“Io chiesi perché vi erano presenti tante persone rispetto a quelle che erano interessate alla società e lui mi rispose ‘Sono amici’. Anzi, siccome Lampada sapeva che io ero un ex magistrato, disse ‘Uno di questi è un magistrato che viene dalla Calabria’. (...) Mi è sembrato molto strano del magistrato, però ovviamente è un pensiero che mi sono tenuta per me, non ne ho mai parlato con Lampada perché i nostri rapporti erano soltanto professionali e non vi era un rapporto di confidenza”.*

I giudici della Corte d'Appello di Milano sembrano avere chiaro quale delle due versioni sia da ritenersi attendibile: *“Appare del tutto evidente che l'avvocato Minasi, consapevole degli intenti fraudolenti perseguiti da Lampada, che aveva coinvolto nella vicenda gli altri partecipanti, avesse già da tempo deciso di figurare quale prestanome della società, preordinando tutta l'operazione, prendendo contatti con il notaio di Lugano, e presentandosi dal notaio Gasparro il giorno della costituzione della società non già casualmente, semplicemente per accompagnare i suoi 'clienti', ma per apparire quale intestatario”.*

Del resto, il notaio italiano ha subodorato un “punto dolente” che risulta evidente a chi ha contezza dell'intera vicenda: l'art. 1471 del codice civile vieta al pubblico ufficiale di rendersi acquirente, anche per interposta persona, di “beni che sono venduti per loro ministero” (ciò che vale, dunque, per ogni figura coinvolta nella

procedura di trasferimento coattivo di un bene, e nel caso concreto per il giudice Giusti). Questo, nella sua posizione, l'avvocato Minasi non poteva non saperlo.

Costituita la società, le vicende successive confermano il suo ruolo di prestanome: è lui ad esempio, nell'aprile del 2010, a chiedere a Francesco Lampada, tramite Leonardo Valle (entrambi formalmente estranei alla Indres), di versare 1389,00 euro quale cifra a saldo dei contributi Inps dovuti dalla società.

Ed è sempre lui a seguire le operazioni di aggiudicazione di una specifica procedura immobiliare: si tratta di una vicenda iniziata ben prima della costituzione della Indres, nel marzo 2004, con il pignoramento di diversi terreni (alcuni con annesso fabbricato) appartenenti a due privati e siti tra Reggio Calabria e Scilla; a fine anno, il giudice Giusti – allora in servizio presso l'Ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Reggio Calabria – aveva affidato la perizia tecnica estimativa a due persone, tra cui l'architetto Pullano. Nel 2006, un nuovo giudice delle esecuzioni subentrato a Giusti, aveva diffidato i due consulenti tecnici a depositare la perizia, ciò che avveniva alla fine di ottobre. Si arrivava così, nel giugno 2008, alla nomina del notaio che avrebbe dovuto predisporre l'ordinanza di vendita e, alla fine del mese di marzo 2009, al versamento della cauzione per la partecipazione all'asta da parte della Indres Immobiliare srl (da poco costituita) e all'aggiudicazione alla stessa dei lotti in gara, contrassegnati dai numeri da 1 a 5.

Al di là degli avvenimenti successivi – che vedranno lo stesso avv. Minasi presentare per la Indres un'istanza di annullamento dell'aggiudicazione per difformità tra quanto riscontrato nella descrizione dei lotti e quanto indicato dai consulenti tecnici – i giudici della Corte d'Appello di Milano non hanno dubbi sulla partecipazione del legale alla vicenda: *“appare evidente l'interessamento di Minasi (e dunque il ruolo) nella vicenda relativa alla partecipazione all'asta immobiliare alla quale aveva preso parte la Indres; il legale seguiva in prima persona tutte le operazioni di aggiudicazione, avendo come suo principale interlocutore Lampada Giulio”*.

Ciò che conferma due dati di fatto:

- Vincenzo Minasi è un prestanome, ma non una “testa di legno” messa lì solo per coprire personaggi che non devono apparire: egli, in virtù della professione che esercita, ha tutte le capacità per “pilotare” la srl verso gli scopi per cui è stata creata;

- Vincenzo Minasi, agendo per conto di Giulio Lampada, è tra quegli esponenti della società civile che portano un rilevante contributo alle attività di una pericolosa e violenta consorteria mafiosa di stampo 'ndranghetista.

I Valle e i Lampada sono due nuclei criminali che hanno in comune provenienza e destinazione: originari della medesima zona di Reggio Calabria, il quartiere Archi, arrivano, in tempi e per motivi diversi, a radicarsi nell'hinterland milanese, e poi nello stesso capoluogo lombardo.

I Valle lasciano il reggino per il Nord Italia sul finire degli anni '70, in conseguenza di una sanguinosa faida con il clan Geria-Rodà, e si stabiliscono a Vigevano, dove sono accolti dal boss calabrese Giovanni Cotroneo (in quel luogo sin dalla fine degli anni '60 e già padrone di un impero commerciale creato su pratiche di usura ed estorsione), ed a lui si affiliano. Come accerta la magistratura – sulla base di un'ampia ricostruzione della competente sezione della Squadra Mobile – delle due costituisce la cosca più violenta: dispone dei proventi di un'attività mafiosa condotta nella regione d'origine e ha tutta l'intenzione di penetrare il locale tessuto commerciale con ogni mezzo. È attribuibile a Fortunato Valle, uno dei primi membri ad arrivare al Nord, la seguente frase pronunciata, a scopo intimidatorio, alle sue vittime: *“Vedete? Questa è la mia famiglia, siamo tutti cugini e quello vestito in bianco, che ha il vostro assegno, ha già quattro omicidi alle spalle e vive libero e tranquillo, perché la giustizia ce la facciamo noi, noi non conosciamo né avvocati né poliziotti”*.

L'altra ramo della consorteria mafiosa, quello dei Lampada, giunge a Vigevano all'inizio degli anni '90, e trova base a Milano sulla fine dello stesso decennio. Rispetto ai Valle, i Lampada hanno una più spiccata propensione alla penetrazione nel mondo dell'economia legale: a Reggio Calabria intrattengono rapporti personali e di affari con uno dei più potenti clan di 'ndrangheta del posto, i Condello – anch'essi del quartiere Archi –, per conto del quale gestiscono il settore delle slot machine. Una volta giunti in Lombardia, entrano in società proprio con i Valle, per il controllo del gioco d'azzardo e delle macchinette videopoker in particolare (settore nel quale appaiono eccellere). Non senza aver cementato l'unione tra le due famiglie con mezzi “tradizionali”: è il 20 aprile 1991 quando Maria Concetta Lampada – sorella dei già menzionati Giulio e Francesco – sposa, proprio a Vigevano, Leonardo Valle (nella

logica della 'ndrangheta, sottolinea la magistratura, il matrimonio rappresenta un legame che vale a determinare una nuova entità collettiva).

Maggiore propensione dei Lampada alla penetrazione nell'economia legale, dunque, a compensare un minore uso della violenza; che tuttavia non si ha scrupolo ad evocare quando si intravedono rischi per la gestione e conservazione delle proprie attività: è proprio Giulio Lampada ad esprimere a Leonardo Valle la sua preoccupazione per un accurato controllo di funzionari ispettivi dei Monopoli di Stato, dato che ciò potrebbe portare a svelare l'utilizzo di schede del software clonate, e dunque i meccanismi di illecito accumulo di capitali non registrati da parte della famiglia di 'ndrangheta. Perciò Giulio Lampada chiede al suo interlocutore un'azione dimostrativa nel momento in cui sarà a colloquio con l'ispettore delle finanze: *"... lo faccio cacare a quello!... mentre parlo con lui, tu passi con un passamontagna ed un casco integrale, ed io gli faccio un segno... così lui mi dirà che voleva fare il controllo ma gli è passata la voglia"*.

Nell'ambito del processo che riguarda la Indres, e i vari personaggi che le gravitano attorno, i giudici di Cassazione non trascurano di tratteggiare un chiaro quadro della posizione rivestita dal più intraprendente dei fratelli Lampada, come emerso in sede di appello:

"Il ruolo di Lampada Giulio nel sodalizio è stato individuato dai giudici di merito in quello, essenziale per il conseguimento degli obiettivi di supremazia economica e criminale della cosca, di reinvestire nell'economia pulita gli enormi profitti generati dalle attività illecite, derivanti in particolare dal gioco d'azzardo, mediante la costituzione di società gestite da prestanomi non compromessi (apparentemente) con l'organigramma mafioso; accreditandosi come soggetto affidabile per il rilascio di concessioni pubbliche (nel settore delle slot machine), intessendo – in funzione del perseguimento del relativo risultato – relazioni interessate con esponenti degli ambienti politici, giudiziari, professionali, agendo come referente delle ndrine reggine e di personaggi del calibro dei Condello, dei Barillà, dei Polimeni, tutti coinvolti nella gestione del gioco d'azzardo".

Non è uno sprovveduto Vincenzo Minasi: sa bene che la disinvolta operazione Indres, per come sta maturando, potrebbe rivelarsi l'anello debole della catena di attività criminali dei Lampada, e comincia a temerne gli effetti quando, ai primi di giugno 2009, accade un fatto nuovo: presso l'Hotel Brun di Milano si presenta la

polizia, e inizia a fare domande sulla frequente presenza in albergo di alcuni soggetti legati ai Lampada.

L'hotel in questione – proprio quello dove l'avvocato Minasi si era recato per incontrare i quattro futuri soci della Indres Immobiliare srl – non è un albergo qualunque, ma uno dei crocevia della vicenda relativa ai Valle-Lampada. È l'hotel nel quale si reca Giancarlo Giusti, il magistrato tra i soci occulti della Indres, nelle sue trasferte milanesi mirate a consumare incontri sessuali con prostitute messegli a disposizione, ancora una volta, da Giulio Lampada ⁽⁶⁾.

E al servizio di quest'ultimo sembra essere anche il direttore dell'hotel, Vincenzo Moretti: adottando un atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle

6 - La pagina riguardante il rapporto tra il magistrato e il mafioso è una delle più tristi della vicenda in discorso: si conoscono a Venezia nel settembre 2008, in occasione di un convegno, e stringono un rapporto confidenziale tale da condurre il giudice a usufruire di varie prestazioni pagate dall' "amico", e persino a confidarsi con lui su problemi di lavoro, sino a mettersi in sua pressoché totale disponibilità. Il giudizio della Corte d'Appello di Milano – nel confermare la condanna del magistrato a 4 anni di reclusione per il reato di corruzione aggravato dalla finalità mafiosa – è moralmente, oltre che giudiziariamente, pesantissimo: *"'Amicizia' a prima vista quella con Lampada: ci si domanda quale magistrato in buona fede potrebbe, a un paio di settimane di distanza dall'incontro con uno sconosciuto miliardario, accettare senza farsi nessuna domanda l'offerta di un viaggio aereo Reggio Calabria e ritorno, soggiorno e prostituta inclusa nel pacchetto omaggio. Quale magistrato (esperto – vista l'esperienza professionale maturata nel settore delle misure di prevenzione) in buona fede potrebbe – a meno di due mesi di distanza dalla fortuita conoscenza del miliardario di cui sopra – iniziare a pianificare la spericolata operazione Indres Immobiliare srl, che viene costituita il 19 novembre 2008? (...) Giusti riceveva disposizioni e a disposizione si metteva, pronto ad accorrere nel parcheggio di un centro commerciale per parlare a voce delle cause del Lampada, piuttosto che a nominare persone di fiducia della cosca nei processi a lui affidati. (...) Giusti è magistrato calabrese (poco importa il paese di nascita, tanto puntigliosamente sottolineato nei motivi di appello), che in Calabria ha sempre lavorato, esperto di misure di prevenzione. Se ogni cittadino nutre istintivo e ragionevole sospetto per ogni arricchimento improvviso, a fronte di nessuna professionalità e poca istruzione, per un magistrato (si ripete: calabrese) il sospetto si tramuta immediatamente in certezza. Non solo un magistrato addetto al settore penale è tenuto a conoscere il sistema, la logica e le problematiche delle misure di prevenzione, che colpiscono proprio irragionevoli e repentini arricchimenti senza giustificazione, ma Giusti alle misure di prevenzione aveva lavorato dal 2007. E come giudice delle misure di prevenzione e tecnico del diritto sapeva bene che le motivazioni si reggono sulle apparenti intestazioni, sulle fittizie cessioni di quote, sulle partecipazioni schermate. A un professionista del settore, che di sentenze con queste problematiche ne aveva scritte, i rapporti Valle/Lampada, il vertiginoso arricchimento dei Lampada con una attività – le slot machine – tipica dei gruppi mafiosi, l'attitudine a comprare tutti (compresa la sua persona) non dovevano essergli sfuggiti. Connotazioni tipiche della mafiosità erano evidenti nel Lampada e Giusti le aveva colte. Non è un caso e nemmeno uno scherzo divertente la assicurazione che fornisce sulla propria omertà e l'accento al fatto che avrebbe dovuto nascere mafioso o il qualificare l'amico Giulio come 'capo dei capi'. Che Giusti non si sia mai posto la domanda (come pare pretendere nell'interposto appello e nelle sue dichiarazioni) del perché di tanta generosità da parte di Lampada verso una persona appena conosciuta, è francamente inverosimile. Lampada che – è lo stesso Giusti a dirlo - "vendeva panini in un buco di posto" e poi magicamente era diventato milionario, proprio con le slot".*

Il 15 marzo 2015 – all'indomani della sentenza della Corte di Cassazione che conferma definitivamente la condanna inflitta dalla Corte d'Appello, salva la diminuzione della pena di un mese e 10 giorni di reclusione per ritenuta insussistenza proprio dell'episodio corruttivo relativo alla vicenda della Indres Immobiliare srl – Giancarlo Giusti, ormai fuori dalla magistratura, si suicida nella casa di famiglia in provincia di Catanzaro nella quale scontava gli arresti domiciliari, proclamando, in un'ultima intervista rilasciata al giornalista Klaus Davi, di non sentirsi un corrotto.

indagini di polizia, provvede – a detta dell’avvocato Minasi – ad avvisare dell’avvenuto controllo proprio Giulio Lampada.

È il momento cruciale: da settembre 2009, in particolare, inizia una spasmodica ricerca di notizie sulla reale situazione dei principali soggetti coinvolti nella vicenda Indres, con l’attivazione di una serie di canali tra Roma e Reggio Calabria. Ne è coinvolto anche Minasi, che, in virtù della sua posizione professionale, cerca di reperire notizie rassicuranti per il sodale di ’ndrangheta, o comunque di stabilire a beneficio dello stesso la linea di condotta più proficua da adottare.

Tra le persone implicate – in quanto gravitano attorno al clan – c’è anche un politico cosentino del Pdl, Francesco Morelli, in quel momento in corsa per la rielezione al Consiglio regionale della Calabria: a detta dei giudici della Corte d’Appello di Milano, è in possesso di notizie relative ad accertamenti sui Valle e sulla famiglia ’ndranghetista dei Condello (come anche sui possibili rapporti degli stessi con il suo referente a livello nazionale, Gianni Alemanno, all’epoca sindaco di Roma). Peraltro si tratta di una persona indubbiamente in rapporti d’affari con i Lampada: risulta infatti essere socio di Giuseppa Immacolata Zema, moglie di Giulio, in tre società aventi sede a Milano, sin dalla loro costituzione.

Un’intercettazione del 9 dicembre 2009, relativa a una telefonata tra lo stesso Morelli e l’avvocato Minasi, svela il grado di preoccupazione di Giulio Lampada (il “giovane amico” cui la conversazione fa riferimento) per le indagini in corso, ma anche l’ “operatività” delle persone che sono a diverso titolo coinvolte nelle attività del clan:

Morelli: “voi dicevate... dice... il nostro giovane amico chiama trenta volte al giorno... io in un giorno e mezzo...”

Minasi: “ehm...”

Morelli: “no... solo ed esclusivamente argomento numero uno...”

Minasi: “e sì...”

Morelli: “io infatti gli ho spiegato che la mestruazione non ce l’hanno solo le donne... ce l’hanno anche gli uomini...”

Minasi: “e infatti... solo che per noi è peggiore...”

Morelli: “sì!”

Minasi: “perché non essendo abituati facciamo dei gesti inconsulti...”

Morelli: “si... ecco... e in questi casi... in questi casi... ecco... quando appunto non ci si è abituati si fanno gesti inconsulti... ecco che gli avvoltoi scendono per la preda...”

Minasi: “non c’è dubbio... non c’è dubbio... non c’è dubbio...”

Morelli: “perché l’avvoltoio aspetta la preda...”

Minasi: “è chiaro... è vero...”

Di fronte agli “avvoltoi” in attesa (le Forze dell’Ordine che conducono le indagini), la preoccupazione è di evitare passi falsi. La sera stessa del colloquio telefonico tra Morelli e Minasi, Giulio e Francesco Lampada si recano in auto nella casa dell’avvocato, a Fino Mornasco (in provincia di Como): il legale risulterà mettere ripetutamente a disposizione la propria abitazione, anche a beneficio dei componenti della famiglia Valle più vicini ai fratelli Lampada, allo scopo di riepilogare di volta in volta lo stato delle indagini e discutere gli “accorgimenti” da adottare.

Tra dicembre 2009 e marzo 2010, la disponibilità dell’avvocato Minasi si concreta, tra l’altro, nel consigliare a Giulio e Francesco Lampada di “allontanarsi” per un periodo affinché si calmino le acque (cosa che avviene sin dalla metà di dicembre, quando i due si rifugiano a Montecarlo per una decina di giorni, e in altre occasioni anche a Lugano); nonché nell’andare in aereo più volte a Reggio Calabria, dove Giulio Lampada si reca ogniqualevolta ravvisa la necessità di seguire più da vicino la situazione (avente origine da indagini della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura del capoluogo reggino): in una occasione, nel gennaio 2010, l’avvocato Minasi si incontra con Giulio Lampada presso l’abitazione (e alla presenza) dello zio di quest’ultimo, Giacinto Polimeni, appartenente all’omonima famiglia di ’ndrangheta di Reggio Calabria. Infine, è lo stesso legale a segnalare – sempre a Giulio Lampada – il Montenegro tra quegli Stati che non concedono l’extradizione per i reati di mafia.

La rete di relazioni dei Lampada, nei quattro mesi di spasmodica ricerca di informazioni, è in grado di attivare – oltre al politico Morelli – vari altri canali calabresi: anzitutto, tramite Vincenzo Giglio (il medico che compare tra i soci occulti della Indres), un omonimo suo cugino magistrato, il quale – al pari dell’avvocato Minasi – accetta di ricevere più volte nella propria abitazione Giulio Lampada, per fornirgli le notizie delle quali è in possesso relativamente alle indagini; poi un certo Domenico Gattuso, che si rivela essere a conoscenza di certe informazioni

(verosimilmente tramite il padre, in società con un colonnello dei Reparti Operativi Speciali dei Carabinieri).

Proprio Gattuso sembra la fonte originaria dell'informazione che l'avvocato Minasi comunica a Leonardo Valle (in un colloquio datato 17 marzo che avviene presso lo studio del legale ed è oggetto di intercettazione ambientale), e cioè che la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano sta indagando sull'hotel Brun ed è pronta ad eseguire 67 ordinanze di custodia cautelare per reati di usura e riciclaggio. L'attività di ricerca di notizie riservate è evidentemente andata a buon fine, almeno in parte: il numero delle ordinanze che saranno emesse nel successivo mese di luglio nell'ambito del procedimento "Meta" – riguardante principalmente le attività illegali della menzionata famiglia Condello di Reggio Calabria – coincide con quello a conoscenza di Minasi.

Ma è pochi giorni dopo, il 23 marzo 2010, che il legale riceve l'informazione meno rassicurante: in quello stesso procedimento sembra essere anch'egli indagato per riciclaggio.

È quello il momento in cui comincia a temere per sé, e per quello che ritiene il collegamento più immediato tra la sua posizione e la cosca di 'ndrangheta: *"torno a dire... tutto è nato da quella cazzo di società... Indres..."*, afferma il 12 aprile in una conversazione (intercettata) con Giulio Lampada. Successivamente, il 27 aprile, sembra aver maturato l'idea su come procedere: si tratta di chiudere la società "a zero", comunica al suo interlocutore, quale *"prova provata che non s'è lavorato (...) vuol dire che la società non ha né crediti né debiti... e cioè... non ha operato, zero! (...) ufficialmente risulta alla camera di commercio liquidata a zero (...) bisogna riportare tutto alla normalità..."*.

L'idea di Minasi è che possa essere sufficiente far apparire inoperosa la Indres, ed evitare in tal modo accurati controlli (una precauzione che in realtà potrebbe giovare a lui; meno all'appartenente al clan di 'ndrangheta, titolare formale o socio di varie altre compagini societarie, e in particolare di quelle attraverso cui gestisce l'attività relativa al gioco d'azzardo).

D'altronde, un simile consiglio non rappresenta un unicum per il legale: nell'ottobre del 2010, alla preoccupazione di Giulio Lampada e della moglie che possano essere individuate operazioni sospette sul conto di una società, la Zemagi Service srl, della cui quote i coniugi risultano detentori rispettivamente all'1% e al 99%, Minasi li sollecita a rivolgersi ad un commercialista per la cancellazione

immediata della società dalla Camera di Commercio, al fine di minimizzare il rischio, per entrambi, di rispondere del reato di riciclaggio.

Qualcosa di simile accade anche nella vicenda dei debiti accumulati dalla famiglia Lampada verso il concessionario pubblico Gamenet (cui tocca recuperare e gestire anche gli introiti di spettanza dei Monopoli di Stato) per la gestione delle macchinette legate al gioco d'azzardo. L'avvocato Minasi – al corrente di come il debito dei Lampada (ammontante nel settembre 2010 a circa due milioni di euro) sia maturato grazie alla loro gestione delle macchinette illecitamente staccate dalla rete del concessionario o clonate ma anche attraverso l'apprensione di quote non spettanti su macchinette regolari – suggerisce ai membri del clan fittizie intestazioni per mascherare le società debitorie ⁽⁷⁾.

In generale, l'avvocato Minasi mostra di porre la sua esperienza professionale a disposizione del clan Valle-Lampada in diverse situazioni nelle quali si tratta di metterne “in sicurezza” il patrimonio (come accade all'indomani dell'esecuzione delle ordinanze cautelari relative al procedimento “Meta”, quando i suoi consigli appaiono finalizzati ad eludere eventuali sequestri disposti dall'autorità giudiziaria).

Tornando alla Indres Immobiliare srl, nonostante la “fibrillazione” del suo amministratore in ordine alle indagini in corso da parte delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e Milano, l'istanza di cancellazione non viene presentata né nel mese di aprile né in quelli immediatamente successivi. Nel frattempo Minasi prende (o tenta di prendere) altre precauzioni, quali indicare a Giulio Lampada un'utenza telefonica intestata a suo figlio, da utilizzare per comunicazioni riservate; oppure informarsi, presso un soggetto della provincia di Reggio Calabria specializzato in commercio di prodotti per le bonifiche ambientali (al quale gli stessi Lampada si rivolgono per adottare tecniche di controspionaggio), dell'utilità di acquisire un rilevatore ambientale di microspie.

7 - In tale vicenda e a fini di recupero del debito, anche il concessionario pubblico Gamenet ometterà di denunciare il comportamento illegale del clan e risulterà a sua volta incassare indebitamente ingenti somme di denaro. Vale la pena ricordare anche che (con l'appoggio del già citato Francesco Morelli, allora consigliere regionale del Pdl in Calabria) il clan Valle-Lampada tenterà di divenire concessionario dei Monopoli di Stato attraverso proprie società. Tale progetto – *“indice della proiezione ad un alto livello del gruppo”*, secondo i giudici di Cassazione, in quanto *“con l'agognata concessione dei Monopoli di Stato, il gruppo sarebbe stato collocato nel novero dei responsabili ufficiali nazionali nel settore delle apparecchiature da gioco e scommesse on-line”* – verrà accantonata a seguito della descritta fuga di notizie sulle indagini in corso, che porterà Morelli a tirarsi precauzionalmente indietro dall'operazione.

È il 1° luglio 2010 quando le ordinanze di custodia cautelare del procedimento “Meta” vengono eseguite, conducendo in carcere diversi membri della famiglia Valle e Francesco Lampada, fratello di Giulio.

A quel punto, la cancellazione della Indres diventa una necessità: Minasi, come detto, procede a fare domanda il 30 luglio, e riceve formale comunicazione della cancellazione sulla propria casella di posta elettronica in data 17 agosto, anche se l’eliminazione della stessa società dal registro delle imprese è datata 11 ottobre 2010.

La Indres è una società cessata, ovvero esistita ma non più esistente.

Esistono tuttavia – e sono piuttosto robuste quanto al coinvolgimento del legale – le intercettazioni telefoniche e ambientali acquisite tra il giugno 2009 e i primi mesi del 2011, che hanno fatto imbattere gli inquirenti nelle varie attività del clan Valle-Lampada, e in fattispecie di reato e soggetti ulteriori rispetto a quelli per i quali si erano aperte le indagini.

Il 30 novembre 2011, alle 5 del mattino, uomini della Squadra Mobile di Como e della Squadra Mobile di Milano si presentano alla porta di casa di Fino Mornasco e, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, eseguono l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Vincenzo Minasi.

Al termine dell’ultimo grado di giudizio, il 30/6/2015, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, nel ritenere acquisita la prova del concorso esterno dell’avvocato in associazione mafiosa, non ha che da ricomporre il quadro dei comportamenti e delle modalità d’azione poste in essere dal professionista, come delineate nelle 473 pagine della sentenza n.2496/2013 della Corte d’Appello di Milano:

“ - le condotte consistite nella ricerca, acquisizione e messa a disposizione, dei propri sodali di notizie e documenti riservati, coperti da segreto investigativo, riguardanti le indagini in corso a loro carico, da parte principalmente della DDA di Reggio Calabria, sfruttando i contatti e le fonti informative privilegiate delle quali il Minasi disponeva in ambito giudiziario e politico (tra cui quella rappresentata da Morelli Francesco, col quale l’imputato intrattiene una lunga conversazione telefonica il 9/12/2009, riportata nel testo della sentenza d’appello, avente per oggetto la comunicazione di informazioni riservate concernenti il procedimento cd. Meta, caratterizzata dal ricorso ad accorgimenti quali l’utilizzo – per comunicare –

di una cabina telefonica pubblica, anziché dell'utenza cellulare o dell'utenza fissa dello studio professionale, e di un linguaggio palesemente allusivo);

- le conseguenti attività dirette a depistare le indagini e a mettere in sicurezza, sul piano personale e patrimoniale, gli associati e i loro beni, suscettibili di essere attinti da misure coercitive ovvero anche di natura ablativa, sia ricorrendo per le comunicazioni interpersonali coi correi (e solo con essi) all'utilizzo di utenze telefoniche riservate, anche intestate ad altri soggetti (come quella del figlio Minasi Alberto, sulla quale l'imputato indica a Lampada Giulio, tramite il fratello Lampada Francesco, di chiamarlo il 13/3/2010), o a bisbigli e conversazioni appena sussurrate per il timore che fossero intercettate, o ancora ad incontri di persona;

- con modalità clandestine – in luoghi pubblici e privati, al di fuori dei locali dello studio legale, anche in giorni ed orari inconsueti (come quelli festivi o notturni), funzionali a evitare l'uso del mezzo telefonico e a scambiarsi informazioni secondo modalità ritenute sintomatiche dell'oggetto illecito dei colloqui, attivandosi altresì per l'acquisto di apparecchiature tecniche in grado di rilevare la presenza di microspie;

- sia consigliando ai sodali di rendersi irreperibili e di trasferirsi all'estero, come avvenuto in occasione dell'espatrio temporaneo a Montecarlo, nel dicembre 2009, di Lampada Giulio e Valle Leonardo subito dopo la comunicazione delle notizie riservate sullo stato delle indagini "Meta" apprese tramite il Morelli, o – ancora – in occasione della conversazione del 29/3/2010 tra Minasi e Lampada Giulio sull'assenza di estradizione per reati di mafia nel Montenegro, paese del quale quest'ultimo meditava perciò di prendere la cittadinanza;

- sia suggerendo la costituzione di una nuova società, con sede all'estero, alla quale trasferire in regime di comodato le slot-machine gestite in Italia dal sodalizio;

- l'espletamento dell'attività professionale di avvocato nei riguardi dei sodali secondo modalità non conformi all'esercizio usuale della professione forense, prestandosi a riceverli nella propria abitazione privata, anziché nello studio legale, anche in orario notturno, nei tempi dettati dal cliente (Lampada) e non in quelli stabiliti dal professionista (Minasi), con caratteri di segretezza tipici delle riunioni finalizzate alla comunicazione di notizie e decisioni riguardanti le vicende del sodalizio mafioso, più che alla prestazione di lecite attività di assistenza e consulenza legale, nelle quali il Minasi interveniva per apportare il proprio contributo strategico, e non solo nella sua veste di professionista del diritto. A ciò

devono aggiungersi, secondo la sentenza impugnata, il coinvolgimento fattivo del Minasi, nell'agosto 2010 dopo l'esecuzione delle misure coercitive nei confronti del Valle e di Lampada Francesco, nella vicenda relativa al versamento – in più tranche – alla Gamenet di ingenti somme liquide di denaro, mediante transazioni per contanti dell'ordine complessivo di 560.000,00 euro attuate da Lampada Giulio e Valle Leonardo, con l'assistenza dell'imputato in patente violazione delle norme fiscali e antiriciclaggio; nonché la disponibilità manifestata dal Minasi all'intestazione fiduciaria di quote societarie e cariche amministrative in società costituite dal Lampada, come avvenuto (il 19/11/2008) nella vicenda della Indres Immobiliare srl, della Wilthorn Ltd. e della società del Belize di schermare le partecipazioni sociali del coimputato Giusti Giancarlo, magistrato asservito alla cosca. Benché il Minasi sia stato assolto, già in primo grado, dall'imputazione D.L. n.306 del 1992, ex art.12 quinquies, formulata a suo carico con riguardo a quest'ultima vicenda, sotto il profilo dell'assenza di prova che la costituzione della Indres Immobiliare servisse a eludere, nell'interesse dei Lampada, le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, rimane tuttavia il fatto oggettivo, correttamente apprezzato dal giudice d'appello, della riscontrata disponibilità dell'imputato a prestazioni del tutto estranee alla sua attività professionale di avvocato, della cui riconducibilità agli interessi strategici del sodalizio criminale (mediante la captatio della presenza occulta, in una delle società dei Lampada, di un magistrato del Tribunale di Reggio Calabria) era perfettamente consapevole, come dimostrato dalla sua tempestiva attivazione per la cancellazione della Indres dal registro delle imprese agli inizi di ottobre del 2010, subito dopo l'arresto degli esponenti della cosca eseguito nel mese di luglio, che aveva rivelato lo stato avanzato delle indagini nelle quali l'imputato riteneva di essere coinvolto.”

In conclusione, il collegio giudicante di Cassazione – annullata la sola condanna di Minasi per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, in quanto, a differenza dei giudici di appello, non ritiene i fatti sussistenti – conferma a suo carico **il concorso esterno in associazione mafiosa** e gli infligge la pena definitiva di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione ⁽⁸⁾; lo condanna altresì a risarcire il comune di

8 - Nella sequenza di condanne comminate ai vari soggetti gravitanti attorno al clan Valle-Lampada, risultano confermate definitivamente quelle di Giancarlo Giusti e Domenico Gattuso, così come, d'altra parte, l'assoluzione di Vincenzo Moretti (direttore dell'hotel Brun), per insufficienza degli elementi di prova acquisiti a suo carico in ordine al fatto di aver avvisato Giulio Lampada del controllo eseguito dalla Polizia presso l'albergo il 4 giugno 2009. Con sentenza emessa nel successivo mese di ottobre, la Cassazione conferma definitivamente anche le condanne per il magistrato Vincenzo Giglio e il politico Francesco Morelli. Non compare tra i giudicati il notaio Daniele Borelli, con cui Minasi era, a detta dei

Milano, costituitosi parte civile, in quanto le sue condotte hanno recato danno alle finalità statutarie dell'ente, volte ad impedire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata sul proprio territorio, nonché a prevenire e contrastare i reati connessi alle associazioni di stampo mafioso, quali usure ed estorsioni, che minacciano *“la libera determinazione dei cittadini, lo sviluppo e la convivenza reciproca”*.

Ma il passaggio fondamentale per comprendere pienamente il disvalore del comportamenti tenuti da Vincenzo Minasi è nel richiamo che i giudici di Cassazione fanno ad una precedente sentenza (Cass., sez.II, sent. n.17894 del 29/4/2014), laddove viene plasticamente scolpito il discrimine tra la figura che in ambito legale rispetta i principi cui si informa il proprio ufficio e quella che li tradisce del tutto: *“È lecita quell'attività professionale in cui il professionista (nella specie avvocato), senza lasciarsi coinvolgere nell'attività del cliente (quand'anche mafioso), si limiti a fornirgli consigli, pareri, assistenza – sia per fatti compiuti sia per attività che intenda effettuare per il futuro – che si mantengano nell'ambito del lecito e del consentito dalle leggi vigenti. Se, invece, il professionista si lascia coinvolgere in prima persona nell'attività del cliente mafioso, abdica al suo ruolo, e diventa un socio in quell'attività; se, pur non partecipando in prima persona all'attività del cliente mafioso, fornisce consigli, pareri ed assistenza contra legem, da consigliere si trasforma in un **consigliori**, ossia in un consigliere di fiducia dell'associazione mafiosa con il compito, in quanto esperto di leggi e meccanismi finanziari, di suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenti, sicché risponde di concorso (interno o esterno, a seconda delle concrete situazioni) in associazione mafiosa. È quest'ultima, infatti, un'attività che va stigmatizzata con forza, perché tutti i sistemi di elusione, di riciclaggio e di infiltrazione mafiosa nella società civile, sono resi possibili solo grazie alle sofisticate consulenze di questi oscuri consiglieri ai quali la mafia – spesso per motivi dovuti proprio alla mancanza di necessarie competenze*

magistrati di Cassazione, “in continuo contatto” (entrambi saranno coinvolti in un'altra inchiesta, relativa all'occultamento del patrimonio del clan di 'ndrangheta Gallico, di Palmi). Ciò per il semplice fatto che il 5 luglio 2011 – quattro giorni dopo l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare per il procedimento “Meta” – il notaio viene trovato impiccato nella sua casa di Lugano. Dopo l'autopsia eseguita da due dottoresse dell'azienda ospedaliera di Varese, su incarico dell'Istituto cantonale di patologia di Locarno, l'autorità svizzera dichiara che la morte è avvenuta per suicidio. Che quella di Borelli sia la storia più enigmatica, diventa chiaro l'8 novembre 2012, quando la madre del notaio ottiene la riesumazione del cadavere: ad un nuovo esame, quasi tutti gli organi interni risultano mancanti – senza che di questo vi sia traccia nel referto dei medici di Varese – e anche il reperimento delle fotografie scattate sul luogo del supposto suicidio, in forza di evidenti incongruenze, alimenta dubbi sulla veridicità di tale ipotesi.

tecniche, siano esse giuridiche, economiche o finanziarie, per trattare e gestire in modo formalmente irreprensibile grossi affari – si rivolge e che, in cambio di facile ricchezza, sono pronti a colludere e tradire la propria professione, contribuendo quindi in modo determinante a far raggiungere alle cosche mafiose gli obiettivi di rinforzarsi e penetrare nei gangli vitali della società civile.”⁽⁹⁾

9 - I fatti e le notizie contenute in questo paragrafo sono ricavate dalle decisioni del procedimento penale in primo grado (Tribunale Milano, sentenza n.3576 del 27/9/2012), secondo grado (Corte d'Appello di Milano, sentenza n.2496 del 10/12/2013), e Cassazione (Cass. pen., sez.I, sentenza n.27231 del 30/6/2015), ad eccezione di quelle:

- relative alle condanne del giudice Vincenzo Giglio e del politico Francesco Morelli, contenute in atti successivi della stessa Corte di Cassazione;
- relative alla morte del notaio e avvocato luganese Davide Borelli, ricavate da un articolo apparso il 14 marzo 2014 su “Il Fatto Quotidiano”, a firma del giornalista Davide Milosa.

IL MEDICO “CURANTE”

1 – DIVENTARE MEDICO

Il neodiplomato che aspira a diventare medico deve affrontare una prima selezione sin dal momento dell'iscrizione ad una facoltà universitaria di medicina e chirurgia: l'ammissione è infatti subordinata al superamento di un test d'ingresso, previsto a fronte di un numero di aspiranti sempre più alto. La prova consiste in una serie di quesiti a cui il candidato deve dare risposta entro un tempo-limite, e che mirano a verificarne il grado di cultura generale e le conoscenze in materie prettamente scientifiche (dalla matematica alla fisica, dalla biologia alla chimica, etc.).

Con il superamento del test, l'aspirante medico inizia a frequentare il corso universitario di **laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia**, della durata di sei anni. Data l'ampiezza e la varietà delle discipline mediche di base (si va dagli studi sull'anatomia umana alla patologia generale, dalla microbiologia all'immunologia, dalla farmacologia alla medicina di laboratorio, etc.), i primi cinque anni sono dedicati all'apprendimento concettuale. Per completare la preparazione teorico-pratica ed acquisire il necessario livello di autonomia anche operativa, l'aspirante medico dedica l'ultimo anno di studi al tirocinio pratico e alla frequenza di laboratori: l'attività viene svolta, a contatto con i pazienti, in più settori, e dunque in diversi ambiti (si può andare dalla pediatria alla chirurgia, dalla anesthesiologia alla ginecologia e ostetricia, etc.).

Superati tutti gli esami, e discussa la tesi, si consegue la laurea in medicina e chirurgia.

Nell'ambito delle professioni sanitarie, tale titolo rappresenta una tappa indispensabile ma non conclusiva: il neolaureato deve infatti prepararsi all'esame per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo. Indetto con ordinanza del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, esso è previsto in due sessioni annue e si compone di due fasi ben distinte. Anzitutto l'aspirante medico deve affrontare un tirocinio pratico continuativo di 3 mesi (previsto dal Decreto ministeriale n.445 del 19/10/2001, emanato dall'allora Ministero della Salute); al termine del periodo, il tirocinante riceve formale certificazione del suo superamento, e può accedere alle prove scritte, consistenti in una doppia sessione di risposte a quesiti: l'insieme dei risultati maturati in ciascun mese di tirocinio e nelle singole prove scritte costituisce il punteggio ottenuto per il conseguimento dell'abilitazione professionale.

Il passo successivo, necessario per chi vuole esercitare la professione, consiste nella registrazione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri: la domanda, proposta all'Ordine della provincia nella quale si risiede, permette di operare sull'intero territorio nazionale. Quando il Consiglio dell'Ordine si riunisce per la deliberazione sulla formale iscrizione, il richiedente presta di solito il giuramento sull'osservanza delle norme etiche e deontologiche che sono alla base del futuro mestiere: si tratta probabilmente della formula di impegno più nota nell'ambito delle attività professionali, il cd. "giuramento di Ippocrate". Deliberata l'iscrizione, al neomedico restano da assolvere i diversi obblighi di carattere amministrativo e fiscale (tra cui la richiesta della partita Iva, necessaria per l'emissione di fattura laddove si voglia operare in ambito libero-professionale).

A differenza di altre categorie, la registrazione all'albo non segna il definitivo ed esclusivo approdo al mondo del lavoro: se, da una parte, il medico laureato e abilitato inizia a percepire un primo stipendio, dall'altra gli è necessario orientarsi verso una **specializzazione**.

L'offerta è molto varia (in ambito sanitario si contano oltre 50 percorsi specializzanti), ma allo stesso tempo si tratta di un passo obbligato anche per chi aspira a diventare "semplicemente" medico di base.

Riferimento principale per conoscere ambiti e procedure di specializzazione è l'allegato al decreto interministeriale n.68 del 4 febbraio 2015, firmato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dal Ministero della salute. In esso, i principali percorsi specializzanti sono ricondotti a tre aree: l'area medica ricomprende settori quali la medicina interna, la pediatria e la geriatria, l'oncologia, l'endocrinologia, la medicina dello sport, la neurologia e la psichiatria, oltre a diverse ulteriori discipline; l'area chirurgica riguarda, tra le altre,

l'ortopedia, la ginecologia e l'ostetricia, la neurochirurgia e la cardiocirurgia; mentre l'area dei servizi clinici contempla la patologia medica e la virologia, la radioterapia, l'anestesia e la rianimazione, la farmacologia, la medicina del lavoro e la medicina legale, l'odontoiatria, e così via.

I corsi specialistici post-laurea sono vincolati ad un numero chiuso (si ripete, dunque, la situazione già vista all'ingresso dei corsi di laurea): l'esame di ammissione si svolge secondo quanto stabilito dal recente decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.130 del 10 agosto 2017. Si tratta di un vero e proprio concorso nazionale, bandito annualmente ed al quale possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia che, se anche non abilitati all'esercizio della professione al momento della domanda, si impegnano ad esserlo (ove riescano ovviamente a superare l'esame) entro l'inizio delle attività didattiche di specializzazione.

Previo versamento di un contributo, i concorrenti sono ammessi a sostenere la prova, affrontando una nutrita serie di quesiti a risposta multipla. Sulla base del risultato conseguito, e del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli posseduti, gli aspiranti ai corsi di specializzazione vengono inseriti in una graduatoria: secondo l'ordine di collocazione nella stessa, indicano quindi le tipologie e sedi scolastiche di preferenza, attendendo la definitiva pubblicazione delle assegnazioni con atto ministeriale.

I corsi di specializzazione possono avere una durata tra i tre ed i sei anni, costituendo in tale ultima ipotesi una sorta di "seconda" laurea. Non è un caso se in tempi recenti sempre più medici laureati ed abilitati preferiscono intraprendere un cammino professionale autonomo, incentrato sui turni di guardia medica o sulle sostituzioni di medici di base, così da accumulare esperienza professionale alternativa rispetto ai percorsi specializzanti individuati dalla legge.

In conclusione, il percorso per diventare medico specializzato è in assoluto tra i più lunghi nell'ambito delle diverse professioni. Se è vero che la spinta ad affrontarlo viene spesso da una forte motivazione personale ad operare in ambito sanitario e ad affrontare le "sfide" che riguardano la salute delle persone, va comunque tenuto in conto che il periodo necessario all'acquisizione di una specializzazione medica va dai nove ai dodici anni di studio.

Se è vero che anche il medico appena laureato – pur non arrivando ai guadagni di un collega già specializzato – può ambire ad un primo stipendio di medio rilievo, si

è già detto come ciò dipenda dalla possibilità (non così scontata) di trovare una occupazione non saltuaria.

2 – LA DEONTOLOGIA DEL MEDICO

Nell'ambito della professione medica, l'emanazione (e l'aggiornamento) delle regole etiche e deontologiche è assegnata alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. La distinzione tra le due figure risale alla legge 24 luglio 1985 n.409, quando al medico chirurgo, quale professionista che si occupa della guarigione dei pazienti prevalentemente attraverso l'attività operatoria, si affianca la neoistituita figura dell'odontoiatra, il medico che si occupa delle attività diagnostiche e terapeutiche di denti, bocca, mascelle e relativi tessuti.

La diversità delle specializzazioni si ricomponde nell'obbligo di osservanza di un unico codice etico, che nella sua ultima versione prevede tra l'altro specifici capi dedicati alla medicina dello sport ed alla militare, alla medicina potenziativa e a quella estetica: si tratta del **Codice di deontologia medica**, varato il 18 maggio 2014 e oggetto di aggiornamenti nel 2016 e nel 2017. Lo stesso accomuna anche le altre figure specialistiche – quale, ad esempio, quella del medico psichiatra – che non risultano avere un proprio codice etico, e dunque (quantomeno per le norme applicabili) si conformano a quello già indicato.

La versione attuale del Codice riporta in premessa il giuramento medico, in base al quale l'esercente la professione sanitaria promette *“di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l'indipendenza della professione”*. Impegno che viene ripreso al secondo periodo dell'art.4 del codice: *“Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura”*.

Non vi è alcuna specifica norma codicistica che fa riferimento a possibili rapporti del medico con la criminalità. Ma una previsione che può risultare di interesse per l'argomento del presente lavoro è senz'altro quella riportata all'art.31, nella parte che riguarda i rapporti con la persona assistita: *“Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità”*.

3 – UN MEDICO

Nella letteratura medico-scientifica, tra le forme più gravi di depressione si annovera il cd. “disturbo depressivo maggiore” (o depressione maggiore): chi ne è colpito denota un umore depresso accompagnato da bassa autostima e anedonia, cioè perdita di interesse per tutte quelle attività che comunemente risultano piacevoli. Si tratta di una patologia fortemente invalidante, che agisce in modo disadattativo sui rapporti familiari e lavorativi di una persona, sulla sua salute fisica (in particolare sul sonno e sul regime alimentare) e più in generale sulla sua qualità di vita. La cura è affidata solitamente a farmaci antidepressivi e – nei casi in cui esistano rischi di danno per terzi o per se stessi – al ricovero ospedaliero.

L’11 settembre del 2008, Giuseppe Pelle ⁽¹⁰⁾ viene dimesso dalla Casa di cura “Villa degli Oleandri” di Mendicino (CS) con la grave diagnosi di persona affetta da “sindrome depressiva maggiore con tratti psicotici”.

E’ stato arrestato quattro mesi prima, il 9 maggio, nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri, insieme ad altri 8 esponenti delle cosche mafiose di San Luca, tutti imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso. L’1 agosto, però, il suo difensore ha presentato all’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria un’istanza con la quale ne ha chiesto il ricovero in ambiente psichiatrico, individuando a tal fine la clinica “Villa degli Oleandri”; alla base della domanda, l’aggravarsi delle condizioni di salute dell’affiliato di ‘ndrangheta. In accoglimento della stessa, il 30 agosto, Pelle è entrato nella clinica come soggetto affetto da “psicosi depressiva ed ansia”, uscendone 12 giorni dopo – come già detto – con quella diagnosi ben più grave che gli consente il ritorno nella sua casa di Bovalino, sotto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (considerata compatibile con la difficile situazione clinica e con la necessità di sottoporsi periodicamente ad accertamenti sanitari).

Per i successivi diciotto mesi, la sua salute non migliora. Nell’ultima visita a Villa degli Oleandri, il 23 febbraio 2010, gli viene diagnosticato un ulteriore aggravamento della sintomatologia già riscontrata, spiegabile principalmente alla

10 - Giuseppe Pelle, nato a San Luca (RC) nel 1960, è esponente di spicco della ‘ndrina dei Pelle-Vottari, i cui membri sono regolarmente presenti negli organi della provincia di Reggio Calabria che costituiscono il vertice strategico e decisionale dell’intera ‘ndrangheta. È il figlio minore di Antonio Pelle, detto ‘Ntoni “Gambazza” (1932-2009), indicato da alcuni come uno dei boss più potenti dell’associazione criminale, una sorta di “patriarca”.

Il clan Pelle-Vottari ha segnato la storia della mafia calabrese dell’ultimo trentennio: principalmente in ragione della sua rivalità con la cosca dei Nitta-Strangio, è risultata coinvolta nei maggiori fatti di sangue del periodo, come la faida di San Luca degli anni ‘90 e la strage di Duisburg dell’agosto 2007.

luce di un evento luttuoso: la morte di suo padre, Antonio Pelle, avvenuta nel novembre del 2009.

Stando alle certificazioni mediche, Giuseppe Pelle è un soggetto affetto da problemi psichici di evidente gravità.

Ma è già dall'agosto 2009 che l'abitazione di Bovalino, in via Borrello n.20, è sotto il controllo del Reparto anticrimine di Reggio Calabria del R.O.S. dei Carabinieri (prima con un sistema video di riprese esterne e poi, dal febbraio 2010, mediante un sofisticato impianto di intercettazione ambientale), in esecuzione di indagini sui clan di 'ndrangheta operanti tra San Luca, Africo e il sud di Reggio Calabria.

Le riprese dell'esterno dell'edificio, e soprattutto le intercettazioni dei colloqui che si svolgono al suo interno, danno di Giuseppe Pelle l'immagine di uomo tutt'altro che depresso, in crisi di adattamento o in stato di agitazione. Nella privata dimora si susseguono le visite di personaggi di rilievo della criminalità reggina, con i quali si parla di conferimento di "doti" di 'ndrangheta, della nomina di nuovi capilocale, di estorsioni, di intestazioni fittizie di beni, di strategie da adottare in vista del successivo rinnovo del Consiglio regionale della Calabria. Giuseppe Pelle ascolta, discute, decide, attraverso comportamenti che non appaiono minimamente ravvicinabili a quelli risultanti dalle diagnosi mediche compilate a Villa degli Oleandri.

Sono sufficienti 56 giorni di intercettazioni ambientali per convincere l'Autorità giudiziaria dell'effettivo ruolo rivestito dall'esponente della 'ndrina Pelle-Vottari (oltre che del suo reale stato di salute): il 21 aprile 2010, i Pubblici Ministeri della Procura Distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria ne dispongono il fermo con l'accusa di partecipazione alla 'ndrangheta quale organizzazione unitaria: *"tutti i colloqui captati all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe potevano dirsi sintomatici dell'esistenza di un sodalizio temuto e rispettato, operante con modalità mafiose che costituiva un punto di riferimento per le cosche operanti nel mandamento jonico (ad es. quella di Condofuri), che imponeva il pagamento di denaro per le opere eseguite nella zona di competenza e che stringeva alleanze con organizzazioni paritetiche operanti nel reggino (i Ficara) o nella fascia jonica (i Morabito)"*.

Conclusioni investigative perfettamente convergenti con quelle contenute nel decreto di fermo di indiziato di delitto che pochi mesi dopo, il 13 luglio 2010, raggiungono Giuseppe Pelle nell'ambito di un altro procedimento: lungi dall'essere

stato annichilito dalla morte del genitore, l'indagato ne ha invece preso il posto – anche in virtù dell'arresto del fratello Salvatore dopo una latitanza durata quindici anni –, andando a ricoprire un ruolo apicale all'interno dell'organizzazione mafiosa considerata nella sua unitarietà.

Sin dal giugno 2010, l'Autorità giudiziaria di Catanzaro sta venendo a capo del meccanismo che consente a boss ed affiliati di 'ndrangheta di sottrarsi ai provvedimenti restrittivi della libertà personale – compreso il regime del 41 bis – per usufruire di condizioni meno afflittive. A descriverlo, dopo averne personalmente beneficiato, è Samuele Lovato, un affiliato alla cosca Forastefano di Sibari (comune in provincia di Cosenza) che ha deciso di collaborare con la giustizia.

Anzitutto – spiega Lovato – è necessaria la presentazione di un'istanza di scarcerazione per motivi di salute, nella quale si indichi una clinica (compiacente) ove ricoverare l'affiliato. Il giudice destinatario della richiesta deve procedere alla nomina di un consulente che valuti la situazione di salute dell'istante. A quel punto, l'intervento della cosca serve a far “convergere” la perizia verso la patologia indicata nell'istanza: *“il consulente è quasi obbligo diciamo che prenda le tue parti, anche se non dovrebbe essere così, però lei capisce bene che a un consulente che tu dai tre, cinquemila euro per una perizia non può andarti contro”*.

Non si tratta di diagnosticare una patologia a caso, ma di riferirsi alla depressione, non riscontrabile oggettivamente ed in tutto dipendente dalla valutazione fatta dal medico: *“è una di quelle patologie astratte (...), tu non sai mai dire che uno sta fingendo o non sta fingendo. E non è una patologia tipo un braccio rotto, che tu dici se è guarito, è guarito”*. Allo stesso modo, l'appoggio di soggetti collusi interni alla clinica diventa fondamentale in prospettiva futura: *“chi è quel pazzo di perito che va a contraddire quello che dice una clinica che ti tiene ventiquattro ore su ventiquattro sotto assistenza sotto cure mediche e via scorrendo, nessuno”*.

Samuele Lovato descrive nei dettagli il sistema utilizzato dalla 'ndrangheta per ottenere una mitigazione dei trattamenti giudiziari, basato su certificazioni medico-psichiatriche pilotate e sulla complicità di strutture private, magari convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Richiesto dal magistrato di indicarle espressamente, il collaboratore di giustizia fa il nome di “Villa Verde” a Cosenza (nella quale è stato personalmente ospitato) e di “Villa degli Oleandri” a Mendicino.

Il dottor **Guglielmo QUARTUCCI** – sebbene non ne sia il legale rappresentante – è socio e gestore di quest’ultima clinica, punto di riferimento per i pazienti e per chi cerca di ottenere un ricovero. E’ lui, nell’agosto 2008, a comunicare all’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria la disponibilità di Villa degli Oleandri al ricovero di Giuseppe Pelle in regime di arresti domiciliari. Così come, il successivo 11 settembre, è lui a consentire che il degente sia dimesso con un certificato recante una diagnosi più grave rispetto a quella d’ingresso. Nei successivi diciotto mesi, è sempre lui a rilasciare sei certificazioni a favore di Pelle, l’ultima delle quali risale al 23 febbraio 2010. Quel giorno, come risulta da un’intercettazione ambientale, lo ‘ndranghetista si reca a Mendicino senza appuntamento, pretendendo che il dottor Quartucci si faccia trovare nella struttura prima delle quattro del pomeriggio. Al termine della visita, quest’ultimo redige un certificato secondo cui il paziente è afflitto da “sindrome depressiva maggiore con tratti psicotici”.⁽¹¹⁾

È l’ultima delle attestazioni procurate dal medico al capoclan: a fine aprile, sulla scorta delle indagini compiute dai reparti investigativi dei Carabinieri, viene disposto il fermo di Giuseppe Pelle.

Interrotta l’attività del medico in suo favore, la magistratura apre un filone sulle complicità di cui ha goduto lo ‘ndranghetista in ambito sanitario: il 18/1/2012, nei confronti di Guglielmo Quartucci e di altri soggetti, viene emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria.

Sin dal primo grado di giudizio, preso atto del ruolo svolto dal responsabile della clinica psichiatrica Villa degli Oleandri nella vicenda del ricovero di Giuseppe

11 - Il certificato del 23 febbraio 2010, preteso da Giuseppe Pelle, è all’origine della vicenda che riguarda un altro medico. Nell’abitazione del boss, appena quattro giorni dopo, viene intercettato il dialogo con il dottor Francesco Moro (odontoiatra), il quale, su espressa richiesta del padrone di casa, si dichiara disponibile a certificare un finto malore conseguente agli stati d’ansia. Approfittando del fatto che il successivo 2 marzo, Moro è per l’intera giornata al turno di guardia medica di Bianco, “*il film bello pulito*”, come lo definiscono gli intercettati, viene messo in atto: poco prima delle 18, Pelle chiede alla moglie di chiamare il 118 e riferire che, ha perso i sensi a seguito di un malore accusato sin dalla mattinata, e che ha già tentato il suicidio in seguito ad una crisi depressiva. Al sopraggiungere dell’ambulanza, il dott. Moro si incarica di redigere una scheda d’intervento in cui falsamente si attesta uno stato di agitazione e crisi di panico in capo al soggetto, oltre alla somministrazione di un medicinale per la cura di una sindrome ansiosa.

Nel filone processuale che riguarderà le complicità assicurate al clan Pelle in ambito sanitario, l’intercettazione del 27/2/2010 non lascia dubbi sul grado di “familiarità” di Francesco Moro con i membri del clan: Giuseppe Pelle e il medico si rivolgono l’uno all’altro usando la parola “compare”, e “comari” o “comari” sono, per Moro, tutti gli altri membri della famiglia, di cui chiede notizie allo ‘ndranghetista. Quando poi si passa a discutere del finto malore che verrà inscenato il successivo 2 marzo, il medico si premura di suggerire a Giuseppe Pelle l’esatto comportamento da tenere affinché tutto risulti credibile, e lo rassicura su quanto riporterà a referto: “*gli scrivo crisi ricorrenti di panico in soggetto... gliela riempio quella casella, eh!*”.

Pelle, l'attenzione si appunta sui metodi e i risultati delle diagnosi operate sul paziente, come desumibili dalla cartella clinica. Gli elementi in essa contenuti non recano certezza dell'asserito stato invalidante del soggetto ricoverato; né, nei certificati e nelle prescrizioni farmacologiche successive, è dato desumere quale sia stato il trattamento somministrato e la sua evoluzione. Eppure Guglielmo Quartucci non si è limitato a recepire la diagnosi del Servizio sanitario precedente all'entrata in clinica, ma ha annotato una precisa progressione della patologia e dei suoi sintomi, ritenendo di collegarla espressamente alla morte del genitore di Giuseppe Pelle. Successivamente, dal momento dell'arresto di quest'ultimo e della detenzione presso la Casa Circondariale di Milano Opera, i medici registrano invece un arretramento della patologia rispetto a quanto certificato a Villa degli Oleandri.

Assegnato ad un consulente tecnico il compito di valutare l'operato del medico, quest'ultimo non può fare a meno di notare lacune nella sua attività: la verifica della cartella evidenzia *“un esame psichico estremamente schematizzato, sterile e privo di alcuna considerazione specifica delle singole funzioni sia a carattere soggettivo che oggettivo, piuttosto basato unicamente sul riferito del paziente”*. Esame le cui conclusioni, confrontate con il materiale proveniente dalle intercettazioni ambientali, appaiono ancor più inverosimili: i segni di un disturbo depressivo maggiore e delle sue conseguenze invalidanti sul piano sociale e affettivo non si riscontrano in un uomo che *“durante i colloqui registrati per cinquantasei giorni all'interno della propria abitazione, mai manifestava ‘difficoltà nel pensare, della concentrazione e della memoria...’, dimostrando invece una costante e rara lucidità mentale nonché eccellenti capacità mnemoniche che gli permettevano di ricollegare senza indugio numerose vicende criminali a volti, nomi, luoghi e fatti relativi alle varie questioni che di volta in volta si trovava a trattare”*.

Sottoposto a interrogatorio in giudizio, Quartucci non sa chiarire il metodo seguito per arrivare alla diagnosi contenuta nel certificato del 23 febbraio 2010, né riesce a precisare la tipologia e l'entità dei pretesi sintomi di aggravamento. Tanto più che, proprio in tale occasione, medico curante e paziente venivano intercettati mentre conversavano sulla formazione delle liste elettorali per l'imminente rinnovo del Consiglio regionale della Calabria; ciò che mal si concilia con una grave depressione in atto.

Che la tornata elettorale in questione avesse una particolare importanza per Guglielmo Quartucci è testimoniato dai suoi continui contatti con un altro medico,

Vincenzo Cesareo, direttore sanitario del presidio ospedaliero di Praia a Mare e, per l'occasione, candidato con la "Lista Socialisti Uniti – P.S.I. per Scopelliti Presidente". Si tratta di un soggetto in ancora maggiore familiarità con Giuseppe Pelle: il sistema di intercettazioni ambientali lo immortalava il 3 marzo 2010, all'arrivo nella casa di quest'ultimo, dove si presenta con un'amichevole espressione diretta al capoclan (*"io mi sento come uno, tu lo sai, della famiglia"*). Il colloquio seguente verte sugli equilibri politici in un momento particolarmente delicato per le imminenti elezioni, e vede la presenza di una terza persona, Francesco Iaria, impiegato presso il Centro Interregionale del Ministero Economia e Finanze e candidato con la lista "Casini - Unione di Centro". Vincenzo Cesareo spiega a Giuseppe Pelle l'importanza di sostenere sia lui che Iaria, nella prospettiva di poter contare su due referenti inseriti a livello politico nel contesto amministrativo regionale.

Tra maggio e settembre 2010, quando i telefoni in uso al Quartucci sono sottoposti a intercettazione, si contano ben 700 contatti telefonici con Cesareo ⁽¹²⁾, attraverso il quale il responsabile della clinica convenzionata conta di avvicinare funzionari dell'Azienda Sanitaria di Cosenza per poter accelerare il pagamento di alcuni mandati, ma anche di contattare politici che garantiscano l'esclusione di Villa degli Oleandri dalla politica di tagli annunciata dal nuovo Presidente della Giunta nell'ambito del piano di risanamento della spesa sanitaria regionale.

La "triangolazione" tra Pelle, Quartucci e Cesareo sembra garantire un ritorno a ciascuno. A Giuseppe Pelle, secondo il Giudice per l'udienza preliminare di Reggio Calabria, permette tra l'altro di ottenere *"la formazione ed il periodico aggiornamento di una corposa documentazione sanitaria attestante la sussistenza, a suo carico, della 'depressione' e la sua ingravescenza, al fine di ottenere la misura degli arresti domiciliari in sostituzione di quella di massimo rigore originariamente applicatagli, e comunque un migliore trattamento giudiziario (cfr. ad es. il rilascio di autorizzazioni ad allontanarsi dal comune ove era obbligato a soggiornare in base alla misura di prevenzione applicatagli) e ciò al fine di assicurare la propria presenza nel territorio di competenza anche in occasione di summit all'interno dell'organizzazione unitaria della 'ndrangheta"*.

12 - Il rapporto tra Vincenzo Cesareo e Guglielmo Quartucci è tale che nell'agosto del 2010 il primo condivide con il secondo il sospetto che siano entrambi intercettati. È su tale base che Quartucci contatta un dipendente della Telecom, chiedendogli di controllare alcune utenze telefoniche sue e di Cesareo (cosa che l'impiegato farà, senza tuttavia ottenere certezze su alcune delle numerazioni telefoniche che gli sono state comunicate).

Nel confermare l'esito del giudizio di primo grado, la Corte d'Appello di Reggio Calabria avalla la prova della *“grave e macroscopica divergenza tra la valutazione medico legale da effettuarsi alla luce di rigidi protocolli e quella in realtà effettuata”*: violando i propri doveri professionali di accertamento in ordine alla supposta esistenza e progressione di una ben specifica patologia medico-psichiatrica, Guglielmo Quartucci ha piegato la propria professione *“a vantaggio di una temibile cosca mafiosa operante in San Luca e territori limitrofi”*, e merita la condanna a due anni e dieci mesi di reclusione.

Nel febbraio 2015, la Corte di Cassazione – pronunciandosi sull'impugnazione della sentenza d'appello – mostra tuttavia di non condividere le conclusioni sull'intento del medico, nel momento in cui emetteva le false certificazioni, di favorire la partecipazione di Giuseppe Pelle ad incontri con gli altri affiliati al sodalizio criminale. Pertanto rinvia ad una nuova sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria la verifica dell'aggravante di aver commesso il fatto per favorire l'associazione criminale ⁽¹³⁾. Risulta invece definitivamente confermata la condanna per aver emesso le false certificazioni che hanno consentito ad un boss di 'ndrangheta di eludere illecitamente le misure restrittive della libertà personale disposte nei suoi confronti, per vedersele sostituite con altre più favorevoli. ⁽¹⁴⁾

13- Identico esito processuale, rispetto a quella di Quartucci, ha la vicenda di Francesco Moro (il medico di cui si è detto alla precedente nota 11): anche per lui, dopo la condanna a due anni e dieci mesi di reclusione in appello, la Cassazione non ritiene provata la volontà di avvantaggiare l'intero sodalizio criminale anziché il singolo 'ndranghetista e rinvia ad un nuovo grado di giudizio innanzi a una diversa sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Va detto che Moro, a differenza di Quartucci, era già stato oggetto di attenzione degli inquirenti in una precedente attività d'indagine sulle attività della mafia calabrese: con il fratello Giuseppe (anch'egli medico, all'epoca in servizio presso il turno del presidio sanitario di Bovalino), erano stati posti sotto intercettazione in quanto ritenuti parte di una rete di favoreggiatori del boss Antonio Pelle. In quell'occasione era già risultata una certa “familiarità” tra la 'ndrina e la famiglia Moro.

Per quanto riguarda i candidati al Consiglio regionale della Calabria Francesco Iaria e Vincenzo Cesareo, nessuno dei due risulterà eletto all'esito del voto amministrativo calabrese del 29 e 30 marzo 2010. Il primo, nello sviluppo delle indagini conseguenti alle intercettazioni nell'abitazione di Giuseppe Pelle (cd. “Operazione Reale 3”), verrà arrestato nel dicembre 2010, ma definitivamente scagionato nel 2014 dall'accusa di corruzione elettorale, con sentenza della Corte di Cassazione. Il secondo non sarà coinvolto in alcun filone di indagine scaturente dalle predette intercettazioni, continuando a svolgere, con alterne fortune, il suo ruolo di direttore sanitario nell'ambito della sanità cosentina.

14 - I fatti e le notizie contenute nel presente paragrafo sono tratte dalle decisioni del procedimento penale in primo grado (Tribunale di Reggio Calabria, sentenza del G.U.P. del 1/10/2012), secondo grado (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sentenza n.11156 del 19/12/2013), e Cassazione (Cass. pen., sez.VI, sentenza n.6062 del 10/2/2015), ad eccezione di quelle relative alla vicenda processuale di Francesco Iaria, contenute in altre pronunce della Corte di Cassazione.

L'UOMO CHE PORTA IL TROLLEY

1 – DIVENTARE COMMERCIALISTA

Il commercialista è un professionista specializzato in ambito commerciale, fiscale e tributario. Grazie a tali competenze può tuttavia svolgere attività anche in altri campi, quali ad esempio la consulenza professionale ad imprese e società in tema di controllo di gestione o in materia di lavoro.

Chi ambisce a tale ruolo deve anzitutto conseguire una laurea nelle materie economiche, che i nuovi ordinamenti universitari riconoscono nella **laurea in scienza dell'economia** o nella **laurea in scienze economiche aziendali**; in quanto lauree magistrali o specialistiche, sono conseguite al termine di un ciclo di studi universitari di durata quinquennale. Prima della riforma dei corsi universitari (introdotta dal decreto n.509 del 1999 dell'allora Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica), era possibile aspirare al titolo di commercialista anche con la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, a conferma della varietà delle conoscenze e competenze richieste alla figura professionale in discorso; oggi, al contrario, l'estrema tecnicità e complessità delle materie trattate non consiglia più di "aprire" all'acquisizione del titolo attraverso percorsi di laurea che non siano strettamente legati alle scienze economiche.

Dopo gli studi universitari, il neolaureato inizia un periodo di pratica: si tratta del **tirocinio commercialista**, da svolgere presso lo studio professionale di un dottore commercialista che sia iscritto all'albo da almeno 5 anni. A tal fine, il praticante si iscrive alla sezione A del registro dei tirocinanti, tenuto presso la sezione territoriale del relativo Ordine (la sezione B riguarda invece il ruolo dell'esperto contabile, diversa da quella del dottore commercialista sebbene le due figure siano riunite sotto un unico Ordine professionale).

Per quanto riguarda il periodo di pratica, esso è stato riformato a partire dal gennaio 2012, riducendosi da 36 a 18 mesi, con la possibilità di effettuare i primi sei entro l'ultimo anno di studi universitari.

Secondo la definizione data dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.143 del 7 agosto 2009, il tirocinio per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista consiste in *“un periodo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione e deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione”*. Deve compiersi presso lo studio del dottore commercialista iscritto all'albo – o comunque, afferma il decreto, sotto la supervisione ed il controllo diretto dello stesso – e comporta la collaborazione del tirocinante allo svolgimento delle attività professionali. L'assiduità richiesta si concreta nella presenza dello stesso presso lo studio (o altro luogo ove si realizza il controllo del professionista) per almeno 20 ore settimanali.

Il tirocinante – previo parere favorevole del “dominus” – può svolgere all'estero, presso un soggetto che eserciti una professione equiparata a quello di dottore commercialista, sino a sei mesi del periodo complessivo di pratica. Esso non può però coincidere con il semestre di tirocinio (eventualmente) effettuato prima della laurea, ma solo seguirlo.

Come espressamente previsto dal decreto del M.I.U.R. n.143/09, il tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti, ed il riconoscimento di una borsa di studio al praticante è a totale discrezione del professionista. Tuttavia, il più recente aggiornamento del codice deontologico (su cui si tornerà oltre) prevede un rimborso spese forfettario da concordare all'inizio del tirocinio e, nei casi in cui l'apporto del tirocinante abbia rilevante valore e utilità per lo studio professionale, il riconoscimento in suo favore di ulteriori somme a titolo di borsa di studio.

Il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – che ha riformato gli ordini professionali e, tra l'altro, la regolamentazione dei tirocini – non modifica la normativa sopra riportata. Ma ha introdotto una novità: la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio attraverso appositi corsi di formazione (anche tale semestre non può coincidere con i sei mesi “anticipati” di tirocinio, cioè precedenti al conseguimento della laurea); il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha reso concreta tale possibilità nel 2016, con proprio regolamento – pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia – che la fa decorrere dal 1° gennaio 2017.

Al termine dei 18 mesi di pratica, il certificato di compimento del tirocinio (rilasciato dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente) permette al tirocinante l'accesso all'**esame per l'abilitazione professionale**. Esso si svolge in due sessioni annue – solitamente a giugno e a novembre – e prevede il superamento di tre prove scritte: la prima verte su materie economiche quali la ragioneria generale ed applicata, la revisione aziendale, la tecnica industriale e commerciale, bancaria, professionale, la finanza aziendale; la seconda ha carattere giuridico, abbracciando materie come diritto commerciale, fallimentare, tributario, del lavoro e della previdenza sociale, nonché il diritto processuale civile; la terza prova (di taglio pratico rispetto alle precedenti) consiste in un'esercitazione sulle materie menzionate o nella redazione di atti riguardanti il contenzioso tributario.

Superate le prove scritte, il candidato all'abilitazione professionale deve affrontare un esame orale che aggiunge alle materie già indicate anche l'informatica, l'economia e la politica economica, la matematica, la statistica, la deontologia professionale.

Al definitivo superamento delle prove scritte e orali, l'aspirante è abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista. Ne consegue, su apposita domanda, l'iscrizione alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso la sezione dell'Ordine sita nell'ambito territoriale ove si intende esercitare la professione. Contestualmente, il neo iscritto provvede a segnarsi presso il Registro delle Imprese e ad aprire partita Iva, oltre che all'iscrizione presso l'Inail e la Cassa di previdenza per la gestione dei contributi previdenziali.

In conclusione, nonostante il dimezzamento del previsto periodo di pratica, il percorso per divenire commercialista resta considerevolmente lungo. È solo dopo un certo numero di anni d'esercizio che la professione in discorso consente un ritorno economico di rilievo. Sin dall'inizio, tuttavia, ad attrarre un consistente numero di aspiranti è la possibilità di padroneggiare una disciplina complessa e articolata, la cui richiesta appare sempre più legata ad un ruolo di consulente specializzato a beneficio di piccole, medie, ma anche grandi, realtà aziendali e commerciali.

2 – LA DEONTOLOGIA DEL COMMERCIALISTA

L'art.29 del decreto legislativo n.139 del 28/6/2005 – che ha tra l'altro istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (dall'unione dell'Ordine

dei dottori commercialisti e del Collegio dei ragionieri e periti commerciali) – assegna al Consiglio nazionale l'adozione e l'aggiornamento del **codice deontologico** di categoria.

Dopo l'originaria introduzione di tale codice nel 2008, il Consiglio ha proceduto all'approvazione della più recente versione nella seduta del 17 dicembre 2015 (con entrata in vigore alla data del 1° marzo 2016).

Nessuna norma in essa contenuta prende espressamente in esame la questione dei rapporti tra il commercialista e la criminalità organizzata di stampo mafioso. Richiami a generici obblighi di rispetto delle leggi e ad un'azione improntata ad integrità, onestà e correttezza sono all'art.6 del codice, mentre riferimenti a specifiche situazioni riguardano i rapporti con i pubblici uffici (che devono essere improntati al rispetto per le pubbliche funzioni: art.38), e l'utilizzo di cariche pubbliche (che non deve essere occasione per perseguire vantaggi professionali per sé o per altri: art.41).

3 – UN COMMERCIALISTA

Il momento dell'azione, per **Titta DI GIROLAMO**, è segnato dall'apparizione di una valigia: due colpi netti alla porta della sua stanza d'albergo lo avvisano che è proprio lì davanti, sul pianerottolo. Aprendo l'uscio – e scambiato un cenno d'intesa con una giovane donna che subito si dilegua – non deve far altro che portare dentro il trolley. La donna dispone di una copia delle chiavi che aprono la stanza del dottor Di Girolamo: se lui è fuori, la consegna avviene comunque, e troverà il bagaglio dietro la porta al suo rientro.

Quell'appuntamento si realizza una volta o due a settimana.

Per il resto, la vita del commercialista Di Girolamo scorre ripetitiva, senza molto da fare se non passeggiare tra le vetrine dei negozi di Lugano (città svizzera situata nel Canton Ticino, dove la lingua italiana è lingua ufficiale), fermarsi a contemplare il lago dalle terrazze cittadine che vi si affacciano, tenersi occupato in lunghe meditazioni solitarie nella sala dedicata alla clientela dell'albergo o, al più, in qualche partita a carte con chi di quel luogo è ospite permanente. Tra questi, i precedenti titolari: un'anziana coppia di nobili costretti – dalla progressiva diminuzione del proprio patrimonio – a cederne la proprietà per conservare quella della sola stanza in cui vivono (peraltro confinante proprio con quella di Di Girolamo).

Egli stesso, d'altronde, è tra gli ospiti permanenti dell'albergo, per dieci anni. E per dieci anni, ogni primo del mese, si reca nell'ufficio del direttore per consegnare l'assegno equivalente all'affitto della stanza, con una puntualità assolutamente in linea con il Paese nel quale è finito a vivere.

La quotidiana routine di Titta Di Girolamo è turbata da pochi avvenimenti, il più importante dei quali è, come detto, l'arrivo della valigia nella sua stanza. A quel punto il commercialista si cambia d'abito, impugna il bagaglio e scende nel garage sotterraneo dell'albergo, dove è parcheggiata la sua auto di grossa cilindrata, una BMW munita di antifurto a codice numerico e con targa del Canton Ticino n. TI38209. Alla guida, percorre poche centinaia di metri, sempre gli stessi, sino alla più vicina sede del "Credit National". I fattorini, che lo attendono nel garage, lo accompagnano alla stanza dove è atteso dal direttore dell'istituto di credito, e dove pochi e fidati impiegati si incaricano del conteggio dei milioni di dollari contenuti in ciascuna valigia, perché, al termine dell'operazione, siano depositati sul conto bancario intestato al commercialista.

Titta Di Girolamo è un professionista al servizio della famiglia Lo Riccio, potente clan siciliano il cui capo, il latitante Nitto Lo Riccio, è membro della "commissione" di Cosa nostra. Per conto della famiglia mafiosa, Di Girolamo ha investito centinaia di milioni.

La presenza di professionisti che offrono la propria opera di consulenti e intermediari finanziari a beneficio delle attività economiche mafiose, degli investimenti dei clan o di singoli affiliati, è un dato giudiziariamente acquisito. Si parla, nella maggior parte dei casi, di *"soggetti appartenenti alla finanza d'avventura, che controllano i canali attraverso cui il denaro 'sporco' viene riciclato e reinvestito nel settore legale"* ⁽¹⁵⁾, e tuttavia di individui che non sarebbe esatto collocare al servizio esclusivo della criminalità organizzata: si tratta piuttosto di professionisti specializzati nell'intraprendere e gestire attività altamente speculative (e redditizie), sia lecite che illecite. In quest'ultimo caso, il loro coinvolgimento è finalizzato al compimento di operazioni illegali – come tali ricadenti a pieno titolo in fattispecie di criminalità finanziaria – così come di atti formalmente legali ma sostanzialmente illegali (in quanto chi si muove sul mercato è perfettamente conscio delle "qualità" personali di chi gli dà mandato ad agire).

15 - Rocco SCIARRONE, 2009, cit., pagg. 38-39.

Si capisce perché, tra le varie figure del mondo del professionismo intellettuale, quella del commercialista disponga delle specifiche competenze necessarie a vedersi affidate le risorse economiche delle cosche.

La disamina delle pronunce di Cassazione evidenzia le diverse occasioni di ricorso a tali competenze: si va dall'apertura di una nuova attività commerciale al tentativo di infiltrazione criminale in un certo settore di mercato, dalla commissione di reati riconducibili ad attività economiche svolte in forma di impresa individuale o di società (laddove l'abilità richiesta al professionista è di porre in essere tutti gli accorgimenti atti a "coprire" o sfumare l'illiceità della condotta) sino alla distrazione di patrimoni mafiosi di singoli o clan; tenendo conto che, sotto tale aspetto, un posto sempre più rilevante è occupato dalle operazioni di intestazione fittizie di beni, eseguite nel tentativo di sottrarsi a una legislazione statale di aggressione alle ricchezze e ai patrimoni mafiosi che negli ultimi decenni – dati i risultati ottenuti – costituisce uno dei principali fronti di lotta alla criminalità organizzata.

Dunque, gli esponenti della finanza d'avventura si pongono come insostituibile elemento di un quadro criminale che origina dall'incapacità delle cosche e dei clan di creare e gestire un meccanismo stabile ed autonomo (ovvero "interno") di riciclaggio dei proventi di attività illecite, con tutte le implicazioni che ne conseguono: *"Incapaci di ripulire denaro sporco per proprio conto, gli affiliati di organizzazioni criminali sono costretti a dare credito ad individui che hanno un background culturale, professionale e sociale assai lontano da quello dei membri di un gruppo criminale tradizionale. Per soddisfare le proprie esigenze finanziarie, i raggruppamenti della criminalità tradizionale, e specificatamente le cosche appartenenti a Cosa Nostra, non possono mettere in atto le abituali procedure di selezione, basate sulla lunga osservazione e sul controllo meticoloso del curriculum vitae personale e familiare del 'candidato' allo scopo di stimarne l'affidabilità criminale; né sono in grado di valutare le competenze e conoscenze finanziarie della controparte. In una fase cruciale del ciclo economico illecito – quello del riciclaggio del denaro sporco – i gruppi criminali devono aver fiducia in 'altri', in estranei, in un ambiente come quello dei mercati illegali dove la clandestinità degli scambi rende assai elevato il costo delle transazioni e dove manca un ordinamento giuridico formale che tuteli la sicurezza dei contratti".*⁽¹⁶⁾

16 - Letizia PAOLI, "Criminalità organizzata e finanza d'avventura", in Rassegna italiana di sociologia, Ed. Il Mulino, 1993, n.3, pagg. 391 e ss.. L'articolo offre un'acuta analisi dei rapporti della cd. "finanza d'avventura" con le mafie, collocando il fenomeno nel quadro internazionale. In tal modo

In altre parole, posta la necessità irrinunciabile di ripulire/reinvestire i proventi di attività illecite, all'inidoneità dei clan criminali a provvedere alla "internalizzazione del momento del riciclaggio" ⁽¹⁷⁾ pare giocoforza conseguire il ricorso a chi ha accesso e familiarità con determinati canali di "lavaggio" del denaro, accrescendo tuttavia anche determinati rischi di conflittualità tra le parti (specificamente legati alle loro stesse caratteristiche e "competenze") ⁽¹⁸⁾. Un rapporto tra due diversi ambiti criminali – quello finanziario e quello mafioso – che, anche in virtù di quanto concretamente emerso in ambito giudiziario, non pare immune da contraddizioni e tensioni.

Il profilo di Titta Di Girolamo rientra appieno tra quelli dei soggetti appartenenti alla finanza d'avventura. Ha intrapreso la professione di

l'autrice può preliminarmente esaminare una serie di contesti e strumenti particolarmente "fertili" per il compimento di traffici illeciti e riciclaggio di denaro (dal mercato delle armi a quello degli stupefacenti, dai paradisi fiscali alle "società-ombra"), che le consentono di indirizzare il discorso non più su singoli finanziari o professionisti, ma su interi "organismi" funzionali ad obiettivi di criminalità finanziaria e all'intreccio con fenomeni di criminalità organizzata. Ciò viene bene evidenziato in un paragrafo specificamente dedicato al ruolo svolto dal Banco Ambrosiano nelle attività finanziarie illecite che in un dato momento storico si sono sviluppate sullo scenario italiano e internazionale: l'analisi rende "assai plausibile l'ipotesi che le famiglie-impresе di Cosa Nostra abbiano usato a lungo la rete di filiali e consociate estere del Banco, per il tramite di mediatori e prestanome, allo scopo di riciclare i proventi delle proprie attività illecite e che abbiano acquisito una rilevante partecipazione azionaria nel Banco per poter piegare la banca ai propri fini criminali" (principale riferimento della Paoli relativamente all'ingerenza della mafia siciliana nell' "affaire Ambrosiano" – pagg. 411 e 412 dell'articolo citato – è il libro di Maria Antonietta CALABRO', "Le mani della mafia. Vent'anni di finanza e politica attraverso la storia del Banco Ambrosiano", Edizioni Associate, Roma, 1991). Può essere utile, nell'ambito della presente ricerca, ricordare che fu Roberto Calvi ad amministrare le operazioni di reinvestimento delle ricchezze mafiose attraverso l'istituto bancario, prima in qualità di direttore generale e poi di presidente dello stesso: in gioventù aveva conseguito il titolo di ragioniere e si era iscritto alla facoltà di economia e commercio, i cui studi non portò a termine per lo scoppio della Seconda guerra mondiale.

17 - Una internalizzazione che la PAOLI (cit., pag. 415) individua come la strategia più razionale per le "impresе" mafiose sul lungo periodo, e che a suo avviso potrebbe realizzarsi "tramite la cooptazione di criminali dal colletto bianco o l'acquisizione del controllo diretto di banche e società finanziarie da parte di boss o di loro prestanome". Dal punto di vista di chi combatte i fenomeni di compenetrazione tra delittuosità finanziaria e criminalità organizzata, un siffatto "salto di qualità" strategico costituirebbe una seria insidia, costringendo con molta probabilità ad un ripensamento delle tecniche di contrasto alle mafie sul versante economico-finanziario.

18 - In tal senso, il rapporto tra mafie e mondo del professionismo si arricchisce di un interessante riflessione che, almeno entro certi limiti, sembra sovvertire i "naturali" rapporti di forza tra i soggetti. Il relativo spunto – che non può essere compiutamente sviluppato in questa sede – è rinvenibile in Rocco SCIARRONE, cit., pag.39: "Alcune vicende giudiziarie mostrano che i mafiosi, proprio per le loro scarse capacità tecniche e imprenditoriali, sono costretti ad avvalersi di queste competenze specifiche, ma corrono il rischio che la gestione dei loro capitali venga monopolizzata dagli stessi professionisti cui si rivolgono e che non sempre riescono a controllare (salvo ricorrere poi all'uso della violenza)".

Sulla medesima scia le considerazioni di Letizia PAOLI, cit., pag. 412: "Non appena il fragile rapporto di fiducia che lega i professionisti della finanza d'avventura ai mafiosi si incrina, questi ultimi, per sanzionare il non-rispetto dei patti e ogni altra infrazione alle regole del gioco, fanno ricorso a quella che è una loro prerogativa esclusiva: l'uso professionale della violenza".

commercialista, accumulando un'esperienza che gli consente di gestire notevoli investimenti in Borsa (ama ricordare, tra l'altro, di aver negoziato l'acquisto di una petroliera per conto di soggetti terzi). Quando si profila la possibilità di investire denaro di Cosa nostra, ritiene asetticamente di utilizzare anche su tale fronte le proprie capacità, senza la minima intenzione di oltrepassare la soglia che lo renderebbe organico alle cosche: egli si vede come un "semplice" professionista al servizio della mafia.

Il problema nasce quando, in appena due ore, investe 250 miliardi di lire italiane per conto del clan Lo Riccio e ne perde 220. Il capocosca capisce che il commercialista si è avventurato in un'operazione sbagliata ma che non si è appropriato di patrimoni della mafia ⁽¹⁹⁾: decide allora di ringraziarlo, e di "riutilizzarlo" come ultimo anello della catena di corrieri adibita al deposito dei capitali illecitamente accumulati, terminale della cosca Lo Riccio verso le banche svizzere.

Da un momento all'altro, Titta Di Girolamo si separa di fatto dalla famiglia – moglie e tre figli – e viene spedito a Lugano, stipendiato dalla mafia esclusivamente per compiere il tragitto che va dalla propria camera d'albergo alla sede cittadina del "Credit Nationale". È una condizione di quasi totale restrizione: sebbene non gli venga impedito di contattare telefonicamente i propri familiari, o anche di farsi raggiungere sul posto, Di Girolamo deve restare "a disposizione" (come nella specifica occasione in cui è costretto ad ospitare nella propria stanza d'albergo due killer venuti dalla Sicilia per compiere un omicidio). Una condizione che impone al professionista di rendersi quanto più anonimo possibile: alle domande del direttore dell'albergo e degli occasionali clienti con cui scambia qualche parola, risponde genericamente di essere lì per affari.

La scelta obbligata di un'esistenza routinaria si riflette persino nei due diversivi che Di Girolamo si concede, in qualche modo contrapposti l'uno all'altro: il lavaggio annuale del sangue in una clinica del posto e l'uso metodico di eroina una volta a settimana (pratica, quest'ultima, che risale già al periodo di esercizio della professione di commercialista). Viene periodicamente rifornito dei quantitativi di droga necessari da una persona che contatta via telefono, ma che non vede mai.

È la decisione di iniziare ad uscire con una ragazza (una dipendente dell'albergo) a rompere gli equilibri che il professionista si è imposto in dieci anni di

19 - I termini della vicenda sembrano riecheggiare quanto detto nella nota precedente, a proposito dei diversi rischi che ciascuna delle parti si accolla nell'accettare il connubio tra criminalità finanziaria e criminalità organizzata di stampo mafioso.

permanenza a Lugano. Sottrae 100.000 dollari da una delle valigie che gli vengono recapitate: la banca, all'atto della consegna del denaro, verifica l'ammancio ma decide di coprire la cifra pur di non perdere il cliente.

L'episodio è solo la spia della ribellione del commercialista al ruolo che la mafia gli ha imposto per fargli salva la vita: poco dopo, Titta Di Girolamo si rifiuta di depositare i nove milioni di dollari contenuti in una valigia, comunicando questa sua decisione a Pippo D'Antò, luogotenente di Nitto Lo Riccio. Tramite lo stesso D'Antò, viene immediatamente convocato in Sicilia e, per ironia della sorte, condotto ancora una volta in un albergo: una parte della commissione di Cosa Nostra lo attende nella sala convegni dell'hotel "New Europe". È Nitto Lo Riccio in persona a prendere atto del rifiuto di restituire la valigia, e a disporre di conseguenza che il conto corrente aperto a nome di Di Girolamo venga estinto ed intestato ad altra persona.

Al termine dell'incontro, il commercialista viene condotto in una cava isolata e lì ucciso. Titta Di Girolamo ha appena compiuto 50 anni. ⁽²⁰⁾

20 - Per le fonti della vicenda narrata nel presente paragrafo si rinvia al penultimo capitolo ("Scelte di mafiosità").

IL “TRIUMVIRO”

1 – DIVENTARE INGEGNERE

Terminate le scuole superiori, l'iscrizione al corso universitario di laurea in ingegneria rappresenta il primo passo per intraprendere la professione di ingegnere. Con il Decreto n.509 del 1999, emanato dall'allora Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la riforma dei corsi universitari ha portato ad una suddivisione degli studi ingegneristici in tre settori: ingegneria civile ed ambientale, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione. Nei primi due anni l'aspirante ingegnere si misura con gli esami di base, mentre dal terzo anno affronta quelle discipline che caratterizzano (e diversificano) i singoli indirizzi.

Per chi vuole proseguire con l'ulteriore biennio di studi, si apre la scelta tra ben diciassette indirizzi: nel settore civile e ambientale ci si può ad esempio specializzare in ingegneria edile o ingegneria per l'ambiente e il territorio; nel settore industriale si va dalla ingegneria aerospaziale a quella chimica, dalla ingegneria energetica e nucleare all'ingegneria navale, etc.; infine, nel settore dell'informazione, si può tra l'altro optare per l'ingegneria delle telecomunicazioni, l'ingegneria elettronica, l'ingegneria informatica.

Va dunque rimarcata una prima differenza tra chi, superando il triennio di laurea magistrale, consegue il titolo di ingegnere junior in funzione della macroarea scelta – sarà dunque ingegnere civile e ambientale junior o ingegnere industriale junior o ingegnere dell'informazione junior – e chi, avendo assolto l'intero ciclo quinquennale di studi e conseguito la laurea specialistica, potrà fregiarsi del titolo di **ingegnere** (sempre in relazione ai predetti settori).

Ciò avviene dopo il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione, che non deve necessariamente essere preceduto da un periodo di tirocinio: il d.P.R. n.328/2001, che disciplina l'ammissione all'esame di Stato (non

solo per gli ingegneri ma per varie professioni, per lo più “tecniche”), prevede infatti all’art.6 che l’effettuazione di un tirocinio sia requisito di ammissione solo ove previsto, e che in tal caso se ne possa stabilire lo svolgimento durante il corso di studi (in parte o per intero). Ne consegue come l’ingegnere possa affacciarsi al lavoro in età più giovane rispetto ad altre categorie professionali.

L’esame di Stato è previsto in due sessioni annuali, solitamente collocate nei mesi di giugno e novembre, ed è articolato in quattro diverse prove: la prima è una prova scritta concernente le materie caratterizzanti il settore di attività professionale prescelto; la seconda è una prova scritta nelle materie relative alla classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; la terza prova, orale, verte sulle discipline già oggetto di prova scritta, oltre che sulla legislazione e sulla deontologia professionale; l’ultima è una prova pratica di progettazione nelle materie attinenti alla classe di laurea che corrisponde al percorso formativo specifico.

Le quattro prove sono identiche per aspiranti ingegneri e aspiranti ingegneri junior, salvo il fatto che, per questi ultimi, la seconda e la quarta prova sono affrontate su una materia relativa non alla classe di laurea specialistica (non avendola intrapresa) ma all’ambito disciplinare del percorso formativo specifico; tale materia, secondo quanto stabilisce l’art. 48 del già menzionato d.P.R. 328/2001, viene scelta dallo stesso candidato ingegnere junior.

Le prove d’esame si svolgono in un arco temporale di pochi mesi (non si va oltre il semestre), tenuto conto che le due prove scritte – e la pubblicazione dei relativi risultati – precedono lo svolgimento dell’esame orale e la prova pratica (o “grafica”). Il risultato negativo ad una delle prove precedenti preclude la possibilità di sostenere quelle che seguono; ma l’insuccesso nella sessione non impedisce all’aspirante ingegnere di partecipare a quella immediatamente successiva.

Al definitivo superamento delle prove d’esame consegue l’**abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere** che, come si è già detto, è necessaria per l’iscrizione all’albo (diviso nelle sezioni A e B, dove sono rispettivamente iscritti gli ingegneri e gli ingegneri junior).

Per poter lavorare, tuttavia, l’iscrizione non è obbligatoria. Non è un caso che la maggior parte dei soggetti abilitati non si iscriva all’albo (e dunque all’Ordine): l’attuale tendenza, che non conosce diminuzione per il numero annuo di nuovi ingegneri, vede invece un costante calo delle iscrizioni.

In conclusione, nonostante l'innegabile difficoltà di alcuni ambiti di studio, è notevole l'attrattiva che la professione in discorso continua ad esercitare: gli aspiranti ingegneri sono in aumento, così come il numero di chi consegue il relativo titolo. D'altronde l'ingegnere, a differenza di altri professionisti, inizia a lavorare molto presto (anche subito dopo essersi abilitato); né deve aspettare anni per vedere lautamente retribuito il proprio lavoro (con una particolare menzione per gli ingegneri petroliferi, che però devono sopportare il fatto di lavorare in luoghi lontani dalle grandi città).

In media, la categoria è tra le meglio pagate nel mondo delle professioni.

2 – LA DEONTOLOGIA DELL'INGEGNERE

Il **codice deontologico**, nella sua versione attuale, è stato deliberato nella seduta del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri del 9 aprile 2014. In tale sede si è provveduto a disporre gli adeguamenti al precedente testo, risalente all'anno 2006 (all'epoca già comprensivo delle previsioni normative che si avrà modo di vedere).

Tra i codici etici presi in esame nella presente ricerca, quello degli ingegneri appare il più equilibrato tra le diverse esigenze: nei suoi 23 articoli – preceduti da un consistente preambolo sui principi ispiratori dell'attività – vengono regolamentati i rapporti interni (del professionista con l'Ordine ed i suoi organi, nonché con i propri colleghi) e, in pari spazio, quelli con i committenti e gli altri soggetti esterni con cui si viene a contatto nella quotidiana attività.

Sin dalla premessa, si specifica che *“è dovere deontologico primario dell'ingegnere (...) sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto o indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale”*. L'art.1 aggiunge che lo svolgimento della stessa attività è ispirato al rispetto di leggi e regolamenti dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario, e funge da premessa per il successivo art.5 del codice (rubricato **“Legalità”**), il cui paragrafo terzo dispone come segue:

“Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare”.

È una norma comportamentale la cui formulazione rende immediatamente percepibile lo sforzo compiuto dalla categoria allo scopo di delimitare il fenomeno e renderlo effettivamente perseguibile da un punto di vista disciplinare. Come tale, vale la pena esaminarla nello specifico.

Oggetto della previsione è “*ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti*”. Alla partecipazione, quale comportamento senza dubbio contrastante con l’etica professionale in quanto recante un contributo attivo ai disegni criminali, la norma affianca la contiguità: in tal modo – e nell’espressa condanna di “*ogni forma*” nella quale possono concretizzarsi i due atteggiamenti – l’Ordine degli ingegneri rigetta condotte che, diversamente, potrebbero essere rivendicate come “neutre” (si pensi, ad esempio, all’attività di chi, nel normale svolgimento della propria prestazione professionale, si limita a fingere di “non sapere” per chi la sta svolgendo o in relazione a quale tipo di commessa). Riveste inoltre notevole importanza il fatto che la norma riferisca la partecipazione e la contiguità ad “*affari illeciti*”; in tal modo sembra potersi ovviare ad una criticità ben nota e delicata, che ha invece costituito “inciampo” per quegli organismi di categoria che nei codici deontologici hanno fatto espresso riferimento a reati (o comunque hanno posto in connessione diretta profili disciplinari e di rilevanza penale): di fronte a simili formulazioni, infatti, è forte la tentazione di posticipare l’avvio di ogni procedimento interno all’emissione di una sentenza penale (quantomeno) di primo grado da parte di un tribunale, ma più spesso anche della definitiva pronuncia della Corte di Cassazione ⁽²¹⁾. La previsione dell’art.5 del Codice deontologico degli ingegneri sembra invece, sotto tale aspetto, lasciare ai membri del collegio di disciplina una maggiore libertà di valutazione in relazione al singolo episodio che venga al loro esame.

Gli “*affari illeciti*” cui la medesima previsione si riferisce sono quelli “*a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare*”. Si legge chiaramente, in tale inciso, la volontà di estendere quanto più possibile il ventaglio di condotte assoggettabili a valutazione in sede disciplinare, pur se resta logicamente necessaria la dimostrazione che l’affare illecito sia stato intrattenuto con determinati soggetti.

21 - “*Ci sono fatti gravi passati al vaglio di giudici di primo e di secondo grado e quindi accertati in sede penale e il piano della moralità del professionista non ne esce scalfito, minimamente. Ci sono intercettazioni che a leggerle fanno venire i brividi ma non riguardano, a quanto pare, l’etica del professionista. È così che la maggioranza degli Ordini professionali svolge il ruolo di vigilanza sul comportamento dei propri iscritti? Va in stand-by? È questa la loro cifra morale? Eppure gli Ordini sono nati proprio per reprimere gli abusi e le mancanze degli iscritti.*”
A.M. Calì, cit., pag.34.

La partecipazione o la contiguità ad affari illeciti che implicano una “partnership” dell’ingegnere con clan o soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, o comunque dediti al malaffare, costituiscono a suo carico una violazione disciplinare “grave” e “lesiva” per l’intera categoria. L’opportuno riferimento alla gravità comporta che – a differenza di altro tipo di condotte di rilevanza disciplinare – non vi sia alcun margine di valutazione in ordine alla gradazione da dare al fatto commesso: il coinvolgimento in attività criminali è da ritenersi un fatto sempre grave dal punto di vista disciplinare. E lesivo della rispettabilità dell’intera categoria: ciò che – anche in presenza delle norme generali sulla partecipazione di enti rappresentativi al processo penale – apre ancor più all’utilizzo, da parte dell’Ordine, della costituzione di parte civile contro i professionisti collusi o contigui.

Così analizzato l’art.5 del Codice deontologico degli ingegneri, vale la pena ricordare che la stessa norma può considerarsi in qualche modo “rafforzata” da quanto riportato nel terzo paragrafo dell’art.17 (“Rapporti con le istituzioni”), secondo cui *“L’ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri”*.

3 – UN INGEGNERE

Nell’aprile del 1993, ad un numero verde antirackett giunge la telefonata di un certo Giuseppe Bellanca, un “padroncino”. Con tale espressione si indica solitamente quel titolare di ditta di autotrasporti che, pur non avendo una particolare organizzazione aziendale né dipendenti, è in grado di effettuare regolare trasporto di merci o materiali per conto terzi in quanto ha la disponibilità di un mezzo idoneo.

Bellanca possiede un’autobetoniera e ha un contratto con la ditta Calcestruzzi s.p.a. per il trasporto di conglomerato cementizio in cantieri avviati alla realizzazione di un’opera pubblica: si tratta dello svincolo di Pietrapersia sulla strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela. Finché è assegnato alle consegne del materiale sul cantiere CL1 (“Caltanissetta 1”), non ha di che recriminare: a fronte di un compenso che in provincia di Caltanissetta assomma normalmente a lire 8500 per ogni metro cubo trasportato, il pagamento contrattualmente pattuito di 8250 lire risulta comunque remunerativo. Il problema sorge quando la Calcestruzzi s.p.a., in forza del contratto

già firmato, lo indirizza alle consegne sul cantiere CL2: il corrispettivo, formalmente immutato, viene gravato dalla successiva “restituzione” di 2000 lire per metro cubo, in forza di una nuova condizione unilateralmente imposta (sebbene nemmeno presente in contratto).

Pochi giorni dopo, il 19 aprile, Giuseppe Bellanca viene intercettato alla guida del mezzo da agenti di polizia, per un controllo su strada. Il suo stato d’animo, non certo sereno, lo spinge a mostrare agli agenti un mazzetto di banconote ammontanti a 2.200.000 lire, la gran parte delle quali verserà di lì a poco nelle mani di personale della società Calcestruzzi s.p.a.: non sa esattamente chi verrà a riscuotere la somma, ma si tratta di un “adempimento” che nell’ultimo semestre ammette di aver effettuato più volte.

Gli agenti non devono far altro che fotocopiare le banconote (e il relativo numero di serie), restituirle all’autotrasportatore e sequestrarle poco dopo dalle mani del geometra Cali, capocantiere per la Calcestruzzi s.p.a. nel cantiere CL2, che si è presentato al Bellanca per riceverle. È l’episodio che permette di avviare le indagini e, in poche settimane, ricostruire l’intero sistema di rapporti tra i “padroncini” operanti sul cantiere dello svincolo autostradale ed i rappresentanti delle imprese coinvolte a vario titolo nei lavori.

La gara d’appalto per la realizzazione dello svincolo di Pietrapersia è stata indetta dall’A.N.A.S. ed aggiudicata all’Astaldi s.p.a., la quale, per la fornitura di conglomerato cementizio (calcestruzzo) sui cantieri, ritiene di avvalersi della Calcestruzzi s.p.a..

Quest’ultima, nella sua qualità di subappaltatrice della Astaldi, decide di servirsi quasi esclusivamente di autotrasportatori autonomi, che vincola a sé con un contratto standardizzato: esso individua anzitutto gli impianti presso cui i “padroncini” dovranno prestare la propria opera (riservando però alla società ogni successiva richiesta sull’impiego in altri impianti, anche situati in comuni diversi, in relazione alle “*necessità organizzative e produttive della committente*”); indica quindi il corrispettivo di cui beneficeranno gli autisti e la sua variabilità in relazione ai comuni serviti (non alle distanze percorse), con espresso divieto contrattuale di sindacare la “*convenienza dei viaggi richiesti*” e con la sanzione della risoluzione immediata del contratto in caso di rifiuto al trasporto. A rafforzare ulteriormente il vincolo tra la società e gli autotrasportatori vi è la circostanza che – in realtà – i soggetti reclutati non dispongono di un proprio mezzo di trasporto: le betoniere

vengono loro vendute dalla stessa Calcestruzzi s.p.a., la quale se ne riserva il dominio sino al pagamento di tutte le rate pattuite per l'acquisto.

È una situazione che i giudici d'appello descriveranno in modo netto: *“se c'era un momento in cui gli autotrasportatori potevano disporre di una (parziale) libertà di scelta contrattuale questo era il momento in cui si definivano gli accordi e si firmava il contratto”*; successivamente *“gli autotrasportatori dipendevano totalmente dalla Calcestruzzi. Stipulato il contratto la società si arrogava il potere di modificare patti e condizioni secondo le sue necessità e inclinazioni”*; in tal modo, *“la Calcestruzzi poteva rovinare economicamente il padroncino, oberato di tasse e cambiali, perché (...) l'unica libertà esistente, quella di lasciare il lavoro, era pur essa nelle mani della Calcestruzzi, perché solo questa poteva trovare un nuovo autotrasportatore, un nuovo acquirente al quale rivendere l'autobetoniera e al quale accollare il debito delle rate. Calcestruzzi aveva la possibilità, volendo, di punire i renitenti e i riottosi, gli infedeli, lasciandoli a casa senza lavoro e con le rate da pagare e con tutto il seguito di rovina economica che queste situazioni comportano”*.

La Calcestruzzi s.p.a., in forza del contratto stipulato con gli autotrasportatori, ha la possibilità di imporre due tipi di condizioni: quelle derivanti dalle clausole contrattuali e quelle non previste in contratto (che, grazie alle prime, possono comunque essere ingiunte con relativa facilità). Lo spostamento dei “padroncini” dal cantiere CL1 al cantiere CL2 costituisce una condizione del primo tipo (in quanto l'azienda subappaltatrice si è contrattualmente riservata il potere di variare, a semplice richiesta, il luogo di trasporto del materiale), ma porta con sé quella condizione del secondo tipo consistente nel chiedere, sulle complessive 8250 lire corrisposte per metro cubo trasportato, la successiva restituzione di 2000 lire.

È la circostanza che genera malumori nei diversi autotrasportatori assegnati alla consegna di calcestruzzo sul cantiere “Caltanissetta 2”, ma che è il Bellanca in particolare a vivere come un'insopportabile prevaricazione: avendo appreso di tale condizione tempo dopo aver concluso il contratto – e trovandosi a dover sopportare una “decurtazione” del corrispettivo che non soffriva nel cantiere di originaria assegnazione – decide di denunciare il fatto al numero verde antiracket.

Le indagini dimostrano che le rilevanti somme “rimborsate” vengono quasi esclusivamente consegnate nelle mani di due soggetti appartenenti alla Calcestruzzi s.p.a.: il geometra Santo Cali, nella sua qualità di capocantiere, e il geometra

Francesco Lo Prete, capoarea per i lavori di zona subappaltati alla società dalla ditta Astaldi. Nessuno dei due, tuttavia, trattiene il denaro ricevuto: il terminale di quanto indebitamente richiesto ai “padroncini” (e da essi corrisposto per continuare a lavorare) è il funzionario dell’A.N.A.S. Michele Nucci, assistente ai lavori di realizzazione dello svincolo di Pietrapersia. Il promotore del meccanismo corruttivo, invece, va ricercato nella catena gerarchica della Calcestruzzi s.p.a., al di sopra dei geometri Calì e Lo Prete: si tratta dell’ingegnere **Giovanni Maria Oreste BINI**, dirigente che ricopre il ruolo di responsabile societario per la regione Sicilia.

Così verificato il rispettivo coinvolgimento nell’indagine, i quattro soggetti vengono rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Caltanissetta.

Al netto del ruolo meramente esecutivo svolto dai due geometri della Calcestruzzi s.p.a., è da subito evidente che la partita si combatte tra il funzionario pubblico Michele Nucci e il dirigente della Calcestruzzi s.p.a. Giovanni Bini, e riguarda la ragione della provvista formata dalle somme restituite dai “padroncini”.

Visto il rifiuto dell’ingegner Bini di essere ascoltato dai giudici di primo grado, viene riassunto in dibattimento il verbale delle sue precedenti dichiarazioni: egli ha ammesso di essere a conoscenza del “prelievo” di somme dagli autotrasportatori (nel loro preciso ammontare), e di aver conseguentemente dato istruzioni ai propri collaboratori per la riscossione di tali somme in favore del Nucci. Costui, nelle dichiarazioni fatte da Bini, era andato a trovarlo più volte a Palermo, e si era sin dall’inizio offerto quale intermediario per la positiva conclusione delle trattative tra la Astaldi s.p.a. e la Calcestruzzi s.p.a. (in ordine al subappalto della fornitura di conglomerato cementizio sui cantieri). A contratto concluso, anche in virtù del suo futuro ruolo di direttore dei lavori sul cantiere CL2, Nucci aveva preteso dall’ingegner Bini un compenso pari al 2-3% dell’importo complessivo della fornitura. Al fine di prevenire atteggiamenti ostruzionistici del funzionario A.N.A.S., Bini aveva allora ritenuto opportuno ricavare la somma necessaria dalla riduzione del corrispettivo contrattuale dovuto agli autotrasportatori.

Nella versione del dirigente della Calcestruzzi s.p.a., dunque, la vicenda – che, sino all’arresto del geometra Calì in flagranza di reato, ha visto Michele Nucci incassare indebitamente circa 60 milioni di lire – ha una precisa matrice: si tratta di una storia di abuso di funzioni perpetrata dal dipendente (infedele) di uno dei maggiori enti di diritto privato a partecipazione pubblica ai danni di una società entrata nell’esecuzione di parte di un’opera d’interesse collettivo; abuso al quale la

medesima società ritiene di sottomettersi per non incorrere nei problemi che l'assistente di cantiere (ritenuta "*persona influente e intraprendente in seno alla sua azienda*") potrebbe crearle nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo. Ciò anche a costo di avanzare una pretesa illegittima ai danni di chi non può opporre un rifiuto (i singoli "padroncini"), e sui quali ricade, in definitiva, il costo economico dell'intera vicenda corruttiva.

Gli imputati Calì e Lo Prete, ascoltati in dibattimento, non fanno altro che confermare le dichiarazioni del loro superiore, raccontando delle "*pressanti richieste avanzate dal Nucci*" e del suo diretto controllo nella riscossione delle somme richieste ai trasportatori, di cui è l'esclusivo beneficiario.

Il 13 dicembre 1996, abbracciando nella sostanza la versione offerta da dirigenti e funzionari della Calcestruzzi s.p.a., il Tribunale di Caltanissetta condanna Michele Nucci per il reato di concussione, individuandolo come il promotore (e principale protagonista) della vicenda illecita. Giovanni Bini e i geometri Calì e Lo Prete, tratti a giudizio per l'ipotesi di estorsione nei confronti degli autotrasportatori, vengono invece condannati per il reato residuale di violenza privata: pur avendo esercitato una violenza morale per costringere i "padroncini" a restituire parte del legittimo guadagno, sostengono i giudici, non hanno tuttavia causato loro alcun danno ingiusto, poiché il residuo corrispettivo di lire 6250 a metro cubo è ritenuto in ogni caso remunerativo per gli autotrasportatori coinvolti.

L'ingegner Bini è condannato ad un anno di reclusione: pena che, data la sua esiguità (e l'assenza di precedenti in capo al professionista), è dichiarata sospesa.

La vicenda potrebbe chiudersi qui. Relativamente alle assoluzioni dal reato di estorsione, lo stesso atto di appello del pubblico ministero viene definito dai giudici di secondo grado "*scarno e incompleto*", quasi a far pensare che l'impugnazione della sentenza di primo grado sia sentita dalla pubblica accusa come un atto dovuto.

Ma i giudici la pensano in modo diverso. C'è una serie di dichiarazioni assunte in primo grado che il Tribunale non ha ritenuto di valorizzare ai fini della decisione; la Corte d'appello di Caltanissetta, invece, le giudica importanti, tanto da determinare una rilettura dell'intera vicenda: chi è davvero Giovanni Maria Oreste Bini? E qual è la reale natura della società per azioni Calcestruzzi?

Nel giudizio di primo grado è comparso innanzi al Tribunale il geometra Li Pera ⁽²²⁾, ex dirigente per la Sicilia di una società friulana (la Rizzani De Eccher) anch'essa subappaltatrice della Astaldi s.p.a. nell'ambito della realizzazione di lavori stradali. La sua testimonianza è illuminante riguardo ai meccanismi di assegnazione di appalti, subappalti e forniture nella Sicilia degli anni '80 e dei primi anni '90.

Li Pera sa bene, e non esita a dirlo, che nessuna delle relative procedure si svolge in regime di libera concorrenza (come la legge richiederebbe): tutto è deciso ad un livello più alto, sulla base di un'intesa tra vertici delle grandi imprese, degli enti pubblici interessati, della politica nazionale e regionale. Gli appalti che coinvolgono l'A.N.A.S., in particolare, sono basati su *“un accordo nazionale per la distribuzione a rotazione di tutti gli incarichi con pagamento di tangenti sia a Roma che a Palermo”*.

Il sistema degli appalti siciliani di quegli anni, in altre parole, consiste in *“un semplice accordo sulla distribuzione dei profitti derivanti da un investimento pubblico”*, che funziona anzitutto grazie a criteri concordati di rotazione dei beneficiari. Tra questi, puntualizza il geometra, la Calcestruzzi s.p.a. ha un ruolo di primo piano, essendo un “colosso” del settore (facente parte del gruppo Ferruzzi), uno dei più importanti fornitori di conglomerato cementizio a livello nazionale, un'impresa proprietaria del 60-70% degli impianti siciliani di produzione del calcestruzzo, dotata perciò di tale forza da inserirsi nel descritto sistema ed escludere ogni altra concorrente (*“insomma la Calcestruzzi uno se la trovava dappertutto”*).

In un meccanismo del genere – prosegue Li Pera – non è credibile che il subappalto aggiudicato alla società nell'ambito della realizzazione dello svincolo di Pietrapersia possa essere pilotato o condizionato *“da un elemento assolutamente non in grado di esprimere alcuna influenza, in una prospettiva di ripartizione strategica e controllata dei grandi appalti di opere pubbliche in Sicilia e connesse forniture, quale era l'assistente di cantiere Nucci”*. Le cose funzionano in altro modo: le spese di aggiudicazione della gara o della fornitura e l'adesione a clausole contrattuali limitatrici dei profitti vengono fronteggiate dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici attraverso la violazione delle norme di capitolato, a quel punto compensate da *“un modesto versamento aggiuntivo”* ai funzionari A.N.A.S. incaricati

22 - Vale la pena puntualizzare che nella sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che qui si cita, il geometra viene inizialmente individuato con il cognome Li Pera, mentre nella rimanente parte del testo come Lipera. Una ricerca sulle cronache locali dell'epoca sembra accreditare la prima dicitura come quella esatta.

di vigilare sulla regolare esecuzione del contratto, affinché “ammorbidiscano” o addirittura omettano i controlli.

La valorizzazione della testimonianza di Li Pera sarebbe di per sé già sufficiente a ribaltare il precedente inquadramento della vicenda ed il suo esito processuale: se *“le tangenti distribuite a pioggia nei cantieri erano elargizioni che non si basavano sulla minaccia o sul timore ma sulla consuetudine e su un collaudato sistema condiviso”*, ne discende che il margine di lucro riservato ai diversi Michele Nucci – gli *“oscuri dipendenti”* di enti pubblici o a partecipazione o controllo pubblico, come li definiscono i giudici – costituisce il prezzo della loro “solidarietà” al sistema, e del silenzio che ne rende possibile la perpetuazione e il massimo rendimento (e non la prova della concussione affermata dai giudici di primo grado).

Li Pera, conclude la Corte d’Appello, *“ha in definitiva descritto un sistema criminale, affascinante nella sua eleganza e nella pretesa di razionalità generale da cui pretende di essere supportato”*.

Da un sistema con tali caratteristiche può essere assente la criminalità organizzata?

È qui che si inseriscono le ulteriori dichiarazioni rese da due affiliati a Cosa Nostra, i quali hanno avuto un preciso ruolo nella gestione delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e, in un momento successivo, si sono determinati a collaborare con la giustizia: si tratta di Leonardo Messina e Angelo Siino. Il primo, incaricato di seguire appalti a livello locale, si è interessato specificamente della provincia di Caltanissetta. Per quanto riguarda Siino, invece, si parla di un personaggio di caratura superiore – non a caso ritenuto per anni “il ministro di Cosa Nostra per i lavori pubblici” –, che per conto del sodalizio si è occupato degli appalti A.N.A.S. nell’intera Sicilia.

Messina conferma quanto detto da Li Pera sul “potere” contrattuale della Calcestruzzi s.p.a.: il ruolo di assoluta monopolista nella fornitura di conglomerato cementizio in Sicilia deriva dal fatto che la società, pur estranea ad organizzazioni criminali, è in diretto contatto con i vertici regionali di Cosa Nostra. Non è un caso che in determinati frangenti – acquisti di impianti produttivi, assegnazioni di appalti o di fasi di lavoro, etc. – gli interessi della Calcestruzzi s.p.a. hanno finito per prevalere persino su quelli delle imprese mafiose locali.

Quando lo stesso Messina e i membri di alcune famiglie criminali del nisseno si rivolgono ai livelli più alti dell’organizzazione, lamentando l’eccessiva ingerenza

della Calcestruzzi s.p.a. nel settore degli appalti e l'impossibilità di esigere il "pizzo" dalla stessa, viene loro riferito che sono in gioco interessi diretti di Totò Riina. Una risposta generica, che tuttavia non ammette repliche sull'intoccabilità della società in quanto direttamente riferibile alla commissione regionale di Cosa Nostra.

Nelle sue dichiarazioni in udienza, Angelo Siino – stante il ruolo ricoperto nell'organigramma mafioso – ha la possibilità di essere ancora più specifico: in occasione dell'appalto per la costruzione della strada San Mauro-Gangi, gli viene comunicato che ne è stata decisa l'assegnazione alla Cisa (altra impresa del gruppo Ferruzzi), e ciò in quanto la Calcestruzzi s.p.a. ha da poco acquisito diversi impianti facenti capo ad uomini d'onore, mettendoli "al riparo" da provvedimenti di sequestro o confisca dell'Autorità giudiziaria. A Siino, tuttavia, risulta che aggiudicataria di quell'appalto dovrebbe essere altra impresa mafiosa, secondo quanto già deciso nell'ambito degli accordi di sistema sopra descritti.

Ottiene perciò un incontro con l'imprenditore edile Antonino Buscemi, uomo d'onore e fratello di Salvatore, capo mandamento della famiglia di Passo di Rigano: a quell'incontro Nino Buscemi si presenta insieme all'ingegner Giovanni Bini. Quando Angelo Siino fa presente che per l'appalto in questione ha concordato con l'onorevole Salvo Lima – referente in Sicilia della corrente andreottiana della Democrazia Cristiana – l'assegnazione ad altra impresa, Buscemi si altera e ribatte che non ci si può negare ad una richiesta proveniente dal vertice di Cosa Nostra.

Da quell'incontro, Siino esce con la consapevolezza che il professionista al fianco di Antonino Buscemi, dietro il paravento della formale rappresentanza della Calcestruzzi s.p.a., è in realtà il referente di tutte le imprese del gruppo Ferruzzi in Sicilia. La conclusione della vicenda gli risulta ancora più sorprendente: lo stesso Salvo Lima – che aveva raccomandato l'assegnazione dell'appalto per la costruzione della strada San Mauro-Gangi all'impresa di un certo Cataldo Farinella, uomo di mafia – accetta di sottostare a quanto comunicato da Nino Buscemi, e acconsente alla suddivisione dell'affare tra la società rappresentata da Bini e quella di Farinella ⁽²³⁾.

Una cosa del genere è possibile in quanto è reale il collegamento – già affermato dal collaborante Messina – tra la Calcestruzzi s.p.a. e Totò Riina, ma non

23 - Il ben noto epilogo della vicenda politica di Salvo Lima si inquadra pienamente nello schema delle relazioni che le organizzazioni criminali di stampo mafioso usano intrattenere con esponenti della società civile e delle istituzioni attratti nella propria orbita: secondo quanto affermato dalla Corte d'Assise di Palermo (la sentenza è del luglio 1998), Lima viene ucciso il 12 marzo 1992 perché Cosa Nostra lo ritiene responsabile di non aver onorato l'impegno di far annullare in Cassazione l'esito del maxiprocesso di Palermo (che ha comportato l'ergastolo per numerosi boss). Il 30 gennaio di quell'anno, infatti, la Corte di Cassazione aveva reso definitive le condanne in primo grado.

nel senso avanzato da alcuni imprenditori mafiosi (che si vedono inspiegabilmente pretermessi nelle assegnazioni relative ad alcuni appalti locali). Non c'è nessun diretto interesse del boss corleonese nella società, bensì un particolare accordo concluso ai massimi livelli: la Calcestruzzi s.p.a. gode della protezione totale della mafia in Sicilia in cambio di lauti pagamenti assicurati allo stesso Riina, senza transitare attraverso le altre famiglie mafiose (*“per i mafiosi locali, ogni qual volta le imprese di Bini si aggiudicavano appalti, erano dolori perché non potevano lucrare alcuna tangente su quel lavoro”*). A sua volta, la società può permettersi di imporre tangenti del 2-3% a chiunque svolga incarichi per suo conto negli appalti siciliani, o anche “favori” quali la disponibilità a sovrapprezzamenti o false fatturazioni.

Se questo è il quadro d'insieme, si capiscono le considerazioni di Angelo Siino sulla figura di Giovanni Bini, il suo apparire forte in quanto *“aveva Antonino Buscemi dietro”*, e persino le iniziative da lui prese per far garantire l'esecuzione degli accordi: nell'appalto per la costruzione della strada San Mauro-Gangi, una volta trovata l'intesa con le imprese “portate” da Lima, è Bini in persona a recarsi presso le sedi di molte delle 80 imprese invitate alla gara (le altre vengono contattate dallo stesso Siino) per convincerle a disertare l'asta, con il risultato che saranno effettivamente la Cisa e l'impresa di Cataldo Farinella ad aggiudicarsi l'appalto.

Ma il coinvolgimento del professionista nell'intreccio mafia-appalti è di livello ancor più “alto”: Giovanni Bini è incaricato di riscuotere una tangente dello 0,80% sull'importo di aggiudicazione di tutti gli appalti siciliani assegnati ad un altro potente imprenditore edile, Filippo Salamone, titolare della Impresem; ciò indipendentemente dalla partecipazione della Calcestruzzi s.p.a. alle stesse gare.

Si tratta di una tangente che Cosa Nostra impone sulla tangente già destinata ai politici per la stessa causale (ovvero la spartizione degli appalti pubblici), e che dal Bini *“passava per le mani di Buscemi e da queste in quelle di Riina”*. Successivamente saranno insieme Bini e Salamone ad occuparsi dell'esazione, per conto di Cosa Nostra, su tutti gli appalti di valore superiore ai cinque miliardi di lire.

Le dichiarazioni di Angelo Siino, debitamente riscontrate, portano i giudici di Caltanissetta a concludere nel senso del *“profondo coinvolgimento del Bini nella gestione illegale degli appalti pubblici in Sicilia, del suo ruolo, per il tramite dell'imprenditore Filippo Salamone e del gruppo di imprese facenti capo a costui, di collettore della gran parte degli appalti pubblici, e della fornitura di calcestruzzo in Sicilia, appalti ottenuti con una sistematica opera di accordi fra le diverse imprese*

aspiranti e che comportava il pagamento di tangenti di notevole importo ad uomini politici, funzionari pubblici ed esponenti mafiosi locali, ma soprattutto di una cd. tassa Riina, cioè di una percentuale pari allo 0,80% su ogni appalto pubblico in Sicilia, da versare direttamente nelle mani di Salvatore Riina per conto di Cosa Nostra nel suo insieme. È in modo del tutto evidente un ruolo incompatibile con l'immagine di imprenditore minacciato e spaventato da un semplice assistente di cantiere, immagine che ha voluto dare di sé il Bini in questo processo”.

La strategia difensiva adottata dall'imputato in dibattimento e sostanzialmente accolta in primo grado – quella cioè di accreditarsi nel ruolo di vittima del “minaccioso” funzionario A.N.A.S. Michele Nucci – non regge. Avendo lasciato ai collaboratori di giustizia il compito di delineare il quadro d'insieme, i giudici di secondo grado ne traggono le debite conclusioni: *“se la Calcestruzzi avesse fornito il prodotto che si era impegnato a fornire secondo le condizioni e con le qualità promesse non avrebbe avuto alcunché da temere e (...) sarebbe stato agevole per la società e per il suo ricco apparato di uomini e mezzi, per una società di rilevanza nazionale, appartenente ad uno dei gruppi finanziari più forti e più in vista del momento, il gruppo Ferruzzi che, come ora è noto, godeva di protezioni di altissimo livello in campo nazionale, liberarsi del fastidioso assistente di cantiere Nucci che avanzava richieste di pagamento di denaro per attenuare, ammorbidire o addirittura omettere i controlli che gli erano demandati. (...) Non sarebbe certo mancata alla Calcestruzzi la capacità di ottenere ascolto dalle autorità di polizia. Ciò che fu in grado di ottenere il piccolissimo Bellanca nei confronti degli uomini della Calcestruzzi sarebbe stato ottenuto con ben maggiore rapidità ed efficienza dal Bini se avesse denunciato le pretese illecite del corrotto funzionario”.*

Viceversa, considerando le protezioni di ben altri ambienti, il risultato non sarebbe comunque mutato: come ricordato da Siino, *“in caso di necessità l'organizzazione mafiosa interveniva a tutela dell'impresa protetta, punendo il funzionario recalcitrante che osava avanzare pretese su prestazioni non preventivamente concordate, ricordando un episodio verificatosi in un cantiere della San Mauro-Gangi, allorquando a un direttore dei lavori 'recalcitrante' furono date 'legnate', prima di raggiungere un accordo”.*

In entrambi i casi, conclude la Corte d'Appello, non sussiste alcuna ipotesi di concussione, in quanto *“manca strutturalmente quella posizione di assoggettamento, timore, metus publicae potestatis del privato nei confronti*

dell'agente pubblico". Cade il reato per cui Nucci è stato condannato in primo grado, e con esso ogni ipotesi di "induzione esterna" sulla decisione di imporre tangenti ai "padroncini" impegnati nel trasporto di calcestruzzo presso il cantiere dello svincolo di Pietrapersia: è una determinazione di esclusiva responsabilità del Bini, pertanto riconosciuto **colpevole di estorsione** e condannato a quattro anni e due mesi di reclusione (oltre ad una multa di 500 euro) ⁽²⁴⁾.

La Corte di Cassazione renderà definitiva la condanna a carico del professionista, confermando l'intero impianto della sentenza di appello quanto alla ricostruzione dei fatti. L'evidenza degli stessi, in fondo, era già stata plasticamente sintetizzata dai giudici di secondo grado: *"al tempo dei fatti l'ing. Bini era oggettivamente la 'longa manus' di Cosa Nostra in materia di appalti, riuscendo a coniugare l'interesse della sua società ad acquisire la maggior parte degli appalti pubblici in Sicilia con quello di Cosa Nostra a ritagliarsi la fetta più consistente delle tangenti che su questi appalti si pagavano"*. ⁽²⁵⁾

24 - Tutte le condanne inflitte dalla Corte d'Appello vengono ricalibrate in base al nuovo esito processuale: anche il geometra Francesco Lo Prete – gerarchicamente subordinato a Bini – è riconosciuto colpevole di estorsione e condannato alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione. Michele Nucci, venuta meno l'ipotesi di concussione, è condannato a due anni di reclusione per corruzione propria. Assolto il geometra Cali: la Corte non ritiene provate altre condotte di ricezione del denaro dagli autotrasportatori oltre quella verificata il giorno stesso dell'intervento della polizia (nel quale egli risultava aver avuto precise consegne in merito dal geometra Lo Prete) e dunque, motivano i giudici, non sembra a lui ascrivibile la consapevolezza sulla complessiva illiceità del meccanismo in essere.

Va tuttavia ricordato che la specifica vicenda narrata (riguardante la realizzazione dello svincolo autostradale di Pietrapersia) è da inquadrare in un contesto ancor più ampio ed allarmante. Come intuibile, infatti, le dichiarazioni del geometra Li Pera e dei mafiosi Messina e Siino sono assunte al processo su richiesta della difesa di Nucci: egli ha tutto l'interesse a dimostrare la propria inoffensività al cospetto di Bini e della Calcestruzzi s.p.a., al fine di evitare la conferma in secondo grado della pesante condanna subita per concussione. Le stesse dichiarazioni provengono da una complessa indagine sul sistema di corruzione e infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici siciliani apertasi a seguito di altri accadimenti e sfociata in un'inchiesta dei reparti operativi speciali dei Carabinieri (denominata "mafia e appalti"). Ne scaturiscono numerosi arresti e diversi filoni processuali, il principale dei quali fa luce sul cd. "tavolino degli appalti", ovvero sugli esatti termini dello specifico accordo spartitorio relativo alle grandi opere pubbliche in Sicilia: l'incontro dal quale origina – è sempre Siino a dirlo – si tiene a Palermo in una sede della Calcestruzzi s.p.a. e vede presenti Antonino Buscemi, Giovanni Bini e Filippo Salamone. Del cosiddetto "triumvirato degli appalti" la Cassazione, con sentenza definitiva del 2008, risparmia solo Buscemi (in quanto all'epoca defunto). La pena inflitta a Giovanni Maria Oreste Bini è di otto anni per concorso esterno in associazione mafiosa; ma la condanna riguarda anche un manager di punta del gruppo Ferruzzi (cui Bini si rapportava direttamente per le questioni siciliane): si tratta dell'ingegner Lorenzo Panzavolta, collaboratore diretto di Raul Gardini (amministratore delegato del gruppo, suicidatosi nei giorni convulsi di "Mani Pulite").

25 - La vicenda narrata in questo paragrafo è ricavata dalle pronunce penali in primo grado (Tribunale Caltanissetta, sentenza del 13/12/1996), secondo grado (Corte d'Appello di Caltanissetta, sez.II penale, sentenza n.620 del 12/6/2002), e Cassazione (Cass. pen., sez.II, sentenza n.2622 del 26/1/2004), ad eccezione delle notizie relative all'indagine cd. "mafia e appalti" di cui alla nota precedente, riprese da un articolo pubblicato dal giornalista Davide Milosa su "Il Fatto Quotidiano" del 31/7/2012.

SCELTE DI MAFIOSITÀ

“Coloro che non siano di specchiata condotta morale (...) non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari”.

A decretare in tal modo è l'art.2 della legge n.897 del 25/4/1938, che si occupa delle norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione agli albi professionali: non potersi iscrivere agli albi o esserne cancellati – in quanto non in possesso di “specchiata condotta morale” – preclude la possibilità di esercitare la professione. E le figure cui fa espresso riferimento la legge, con menzione dei relativi albi, non sono poche: si tratta di ingegneri, architetti, chimici, professionisti in materia di economia e commercio, agronomi, ragionieri, geometri, periti agrari e periti industriali.

In precedenza, il regio decreto legge n.1578 del 27 novembre 1933 ha indicato quale requisito necessario per l'iscrizione all'albo degli avvocati e dei procuratori il possesso della “condotta specchiatissima ed illibata” (oggi “condotta irreprensibile”, secondo quanto richiede la legge n.247 del 2012).

Norme specifiche sono poste anche per l'acquisizione di determinati ruoli da parte dei professionisti: l'art. 19 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura civile prevede una “condotta morale specchiata” in capo ai consulenti tecnici del giudice (figure che, disponendo di particolari competenze tecnico-professionali, ricevono incarico di effettuare perizie, valutazioni, stime e altre operazioni che acquisiscono rilevanza nel processo in quanto consentono “*di far conoscere al giudice la verità*”).

Nel tempo, è stato compito della Corte di Cassazione estendere il canone della condotta morale specchiata o irreprensibile anche a categorie non ricomprese nelle norme menzionate, ed a prescindere dalle specifiche previsioni contenute nei relativi codici deontologici. Punto d'arrivo può essere considerato quanto espresso nel 2011, in relazione ad una vicenda (iniziata in sede penale e proseguita in sede civile) che ha

visto coinvolto uno psicologo iscritto al relativo albo: nel richiamare espressamente l'art.2 della l.897/1938, i giudici di legittimità hanno affermato che *“il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso ovviamente l'albo degli psicologi in questione, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale”*⁽²⁶⁾.

Da un punto di vista storico, le previsioni normative sulla condotta professionale non originano dalla specifica necessità di combattere il fenomeno della contiguità e delle collusioni con le organizzazioni mafiose: le disposizioni del 1933 e del 1938 emergono in piena epoca fascista, quando il concetto di specchiata condotta morale trova riferimenti ben più ampi (non a caso, l'originaria formulazione dell'art.2 l.897/38 parla di *“specchiata condotta morale e politica”*); essa riguarda certamente anche le fattispecie di rilevanza penale, ma non può riferirsi direttamente ad un fenomeno – quello dell'associazionismo mafioso e delle diverse forme di partecipazione ad esso – che troverà espresso riconoscimento nell'ordinamento giuridico quasi cinquant'anni dopo.

Tuttavia, con il passare del tempo – e, viene da dire, con la “caduta del velo” che ha a lungo coperto l'esistenza delle mafie in Italia – non vi è dubbio che ogni valutazione sulla condotta specchiata o irreprensibile del professionista non possa prescindere dai suoi rapporti con clan o singoli esponenti della criminalità organizzata.⁽²⁷⁾

C'è dunque un terreno sul quale mafie e mondo delle professioni liberali si incontrano: è un dato innegabile – preannunciato sin dal capitolo introduttivo del presente lavoro –, così come lo è il fatto che la permanenza nella “zona grigia” non sia riferibile ad intere categorie, ordini o collegi, ma riguardi singoli professionisti.

Le vicende dell'avvocato Minasi, del medico Quartucci, del commercialista Di Girolamo e dell'ingegner Bini dimostrano che alcuni individui dotati di specifiche competenze tecniche reputano conveniente, o perlomeno accettabile, porre le proprie capacità al servizio della criminalità organizzata, negoziare con essa reciproci scambi di “favori”, e così contribuire alle fortune mafiose (a prescindere dal grado di intima adesione agli obiettivi criminali). L'indagine sulle singole storie rende visibili le

26 - L'affermazione è in Cass. Civ., sez.III, sentenza n.30790 del 30/12/2011.

27 - Si veda al proposito Alessandro Maria CALI', *“DisOrdini”* (già citato alla nota 4), che si sofferma sul punto con notevole ampiezza ed efficacia.

modalità che sostanziano i diversi gradi di disponibilità dei professionisti infedeli verso le mafie.

Così numerosi ed eterogenei sono i comportamenti e le attività poste in essere da tali soggetti in favore dei sodalizi criminali che l'idea di compendiarle in un catalogo risulta al tempo stesso stimolante ed irrealistica: come non è dato sapere con esattezza quanti siano i liberi professionisti coinvolti in inchieste di mafia, nemmeno pare possibile delineare l'insieme delle condotte agevolative o fiancheggiatrici degli obiettivi dell'agire mafioso ⁽²⁸⁾.

La disamina delle sentenze penali degli ultimi anni lo conferma.

Si è detto infatti di Vincenzo Minasi, e del suo ruolo di “consiglieri” di un clan ndranghetista. Ma, con i medesimi esiti, potrebbe dirsi del legale che si fa portavoce degli ordini e della volontà del boss di camorra all'esterno del carcere, che si premura di mettere in atto una campagna giornalistica per accreditare nell'opinione pubblica la tesi della cecità del capo clan (e così della sua ormai accertata inoffensività) e che, dopo aver ottenuto per il suo assistito gli arresti domiciliari, gli consiglia comunque di fuggire e rendersi irreperibile in quanto oggetto di ulteriori indagini della Direzione investigativa antimafia ⁽²⁹⁾. Come potrebbe dirsi dell'avvocato che, per supportare il cliente imprenditore nel suo tentativo di rilevare la proprietà di una società in crisi operante nel porto di Gioia Tauro, prima gli consiglia di cercare l'appoggio della potente cosca locale di 'ndrangheta (al fine di prevenire sorprese da parte della cordata imprenditoriale concorrente), e poi si reca personalmente ad interloquire con esponenti della suddetta cosca, al fine di assicurarsi il beneplacito a concludere l'operazione commerciale. ⁽³⁰⁾

Si è detto di Guglielmo Quartucci e di una clinica privata messa al servizio di 'ndranghetisti, al fine di eludere o mitigare gli effetti di provvedimenti restrittivi emessi dall'autorità giudiziaria. Ma si potrebbe raccontare del medico chirurgo che,

28 - Anche a voler tacere delle difficoltà legate all'idea di una raccolta completa dei dati – difficoltà comunemente ammesse, come si è detto sin dall'inizio di questa ricerca – si può negare che anche in questo “settore” esistano delle frontiere ancora insuperate ma prossime al superamento, ovvero delle ulteriori condotte riconducibili a professionisti al servizio delle mafie che saranno conosciute solo grazie a indagini in corso, o ancora da eseguire, e che saranno cristallizzate in sentenze non ancora scritte?

29 - La quinta sezione penale della Corte di Cassazione condanna definitivamente il professionista con sentenza n.13920 del 22/3/2017. Confermando le risultanze emerse nei precedenti gradi processuali, secondo cui l'avvocato risulta stipendiato dall'organizzazione criminale, i giudici ribadiscono la sua intraneità al gruppo camorristico quale “*soggetto stabilmente ed organicamente partecipe della vita e dell'organizzazione del clan malavitoso*”.

30 - La vicenda è riportata in una sentenza già menzionata al capitolo terzo del presente lavoro: si tratta di Cass. pen., sez.II, sent. n.17894 del 29/4/2014.

oltre a prodigarsi per le esigenze sanitarie dei membri di un sodalizio mafioso e dei loro familiari, si reca a riscuotere i crediti vantati dalla consorteria allorquando il boss e i suoi congiunti vengono sottoposti a provvedimenti di restrizione personale ⁽³¹⁾. Come dell'altro medico che, accettando l'appoggio di un clan per le elezioni politiche regionali siciliane, si presta in cambio ad ottenere la nomina di primari o posti di assistente medico a persone segnalate dal capoclan ⁽³²⁾. Per finire con quell'infermiere il quale, mentre si adopera per il ricovero ospedaliero di mafiosi al fine di impedire l'esecuzione degli ordini di carcerazione, non disdegna di fare "gli onori di casa" all'apertura di un locale di 'ndrangheta. ⁽³³⁾

Si è detto di Titta Di Girolamo, con la sua capacità di intraprendere vie legali di investimento dei patrimoni criminali (al pari di altri esponenti della cd. "finanza d'avventura"). Ma agli stessi fini si potrebbe narrare del commercialista che assume il ruolo di consulente contabile di tutte le società facenti capo ad un determinato esponente di 'ndrangheta, che – nel curare gli interessi della cosca – si interfaccia con i responsabili delle banche ove sono accesi i conti correnti delle diverse imprese, che all'evenienza se ne intesta fittiziamente la titolarità, fino ad assumere il compito di referente istituzionale del gruppo criminale (venendo eletto al Comune per conto e volontà della 'ndrina stessa) ⁽³⁴⁾. Come potrebbe dirsi del soggetto che assume il ruolo di commercialista e consulente dell'imprenditoria reggina espressione della 'ndrangheta, che si ingegna nel sottrarre svariate attività economiche alle misure di prevenzione adottabili dall'Autorità giudiziaria come anche nell'azione di schermatura dei reali titolari di quote societarie o nell'assunzione di facciata, all'interno delle stesse società, di esponenti della criminalità 'ndranghetista ⁽³⁵⁾.

Si è detto di Giovanni Maria Bini, che da rappresentante di uno dei maggiori gruppi industriali italiani è pienamente inserito in quel meccanismo siciliano di

31 - Cass. pen., sez.V, sent. n.48297 del 16/11/2016. Diverse sono in realtà le vicende di medici macchiatisi di reati di falso al fine di agevolare l'attenuazione delle misure di restrizione della libertà personale disposte nei confronti di singoli mafiosi: tra le altre anche Cassazione Penale, sez.VI, sent. n.19802 del 9/5/2009.

32 - Si veda Cass. pen., sez.VI, sent. n.5978 del 17/2/2011, che porta alla condanna del medico anche in relazione a condotte di rivelazione di notizie riservate, consistenti nell'avvisare il capocosca dell'esistenza di indagini sul suo conto nonché della collocazione di microspie nella sua abitazione.

33 - Cass. pen., sez.VI, sent. n.38875 del 23/11/2006. In quello stesso ospedale nel quale si registrano ricoveri "facili" di mafiosi, si verifica anche la gambizzazione del primario di anestesia e un'aggressione a quello del reparto chirurgia.

34 - La condanna definitiva per le attività menzionate giunge con sentenza della Cassazione penale, sez.II, n.27427 del 1/6/2017 .

35 - La vicenda è chiusa definitivamente dalla sentenza della Cassazione penale, sez.I, sent. n.29177 del 12/6/2017, non senza sottolineare, in un passaggio emblematico di certe "attitudini", che il consulente risulta essersi messo a disposizione di una moltitudine di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, alle più importanti famiglie mafiose di Reggio Calabria.

spartizione degli appalti condiviso con i più alti vertici di Cosa Nostra. Ma nei medesimi termini ci si potrebbe riferire all'ingegnere che è in rapporti d'affari con un boss di 'ndrangheta, che per conto di quest'ultimo assume il ruolo di amministratore unico di due società oggetto di confisca (nella prospettiva di restituirle all'esponente criminale dopo la sua scarcerazione), che in tale ruolo, e su istruzioni dello stesso boss, realizza il reato di false fatturazioni per poi girare alla famiglia di appartenenza quanto ricavato "in nero".⁽³⁶⁾

Ancora, si potrebbe parlare di esponenti di altre categorie professionali: dell'architetto che pone il proprio studio a disposizione di un noto camorrista per riunioni che riguardano l'attività del clan, che si adopera per le intestazioni fittizie di immobili ove è ospitato lo stesso boss durante la sua latitanza, che si incarica di portare avanti le pratiche edilizie per la demolizione e ricostruzione di uno stabile ove verrà rinvenuto un bunker sotterraneo idoneo ad ospitare latitanti⁽³⁷⁾; del notaio che è parte di un "potente quanto inquietante comitato d'affari"⁽³⁸⁾ attivo in larga parte della Sicilia e capace di condizionare l'operato delle istituzioni, in forza delle relazioni con politici, amministratori e ambienti deviati della massoneria, oltre che della vicinanza ad organizzazioni mafiose; o ancora di un architetto, il quale, per conto di una cosca mafiosa interessata ad edificare un centro commerciale e grazie alla forza intimidatrice della stessa sul territorio, si incarica di stipulare accordi per la compravendita di terreni dai singoli proprietari, e procede poi alla redazione di un falso parere e ad altre attività necessarie ad ottenere dall'A.N.A.S. (in spregio della normativa urbanistica) un permesso per la costruzione dello svincolo stradale nelle modalità desiderate dal gruppo criminale.⁽³⁹⁾

Si capisce, dunque, perché l'analisi delle vicende raccontate nei precedenti capitoli non intenda proporre uno schema definitivo di ricostruzione delle modalità con cui l'azione di specifici soggetti favorisce le cosche criminali, bensì limitarsi ad evidenziare nel concreto la distanza di determinati comportamenti degli stessi rispetto ai presupposti, alle basi e alle norme deontologiche della professione che dichiarano di esercitare. Una distanza fatta anzitutto dei benefici e vantaggi resi ai clan in virtù delle proprie capacità tecnico-professionali, ma anche della familiarità

36 - Cassazione Penale, sez.VI, sent. 12669 del 25/3/2016.

37 - Cassazione Penale, sez.II, sent. 13123 dell'1/4/2016.

38 - Il virgolettato riporta l'espressione testuale usata dai giudici delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nella sentenza n. 30 del 14/12/1995, relativa al caso che ha visto coinvolto il professionista.

39 - Cassazione Penale, sez.VI, sent. 34291 del 7/9/2012.

che i medesimi soggetti dimostrano nel saper usare un linguaggio allusivo, “criptato”, tipico del mafioso (come traspare soprattutto dalle intercettazioni telefoniche), della preoccupazione di premunirsi da “intrusioni della legge” allo stesso modo del vero e proprio affiliato, della capacità di inserirsi entro determinati canoni comportamentali propri dei soggetti criminali, quando non anche di replicarli.

Distanza che si scopre abissale rispetto a chi non è andato incontro alle mafie ma – nel naturale adempimento del dovere – allo scontro con esse, contrapponendo agli interessi criminali l’integrità personale e della propria professione.

PAOLO GIACCONE è il medico assassinato nell’agosto 1982 tra i viali dell’istituto di medicina legale che dirigeva al Policlinico di Palermo: si era rifiutato di “aggiustare” i risultati della perizia dattiloscopica sull’impronta che incastrava un killer di mafia (poi condannato all’ergastolo sulla base di quella perizia). Commemorandolo nell’agosto 2017, a 35 anni dalla sua scomparsa, il sindaco metropolitano di Palermo Leoluca Orlando lo ha ricordato come “eroe borghese” (sulla scia della nota definizione assegnata ad un altro stimatissimo professionista ucciso nell’esercizio della sua attività, l’avvocato GIORGIO AMBROSOLI).

DONATO MARIA BOSCIA è l’ingegnere di Gioia del Colle (Bari) che sovrintendeva alla costruzione di una sezione dell’acquedotto di Palermo. Fu ucciso il 2 marzo del 1988, a 31 anni, per non essersi piegato all’assegnazione di subappalti voluta dalle cosche locali. Gli operai che aveva diretto sino a quel momento hanno continuato a lavorare anche di notte, pur di concludere l’opera entro il successivo 14 aprile, secondo quanto l’ingegner Boscia aveva personalmente affermato di voler fare.

ENZO FRAGALA’, nato a Catania, avvocato e parlamentare, è stato ucciso nel febbraio 2010 nei pressi del Tribunale di Palermo. Le indagini più recenti affermano che mandante dell’omicidio è stata Cosa Nostra, per punirlo del suo impegno nell’opera di convincimento dei propri assistiti alla collaborazione con la magistratura. Nel 2017 si è aperta la celebrazione del processo di primo grado che cercherà di stabilire la piena verità sui fatti.

Alcune delle tante figure che hanno anteposto o antepongono ad ogni altra cosa l’impegno morale derivante dall’assunzione del proprio specifico ruolo nella società.

Ognuna delle professioni intellettuali sinora menzionate risulta oggetto di una estesa e complessa regolamentazione – spesso anche molto risalente nel tempo – che

si riferisce sia alla disciplina della categoria che alla sua organizzazione: sotto tale aspetto va inquadrata anche la previsione di un albo professionale e l'istituzione di un Ordine o di un Collegio aventi estese funzioni di autoregolamentazione.

È un punto molto importante ai fini del presente discorso, e che merita una precisa sottolineatura: l'impianto normativo ordinistico è sempre "preceduto" da una serie di principi e regole poste dall'impianto normativo pubblicistico, caratterizzate in alcuni ambiti da un notevole grado di dettaglio. Ciò in quanto lo Stato può legittimamente decidere – ed è così in tutti i sistemi democratici avanzati – di perseguire la tutela di interessi superiori e generali anche attraverso organi e soggetti che non fanno capo al settore pubblico. Il mondo del professionismo è un ambito rigidamente regolato dalla legge perché è un luogo di custodia della legalità.

C'è allora qualcosa che decisamente colpisce nella "opzione" del professionista che si pone nella disponibilità di un clan o di singoli soggetti criminali ⁽⁴⁰⁾, e che apre a un interrogativo: fino a che punto lo stesso sia del tutto consapevole della intrinseca posizione di "debolezza" in cui si colloca sin dal momento di quella scelta ⁽⁴¹⁾. Nel patto tra il soggetto normalmente dedito all'illegalità (il mafioso) e quello che deve continuare a dare parvenza di improntare il proprio lavoro alla legalità pur avendo fatto la scelta opposta (il professionista infedele), c'è un "contraente debole" ⁽⁴²⁾.

È un'evidenza che – è bene precisarlo – prescinde dall'uso o minaccia della violenza da parte dell'organizzazione o del singolo soggetto criminale: il ricorso ad essa è un qualcosa di più. Lo sa bene il commercialista salernitano Di Girolamo, il

40 - Non sembra utile agli scopi della presente ricerca indagare sulle motivazioni personali che spingono i singoli professionisti verso i sodalizi criminali (mentre, come si vedrà più avanti, può essere ben più interessante la ricerca di un "movente", cioè di una più ampia causa caratterizzante la scelta di mafiosità). Ciò non toglie che – a differenza di quel che si diceva sulle condotte agevolative o fiancheggiatrici degli interessi criminali – la ricostruzione delle varie motivazioni appare conseguibile, quantomeno attraverso la riconduzione in categorie che siano state previamente definite.

41 - È ovvio che la domanda posta nel testo non vale per quei soggetti – cui si è già fatto accenno nel capitolo introduttivo al fine di escluderli dall'ambito del presente lavoro – che hanno una piena disponibilità nei confronti della associazione mafiosa, tanto da rendere l'esercizio della professione un oggetto di scambio della propria intraneità all'organizzazione criminale. Di "camorrista in toga" ha ad esempio parlato il magistrato Sandro D'Alessio (DDA di Napoli) nella requisitoria di un procedimento di prevenzione contro l'avvocato Michele Santonastaso, riferendosi tra l'altro ad un noto episodio avvenuto nel corso di un'udienza del processo "Spartacus": il legale ha letto in aula il famoso "proclama dei boss" Bidognetti e Iovine contro il magistrato Federico Cafiero De Raho, l'allora p.m. della DDA Raffaele Cantone, la giornalista Rosaria Capacchione e lo scrittore Roberto Saviano, rei – secondo la singolare invettiva – di attentare alla terzietà delle corti giudicanti nei processi alla camorra casalese. La condanna dell'avvocato nel novembre 2014, per minacce aggravate dal metodo mafioso, è stata annullata in grado d'appello nel maggio 2017, per ragioni meramente processuali che impongono una nuova celebrazione del processo di primo grado.

42 - L'espressione è mutuata dal diritto civile, allorquando si riscontra la mancanza di quella posizione di parità che, nella stipulazione di contratti, è indubbiamente la regola. Contraente debole è, ad esempio, il lavoratore nel suo rapporto contrattuale con il datore di lavoro.

quale, dopo aver bruciato in Borsa 220 milioni affidatigli da Cosa Nostra, non ha bisogno di particolari dimostrazioni di forza per capire che il suo spazio vitale si è inevitabilmente ristretto (ne è probabilmente conscio sin dal momento in cui gli si profila la possibilità di investire denaro per un tale cliente).

Nel complesso delle storie riportate nel presente lavoro di ricerca, quella di Titta Di Girolamo è l'unica che non riguarda fatti realmente accaduti. Di Girolamo non è una persona davvero esistita (come non lo è Nitto Lo Riccio, il capomafia menzionato nella medesima vicenda), ma il protagonista de *“Le conseguenze dell'amore”*, opera seconda del regista napoletano Paolo Sorrentino ⁽⁴³⁾. In un'intervista che ha accompagnato l'uscita del film, egli ricorda di averlo preparato studiando le dinamiche della criminalità organizzata, e di Cosa Nostra in particolare. Ciò che – attraverso l'accurata descrizione di un certo tipo di mafia siciliana, misurata e concreta nei modi e nei metodi, restia a ricorrere alla violenza se non come inevitabile approdo ultimo – gli ha consentito di concepire e sviluppare una storia che è esempio paradigmatico dei rapporti di forza tra mafie e colletti bianchi (come tale riportata nel presente lavoro).

Per un Di Girolamo mai esistito, infatti, possono farsi nomi reali di professionisti entrati in meccanismi dagli esiti analoghi.

Quello dell'avvocato palermitano Marcello Marcatajo, ad esempio, che compie attività di riciclaggio e di intestazione fittizia dei beni in favore dei Graziano (famiglia mafiosa del quartiere dell'Acquasanta), e che al verificarsi di un evento prevedibile quanto decisivo – il pentimento di un affiliato a conoscenza del suo specifico ruolo – nulla può fare se non presagire la propria sorte, attendendo quell'ordinanza d'arresto che effettivamente gli verrà notificata di lì a poco ⁽⁴⁴⁾.

O quello di Aldo Semerari, medico psichiatra e stimato criminologo, ma al contempo figura discussa (in ragione della sua frequentazione di ambienti eversivi di destra, che lo porta ad avere a che fare con i servizi segreti oltre che con ambienti

43 - Paolo SORRENTINO, *“Le conseguenze dell'amore”*, 2004; produzione: Medusa Film, Fandango, Indigo Film.

44 - Nell'ordinanza di arresto del g.i.p., su richiesta della Procura di Palermo, è scritto che il professionista *“si è dimostrato in generale disponibile a porre in essere la sua attività professionale e personale in favore degli interessi illeciti dei Graziano”*. La vicenda dell'avvocato – dall'arresto alla scarcerazione e alla morte sopravvenuta pochi giorni dopo, nonché al successivo coinvolgimento di suoi stretti familiari – è ricostruita dai seguenti articoli apparsi nella pagina palermitana del quotidiano *“La Repubblica”*, a firma del giornalista Salvo PALAZZOLO: *“E Marcatajo confessò alla figlia: ‘Ho fatto riciclaggio, che idiota’* del 15/1/2016; *“Morto l'avvocato Marcatajo, era indagato per riciclaggio di soldi dei boss”* del 22/4/2016; *“E' intestatario di beni mafiosi. Processo per il figlio dell'avvocato Marcatajo”* del 12/4/2017.

criminali). Negli anni '70 e sino ai primi anni '80, quale consulente tecnico nei tribunali italiani, è autore di perizie psichiatriche compiacenti a beneficio di gruppi delinquenti. Nell'aprile del 1982, la sua testa viene ritrovata nell'abitacolo di un'auto, mentre il resto del cadavere nel bagagliaio. Dell'omicidio si assumerà la paternità Umberto Ammaturo, boss del traffico internazionale di droga e uno dei capi dell'organizzazione camorristica "Nuova famiglia": a suo dire Semerari, dopo aver preso precisi accordi con il suo gruppo, li aveva traditi, effettuando una falsa perizia psichiatrica per esponenti riconducibili al clan rivale della "Nuova camorra organizzata" di Raffaele Cutolo. ⁽⁴⁵⁾

L'avvocato Marcatajo e il professor Semerari. Alcuni di quei contraenti deboli da ricomprendere in un numero non determinabile con esattezza: quello dei professionisti coinvolti in inchieste di mafia. ⁽⁴⁶⁾

“La storia delle mafie meridionali non è storia di semplici organizzazioni criminali, bensì storia dei rapporti che l'insieme della società (locale e nazionale) ha stabilito, nel tempo, con questi fenomeni criminali e viceversa, è storia di rapporti con il mondo esterno alla stessa criminalità. Senza queste relazioni, senza questi rapporti le mafie non sarebbero tali, non sarebbero durate tanto a lungo, non peserebbero come un macigno sul passato, sul presente e sul futuro dell'intera nazione.” ⁽⁴⁷⁾

45 - L'ammissione del boss Ammaturo è in un articolo pubblicato il 25 maggio 2010 sul quotidiano "La Repubblica", a firma del giornalista Elio SCRIBANI, con il titolo "Tagliai io la testa a Semerari, aveva tradito un nostro accordo".

46 - Altra vicenda piuttosto nota riguardante la professione medica – e tuttavia ancora discussa, in ragione dei numerosi punti non chiariti – è quella dell'urologo Attilio Manca: la sua morte risale al febbraio 2004 e viene inizialmente archiviata dalla procura di Viterbo come suicidio per overdose. Ma la conclusione non convince tutti (a cominciare dai familiari del medico, che chiedono un accertamento rigoroso della verità): si parla di un collegamento con i problemi di salute di Bernardo Provenzano, boss di Cosa Nostra, che in quel periodo pare aver avuto necessità di uno specialista delle tecniche laparoscopiche di intervento alla prostata, quale appunto era in Italia il dottor Manca. Va ricordato che il medico – nonostante nella vicenda della sua morte risulti coinvolto un cugino invischiato in fatti di criminalità – non era mai stato accostato in precedenza ad alcun episodio di delinquenza organizzata. Anche per questo sono in molti a ritenere che il suo incontro con il boss mafioso sia derivato da costrizione, e ne abbia poi determinato la fine.

47 - La riflessione è in Isaia SALES, "Storia dell'Italia mafiosa", 2015, Rubbettino editore, pag.15. Essa sintetizza la tesi esposta dall'autore per spiegare il successo delle organizzazioni criminali mafiose rispetto a fenomeni simili (brigantaggio, banditismo, pirateria, terrorismo) i quali, pur riuscendo a mettere in scacco le istituzioni dei diversi periodi storici, sono stati dalle stesse alla fine sconfitti e debellati.

L'acutissima analisi muove anzitutto dalla demolizione delle teorie cd. "culturaliste" (che vorrebbero le mafie espressione di mentalità e condizioni sociali rinvenibili esclusivamente nel meridione d'Italia). Fatta giustizia di tali pregiudizi, l'autore fissa gli elementi che saldano la storia del fenomeno mafioso alle sue prospettive future – nonostante la modernizzazione di metodi e campi d'azione che ha portato altri a sostenere l'idea di un'evoluzione del fenomeno in "rottura" con il passato – così da concludere sull'importanza delle relazioni (in particolare, con i centri di potere) quale elemento assolutamente

A questo punto, si pone la domanda se anche le relazioni dei clan con il mondo del libero professionismo siano da ascrivere alla categoria di quei rapporti con il potere (o i poteri) che hanno fatto e continuano a fare la fortuna delle mafie. Ci si chiede, in altre parole, se ai contatti e agli scambi con i rappresentanti delle istituzioni, della politica e dell'economia debbano aggiungersi, al medesimo livello, anche quelli con i professionisti.

Nell'introduzione al presente lavoro si è già detto che i gruppi criminali (o singoli affiliati) hanno tutto l'interesse a coltivare rapporti con quegli esponenti del mondo libero-professionale che non vi si oppongono. Ma la disamina delle vicende trattate nei precedenti capitoli aggiunge elementi concreti che contribuiscono a rispondere alla domanda posta:

- anzitutto risulta evidente l'assenza di una netta separazione dei rapporti tra mafie e poteri istituzionali rispetto a quelli tra mafie e professionisti: i diversi piani entrano spesso in gioco contemporaneamente, come è logico per realtà criminali che ambiscono a determinati obiettivi. Ciò è evidente in ciascuna delle reali storie narrate: l'avvocato Minasi è il consigliere di un clan 'ndranghetista, quello dei Valle-Lampada, i cui affari si intersecano con rappresentanti del potere politico e giudiziario, ma anche con enti che curano funzioni istituzionali ⁽⁴⁸⁾, e lo stesso legale si fa intermediario dei Lampada verso tali soggetti; il dottor Quartucci agisce entro la stessa cornice istituzionale – quella del rinnovo di organi politici ed amministrativi regionali – nella quale si inquadrano i suoi favori all'esponente di una della più pericolose famiglie di 'ndrangheta (e ciò per gli interessi di cui il medico è portatore in qualità di contitolare di una clinica privata); l'ingegner Bini è al centro di un disegno spartitorio concertato in un quadro di rapporti economico-politico-criminali di massimo livello. D'altronde, nelle maggiori operazioni investigative condotte dalle Procure antimafia italiane negli ultimi anni, i professionisti – quando presenti – risultano essere tasselli di un composito mosaico politico-affaristico allo stesso modo degli esponenti politici e istituzionali coinvolti, a dare l'idea che ciascuno abbia un ruolo ben stabilito (gli stessi affiliati di sodalizi criminali intervengono a volte come comprimari piuttosto che come protagonisti);

decisivo per la sopravvivenza e il successo delle organizzazioni criminali in discorso.

48 - Si rinvia a quanto detto alla nota 7, al capitolo che prende in esame la professione di avvocato.

- si è detto che il mondo del professionismo è un luogo di custodia della legalità, laddove determinate funzioni vengono delegate dalle istituzioni statuali ai suoi appartenenti. Nello svolgerle, i liberi professionisti contribuiscono al corretto esercizio delle attività dello Stato: si pensi alla fede pubblica assicurata da un atto notarile come da una certificazione medica, o alla regolarità a fini urbanistici e ambientali dichiarata nella perizia redatta da un architetto o da un geometra. L'abdicazione dei professionisti al proprio ruolo, il tradimento dello stesso per favorire gli interessi criminali, incide pesantemente sull'andamento dello Stato e della società, allo stesso modo in cui vi incide la "svendita" di ruoli politici e istituzionali.

Non vi è dubbio, pertanto, che quella delle mafie con i professionisti compiacenti rappresenti la relazione con un ambito di potere. Nello specifico, un potere derivante dai saperi. Si tratta di quei saperi "tecnici" che, utilizzati conformemente a legalità, hanno enorme valore per la società; ma utilizzati a fini illegali rappresentano, in maniera contraria e speculare, una risorsa ambita dalla criminalità per perseguire i propri obiettivi di rafforzamento ed espansione. Al commercialista il clan può rivolgersi per "ripulire" i proventi degli affari illeciti, all'avvocato per sottrarre beni patrimoniali ai provvedimenti giudiziari di varia natura; dal medico il singolo affiliato può pretendere l'emissione di una diagnosi che alleggerisca il proprio stato detentivo. Si ricorre a professionisti che hanno la padronanza della tecnica necessaria a svolgere al meglio, nella forma e nella sostanza, determinati "adempimenti".

I soggetti del mondo del professionismo intellettuale che fanno una scelta di mafiosità rappresentano un potere nella disponibilità di organizzazioni criminali. Il fatto di aver intrapreso e concluso percorsi di studio impegnativi ed estremamente tecnicistici non è sufficiente, in tutta evidenza, a direzionarli verso la scelta contraria. Né incide la consapevolezza che l'essere depositari di saperi non rende di per sé "competitivi" nei confronti di specialisti in capacità intimidatoria e violenza proprie delle forme organizzate di criminalità. In altre parole, non induce a una diversa scelta nemmeno il dato di fatto di trovarsi in una posizione di manifesta debolezza all'interno della relazione con soggetti o gruppi delinquenti.

Viene da chiedersi, allora, su quali basi il libero professionista effettui la propria "opzione" per la mafiosità, e se si possa parlare di una scelta in qualche modo ravvicinabile a quella che compiono gli stessi esponenti criminali: è ipotizzabile che la

decisione di entrare in rapporti con il clan, la cosca, la famiglia, la 'ndrina, sia in fin dei conti analoga a quella del soggetto della manovalanza criminale che si propone per l'affiliazione? ⁽⁴⁹⁾

“I mafiosi non sono un esercito in lotta contro qualcuno o qualcosa. La violenza mafiosa non è un fattore respingente dell'integrazione nel più ampio corpo sociale, ma agevolante. Le mafie possono non rispettare quelle leggi dello Stato che fanno da ostacolo al loro potere e alla loro azione espansiva, alle loro relazioni sociali, economiche e politiche, ma il non rispetto di quelle leggi serve solo a integrarsi meglio nella società e nello Stato. Non si rispettano le leggi, si commettono soprusi e delitti e non si è al tempo stesso emarginati ed esclusi. Questa è la formula vincente di ciò che definiamo mafia.” ⁽⁵⁰⁾

Proprio come un mafioso, il professionista può non rispettare la legge ⁽⁵¹⁾ e commettere delitti (quantomeno in forma concorsuale rispetto ai soggetti criminali con i quali collude); non per questo gli accadrà di sottostare alla sanzione dell'emarginazione e dell'esclusione dal corpo sociale. ⁽⁵²⁾

Ma che la violazione delle leggi sia utile al professionista per integrarsi meglio nella società e nello Stato, come è per i mafiosi, non appare sostenibile. La “formula vincente” delle mafie – conseguenza del calcolo estremamente razionale che esse operano – non vale per il professionista. Egli non ha bisogno di non rispettare le leggi per potersi meglio integrare nella società: il difficile percorso affrontato (fatto, tra l'altro, dell'apprendimento dei principi etici che dovrebbero costantemente accompagnare il suo operato) e il conseguimento di una specifica abilitazione, lo mettono in grado di esercitare una funzione stimata e per la quale gli è espressamente richiesto più del rispetto della legge, ovvero l'onere di farsene custode. ⁽⁵³⁾

49 - La domanda – come evidenziato dalla citazione immediatamente successiva nel testo – tocca una questione delicatissima e controversa sin dagli inquadramenti storici proposti dai diversi studiosi delle mafie in Italia: quella del perché della loro esistenza.

50 - Isaia SALES, cit., pagg. 376-377.

51 - A prescindere da contiguità o collusioni con un'organizzazione criminale, è già in questo mancato rispetto delle regole che ha origine il tradimento dello status professionale: non a caso (lo si è detto) gli appartenenti al mondo delle professioni effettuano un giuramento di osservanza della legge e dei valori etici, e tale dovere è ribadito in tutti i codici deontologici di categoria.

52 - Non gli accadrà laddove il delitto non sia scoperto o perseguito (quale ne sia il motivo). Ma anche nel caso contrario, non è detto che il professionista rischi la riprovazione sociale e la conseguente esclusione. Su tale ultimo aspetto si rinvia ancora ad A.M. CALI', cit.: in attesa di pronuncia della magistratura sull'operato del professionista, una prima (e più tempestiva) sanzione per il comportamento illecito potrebbe venire da Ordini e Collegi, che tuttavia – per le ragioni ben esplicitate dall'autore – preferiscono spesso non agire, e posticipare il proprio intervento a quella condanna giudiziaria che a volte non arriva (magari per ragioni unicamente procedurali).

53 - Si potrebbe obiettare di casi in cui l'ipotetica opzione di mafiosità sia fatta proprio al fine di integrarsi meglio nella società. Si tratterebbe di quei soggetti del mondo libero-professionale non così bravi o considerati nell'ambito lavorativo di appartenenza: la scelta di “associarsi” a sodalizi criminali

Ciascun singolo professionista intellettuale che sceglie la mafiosità può avere una o più intime motivazioni che giustificano – ai suoi occhi – ogni rischio che potrà derivargliene (e, nelle intercettazioni telefoniche o ambientali agli atti delle indagini investigative, capita persino che queste motivazioni emergano in una sorta di confessione fatta ad un occasionale interlocutore, ma in realtà resa a se stesso). Tuttavia, se la suddetta scelta non tiene conto del significato del percorso professionale né della intrinseca fragilità della posizione che si va ad assumere, e nemmeno è spiegabile secondo logiche proprie degli appartenenti ai gruppi criminali, allora tutto si compendia in un ultimo interrogativo: se essa sia davvero interpretabile secondo canoni di razionalità.

sarebbe conseguenza della volontà di emergere ad ogni costo all'interno del proprio contesto. L'esperienza pratica smentisce una tale ipotesi: le mafie non hanno interesse a "rischiare" su una professionalità, a fare del "mecenatismo"; al contrario esse tendono a cooptare soggetti già affermati nelle rispettive attività, o quantomeno già sperimentati nel portare a termine, con successo, determinate operazioni utili agli obiettivi criminali. Il "mediocre" professionista, proprio come il "mediocre" mafioso, non è una risorsa.

SCELTE DI LEGALITÀ

La netta maggioranza dei liberi professionisti non è coinvolta in comportamenti di collusione, fiancheggiamento o contiguità con le mafie; non ha mai avuto a che fare con esse, oppure non si è accorta – né poteva accorgersi – di averci avuto a che fare (magari per un singolo incarico, o comunque in frangenti sporadici). Le due situazioni, da un punto di vista sia giuridico che etico, devono ritenersi del tutto assimilabili.

Diverso il caso di chi ha perlomeno subodorato la presenza criminale nell'ambito della propria attività professionale e – non essendone stato personalmente coinvolto – ha ritenuto prudente non immischiarsi, limitandosi a “restarne fuori”.

La parte più consapevole del mondo professionale, tuttavia, è fatta di chi ha rifiutato ogni tipo di debolezza: sia quella “contrattuale” (che consegue agli accordi conclusi con clan o singoli mafiosi, nella convinzione di poterne trarre vantaggio) che quella denominabile, all'opposto, come “extracontrattuale”, più ordinaria e quotidiana, consistente nel ritenere che in fondo è sufficiente non incrociare la propria strada con quella delle mafie. Tale rifiuto comporta un'opposizione alle organizzazioni criminali, che per un professionista significa anzitutto compiere il proprio dovere, onorare la strada che si è scelta, evitare soluzioni compromissorie anche quando si è sottoposti a pressioni di varia natura, e persino a minacce ⁽⁵⁴⁾.

Può trattarsi certamente di una scelta singola, ma non è in dubbio che la sua forza sia accresciuta dall'appoggio o dall'atteggiamento comune, quantomeno a livello di categoria. Il pensiero va subito agli **Ordini** e ai **Collegi**, in quanto riuniscono gli esponenti di un certo ambito professionale e li rappresentano. Tuttavia, come si è già avuto modo di ricordare nel corso del presente lavoro, il potere disciplinare loro

54 - Lo si è già detto nel capitolo precedente, ricordando le vicende dell'ingegnere Donato Maria Boscia, dell'avvocato Enzo Fragalà, del medico Paolo Giaccone.

assegnato non risulta particolarmente utilizzato nei confronti dei propri iscritti, né in sede cautelare (ovvero quando emergano fatti di particolare gravità nell'ambito di provvedimenti giudiziari quali, ad esempio, l'ordinanza di rinvio a giudizio) né nel corso dell'iter processuale, se non quando, dopo diversi anni dalla commissione dei fatti di cui si giudica, le condanne siano inflitte come definitive ⁽⁵⁵⁾. Allo stesso modo, esaminando i codici disciplinari delle categorie considerate nella presente ricerca, si è visto che non vi sono specifici riferimenti al tema in discorso, fatta salva la lodevole eccezione di cui all'art.5 del vigente codice deontologico degli ingegneri.

Maggiore disponibilità è stata dimostrata dagli organismi rappresentativi rispetto alla promozione di eventi su temi che riguardano i possibili punti di "contatto" tra esercizio di attività libero-professionali e azione della criminalità organizzata: i confini di liceità nell'assistenza sanitaria ai latitanti, l'attenzione al contrasto dell'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, i limiti alla difesa tecnica da assicurare agli indagati per reati associativi, sono alcuni dei temi trattati nell'ambito di iniziative e convegni da medici, ingegneri, avvocati ⁽⁵⁶⁾.

Ciò non è sembrato sufficiente agli osservatori del fenomeno ⁽⁵⁷⁾, né agli stessi appartenenti alle categorie professionali sinora menzionate.

Alcuni tra questi ultimi, infatti, hanno inteso declinare il rifiuto delle logiche mafiose in un passo ulteriore, consistente nel dar vita ad una rete solidale di professionisti (soprattutto per evitare ciò che a chiunque può accadere in situazioni di contrapposizione alle mafie, ovvero il pericolo di sentirsi o ritrovarsi isolato). È un'intuizione che merita di essere sottolineata, e una conferma di quanto già assunto in premessa del presente lavoro: il problema delle relazioni con le mafie non riguarda una o più categorie determinate ma il libero professionismo nel suo insieme, dato che ogni apporto tecnico di un certo livello (a prescindere dal suo ambito di operatività) risulta appetibile per il raggiungimento di obiettivi criminali e, capovolgendo il

55 - A tale proposito, è il caso di ricordare che processo penale e procedimento disciplinare non vanno (e non devono andare) di pari passo. Si pensi ai casi in cui l'iscritto sia assolto dai reati di cui si giudica (magari per motivi formali) pur permanendo intatta la realizzazione di fatti che, commessi in favore di associazioni criminali, gettano discredito sull'intera categoria di appartenenza: proprio in tali ipotesi, le sanzioni emanate dal Consiglio dell'Ordine potrebbero avere una precisa valenza.

56 - Sull'argomento mafie, tuttavia, si segnala la promozione di iniziative simili anche da parte di ulteriori categorie professionali, quali quelle degli psicologi, architetti, notai, etc..

57 - Anche alla luce dei dati statistici relativi ai procedimenti nei confronti degli iscritti, i giudizi sull'impegno di Ordini e Collegi nell'adozione di misure di contrasto alla criminalità organizzata risultano decisamente negativi. Per un'analisi delle motivazioni, che non può essere compiutamente svolta in questa sede, si consiglia in particolare il già menzionato lavoro di A.M. CALI', "DisOrdini", cit..

ragionamento, qualunque tipo di relazione volontariamente instaurata con sodalizi mafiosi o singoli affiliati costituisce un danno arrecato alla società.

L'iniziativa di cui si sta parlando – particolarmente meritevole per quanto sinora trattato – è quella delle “**carte etiche**”. Esse si concretano in una serie di principi e regole di condotta che vanno ad integrare i singoli codici deontologici e, in quanto comuni alle diverse categorie libero-professionali operanti su un determinato territorio, a ravvicinarli, nello specifico intento di scoraggiare le relazioni con gruppi criminali e contrastarne l'attività. ⁽⁵⁸⁾

Particolare rilevanza – anche quale modello per analoghe iniziative – ha avuto tra tutte la “Carta etica delle professioni intellettuali” di Modena: in ambito provinciale è stato l'Ordine degli ingegneri a proporla al Comitato unitario delle professioni (C.U.P.), il quale l'ha adottata e presentata nel gennaio 2011 in un incontro pubblico tenutosi nella città emiliana (che ha visto tra l'altro, per la rete associativa Libera, l'intervento di don Luigi Ciotti) ⁽⁵⁹⁾.

La Carta si compone di 11 articoli, e di una premessa che – preso atto di infiltrazioni e radicamenti mafiosi nel modenese – impegna i destinatari a preservare ed accrescere le competenze professionali attraverso condotte improntate a integrità e senso di responsabilità: *“la eticità dei comportamenti non è valutabile solo in termini di stretta osservanza delle norme e della Carta Etica, ma, soprattutto, il Professionista deve porre in essere, nelle diverse situazioni, comportamenti ineccepibili da un punto di vista professionale, deontologico e morale in quanto consapevole dell'importanza del ruolo che ricopre nella società civile”* ⁽⁶⁰⁾.

58 - La prima iniziativa in tal senso risulta essere la “carta di Palermo”, promossa oltre dieci anni fa da un architetto del capoluogo di regione siciliano. Se ne parla ancora in A.M.CALI', cit., pag. 92.

59 - La trattazione dell'argomento delle carte etiche nel presente lavoro è stata possibile grazie all'ingegnere Beatrice FONTI (attuale Consigliere presso l'Ordine degli Ingegneri di Modena) e alla sua disponibilità a parlare della Carta etica, nella realizzazione della quale ha avuto un ruolo preminente. Nata a Bovalino (in provincia di Reggio Calabria) e stabilitasi a Modena negli anni '90, l'ing. Fonti ha avuto modo di conoscere la mafia in entrambe le versioni nelle quali usa presentarsi: “occupante” nei territori a tradizionale presenza criminale, “imprenditrice” nelle zone dove stabilisce le basi per infiltrare l'economia legale. Su tale ultimo aspetto ha una precisa opinione del *modus procedendi* di clan e gruppi malavitosi: *“il controllo del territorio, da parte delle mafie, modifica la struttura delle relazioni sociali e si appropria di questo capitale umano e relazionale, sottraendo risorse all'attuazione di un vero sviluppo nella legalità”*. In tale ottica – e riflettendo in particolare sulle responsabilità dei professionisti – Beatrice Fonti può spiegare la genesi della Carta etica: essa nasce *“perché le organizzazioni mafiose senza ‘consulenze professionali’ troveranno molto più complicato penetrare nel sistema economico e finanziario del territorio, e senza l'appoggio esterno non potranno più accreditarsi nella società”*; ma allo stesso tempo la Carta *“vuole essere un modo per far riflettere i professionisti, perché la lotta alla mafia si fa con le azioni, magari anche eclatanti, ma anche e soprattutto con la cultura”*.

60 - In tale formula d'impegno – che costituisce una parte della complessiva premessa – va rilevato da subito un chiaro riferimento al maggior problema tecnico posto dal varo di una carta etica, ovvero quello relativo alla sua efficacia: se la vincolatività dei codici deontologici promananti dagli organismi

Fermo restando l'appello alla coscienza e alla responsabilità del professionista, la Carta affida un ruolo fondamentale ad Ordini e Collegi della Provincia ai fini del rispetto dei suoi principi e della partecipazione agli obiettivi, così come della divulgazione dei temi affrontati: ciò in quanto – come ancora riportato in premessa – *“ogni singolo comportamento non eticamente corretto provocherà conseguenze negative all'Ordine e/o Collegio di appartenenza e danneggerà l'immagine di tutti i Professionisti presso la pubblica opinione, presso il Legislatore e la Pubblica Amministrazione”*.

Il contenuto degli articoli della Carta può essere sintetizzato entro quattro direttrici principali:

- formazione ed educazione al rifiuto di ogni forma di criminalità organizzata,
- attenzione a settori di rischio particolarmente soggetti a infiltrazione mafiosa,
- misure di sostegno ai professionisti,
- strumenti ulteriori di intervento da parte di Consigli e Ordini.

Per quanto riguarda il primo ambito, i singoli professionisti e i loro organi rappresentativi riconoscono il ruolo centrale della scuola, dell'università e delle altre agenzie formative nella definizione di politiche sociali ed interventi legislativi in tema di lotta alla criminalità organizzata (art.5 della Carta). Ciò premesso, essi si impegnano a promuovere e a partecipare ad iniziative e progetti di contrasto alla corruzione e alle mafie nazionali e transnazionali (art.3); un impegno che individua espressamente nei giovani professionisti i *“protagonisti di un processo di educazione permanente alla legalità, alla partecipazione e alla responsabilità”* finalizzato a coinvolgere la cittadinanza attraverso la diffusione di saperi relativi ai temi indicati e allo stesso ruolo dei professionisti intellettuali nella società (art.6).

Nel precisare tali temi, la Carta etica ritiene di fare espressa menzione di alcuni settori che l'esperienza individua come particolarmente “sensibili” all'interessamento delle mafie. Venendo in tal modo alla seconda direttrice di intervento della Carta, essa richiama la massima trasparenza nel campo degli appalti e della gestione dei

rappresentativi di categoria trova appiglio nella legge, alcun analogo aggancio è dato rinvenire per quelle regole definibili come “interprofessionali” (intendendo come tali quelle comuni a più categorie del libero professionismo). Non è un caso se, in altro punto della premessa della “Carta etica delle professioni intellettuali” si afferma che essa *“potrà integrare, ove possibile, le norme deontologiche proprie di ogni professione intellettuale”* e se all'art.1 della stessa si ricorda, tra l'altro, che il potere di controllo degli Ordini e dei Collegi sui singoli iscritti in caso di violazione dei principi della Carta si avrà *“quando questi principi violino anche norme del Codice Deontologico”*. Sull'argomento si avrà tuttavia modo di tornare più avanti nel presente capitolo.

servizi, sollecitando singoli professionisti e organi rappresentativi ad esprimere “suggerimenti” legislativi e amministrativi ad enti, amministrazioni locali e privati cittadini (art.4). Il richiamo appare quanto mai opportuno: le capacità tecniche proprie del mondo del professionismo, spesso acquisite sul campo da una “angolazione” diversa rispetto a quella dei principali organi legislativi e amministrativi del Paese, possono rivelarsi quanto mai utili alla predisposizione di misure e accorgimenti che contrastino l’infiltrazione criminale nel settore pubblico (mirata al riciclaggio di patrimoni illeciti come alla captazione di nuove risorse economiche provenienti dalla collettività).

Inoltre, la Carta etica impegna espressamente i suoi destinatari alla promozione della crescita professionale attraverso il rifiuto del “lavoro nero” e di ogni forma di elusione ai principi di sicurezza sul lavoro (art.7), nonché alla salvaguardia dell’ambiente e alla prevenzione di ogni forma di inquinamento (art.8). Nell’indicazione di tali obiettivi traspare un evidente riferimento a quei “nuovi” settori di attività che le mafie hanno individuato in anni recenti come particolarmente redditizi: caporalato e sfruttamento illecito della manodopera (quando non tratta di esseri umani, praticata da organizzazioni criminali straniere ben più che dalle tradizionali mafie “locali”), traffico e smaltimento illecito di rifiuti, etc..

Il terzo ambito di intervento affrontato dalla Carta di Modena riguarda il delicato tema del sostegno ai professionisti che entrano in contatto con le mafie. Da un punto di vista organizzativo, Ordini e Collegi dichiarano di attivarsi da subito per la costituzione congiunta di *“una commissione permanente che dovrà avere, tra le diverse finalità, quella di confrontarsi e collaborare con altre realtà territoriali per garantire solidarietà, a chi dovesse risultarne vittima, contro tutte le mafie, nazionali e transnazionali, e contro ogni forma di corruzione”* (art.2). Nella medesima direzione, gli organismi rappresentativi di categoria – ma stavolta anche i singoli professionisti – prendono l’impegno di *“chiedere la collaborazione delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni preposte, denunciando direttamente all’Autorità Giudiziaria o in collaborazione con il proprio Ordine e/o Collegio di appartenenza, ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale di cui sono soggetti passivi”* (art.9).

Va rimarcato come le due previsioni si riferiscano alle attività illegali in genere, mettendo perciò sullo stesso piano i fenomeni patologici (strettamente connessi) della criminalità organizzata e della corruzione.

L'impegno alla denuncia di episodi o manifestazioni di illegalità è formulato in modo tale da rendere intollerabili gli atteggiamenti di quei professionisti che ritengano sufficiente "tenersi fuori" da situazioni di illegalità che pure abbiano percepito. Un impegno che non è aggirabile: il singolo professionista, se lo riterrà, potrà piuttosto beneficiare del concreto appoggio del proprio organismo di categoria, laddove è previsto che la denuncia all'Autorità giudiziaria competente possa avvenire per il tramite degli Ordini o dei Collegi. ⁽⁶¹⁾

L'ultima delle direttrici entro cui si muove la Carta etica delle professioni intellettuali prevede il riconoscimento, in capo agli organismi rappresentativi di categoria, di facoltà e poteri relativi a funzioni spesso neppure compiutamente delineate nei singoli codici comportamentali.

Si è già accennato del potere di controllo sui comportamenti dei singoli iscritti, nonché di irrogazione di sanzioni laddove essi violino principi della Carta Etica riconducibili a norme contenute nei codici deontologici (art.1). Nel dettaglio, la Carta (art.10) prevede due tipi di misure sanzionatorie:

- la radiazione dall'Albo del professionista condannato per reati di associazione mafiosa (anche in concorso esterno) o riconducibili ad associazione mafiosa, laddove sia stata emessa a suo carico una sentenza di condanna o un provvedimento di confisca dei beni che abbiano carattere di definitività;
- la sospensione dall'esercizio della professione, anche cautelare, in caso di avvio di procedimenti penali, di comminazione di provvedimenti giudiziari non definitivi o di adozione di misure cautelari a carattere personale.

Se è vero che l'articolo 1 parla di "principi" contenuti nella Carta e di "norme" del codice deontologico cui i primi devono essere riferibili perché i comportamenti difformi possano essere puniti (in certo qual modo a sottolineare il maggior carattere

61 - Sembrerebbe questo il significato dell'espressione "*in collaborazione con il proprio Ordine e/o Collegio di appartenenza*" (riportato all'art. 9 in contrapposizione all'inciso "*denunciando direttamente*").

Non a caso, nell'illustrare i diversi aspetti delle norme della Carta etica, l'ingegnere Beatrice Fonti ribadisce con forza la necessità che Ordini e Collegi siano in prima linea, che si carichino di compiti che i singoli professionisti, da soli, sosterrebbero con ben maggiori difficoltà. Ed è in questo senso che racconta orgogliosamente di alcuni risultati conseguiti proprio all'applicazione del menzionato art.9 della Carta: su segnalazione di un ingegnere, l'arresto di un soggetto – poi rivelatosi un appartenente al clan casertano dei Casalesi – che spadroneggiava nei cantieri edili della provincia di Modena, imponendo imprese e cottimisti; ancora, grazie alla scrupolosa indicazione di un veterinario, la scoperta di un meccanismo di riciclaggio in una fattoria del reggiano (da parte di un agricoltore poi risultato soggetto già noto alla DDA di Bologna). Non tanti episodi, fa presente l'ingegnere Fonti, ma testimonianze di una competenza professionale resa completa dal senso etico e dalla consapevolezza del proprio ruolo nella società. In fondo, conclude, "*il rispetto dell'etica professionale è più semplicemente la gestione della nostra libertà di professionisti*".

di vincolatività dei singoli codici di categoria rispetto alle regole riportate nella Carta etica), è altrettanto vero che, nello specifico riferimento all'adottabilità della sospensione cautelare del professionista a fronte di atti giudiziari non definitivi, la medesima Carta riesce a spingersi oltre le misure previste dai codici etici (o almeno oltre le prassi adottate dagli organi collegiali di disciplina nei confronti di chi, pur accusato di gravi reati, è in attesa di provvedimento definitivo).⁽⁶²⁾

Altrettanta importanza va infine riconosciuta all'espressa possibilità che Collegi e Ordini professionali valutino la costituzione di parte civile in quei processi penali nei quali la condotta del professionista appare dannosa per l'immagine dell'intera categoria (art.11): se l'utilizzo di tale istituto processuale è sempre più diffuso anche quanto al novero dei soggetti coinvolti (enti locali, organi statali, associazioni a difesa di specifici interessi pubblici o collettivi), è perché rappresenta un modo inequivocabile di sancire una precisa scelta di categoria o di corpo. Nel caso dei liberi professionisti, la scelta di legalità, indispensabile per "neutralizzare" la tendenza della criminalità mafiosa a tessere relazioni, e, attraverso di esse, le proprie trame.

62 - In tal senso, la previsione di cui all'art.10 risponde alla problematica sollevata ancora dall'ingegnere Calì (si veda la nota 52), sull'efficacia dell'operato di Ordini e Collegi di fronte a determinate notizie riguardanti singoli iscritti.

BIBLIOGRAFIA

- AMADORE Nino **“La zona grigia, professionisti al servizio della mafia”**,
Ed. Lulu, 2007.
- BLOCK Alain **“East Side West Side. Organizing crime in New York 1930-1950”**,
University College Cardiff Press, 1980.
- CALABRO’ Maria
Antonietta **“Le mani della mafia. Vent’anni di finanza e politica attraverso la storia del Banco Ambrosiano”**,
Edizioni Associate, 1991.
- CALI’ Alessandro Maria **“DisOrdini”**,
Navarra ed., 2010.
- D’ALFONSO Stefano **“Professioni liberali e area grigia”**
in “Affari di camorra - Famiglie, imprenditori e gruppi criminali”, a cura di Brancaccio L. e Castellano C.,
Donzelli editore, 2015.
- MILOSA Davide **“La Cassazione su mafia e appalti: ’L’uomo di Gardini volle favorire Cosa Nostra”**,
articolo pubblicato su “Il Fatto Quotidiano” del 1/8/2012,
“Notaio della ’ndrangheta trovato impiccato a Lugano. ’Non fu suicidio, ma omicidio”,
articolo pubblicato su “Il Fatto Quotidiano” del 14/3/2014.

- PALAZZOLO Salvo **“E Marcatajo confessò alla figlia: 'Ho fatto riciclaggio, che idiota”**,
articolo pubblicato su “Repubblica” del 15/1/2016,
“Morto l'avvocato Marcatajo, era indagato per riciclaggio di soldi dei boss”,
articolo pubblicato su “Repubblica” del 22/4/2016,
“E' intestatario di beni mafiosi. Processo per il figlio dell'avvocato Marcatajo”,
articolo pubblicato su “Repubblica” del 12/4/2017.
- PAOLI Letizia **“Criminalità organizzata e finanza d'avventura”**,
in “Rassegna italiana di sociologia”, Ed. Il Mulino, 1993,
n.3.
- SALES Isaia **“Storia dell'Italia mafiosa”**,
Rubbettino editore, 2015.
- SCIARRONE Rocco **“Mafie vecchie, Mafie nuove”**,
Donzelli editore, 2009, IIa ed.
- SCRIBANI Elio **“Tagliai io la testa a Semerari, aveva tradito un nostro accordo”**,
articolo pubblicato su “Repubblica” del 25/5/2010.

FILMOGRAFIA

- SORRENTINO Paolo **“Le conseguenze dell'amore”**,
Medusa Film / Fandango / Indigo Film, 2004.

FONTI GIUDIZIARIE

Cassazione

SEZ. UN., sent. 30 del 14/12/1995
Sez.II, sent. n.2622 del 26/1/2004
Sez.VI, sent. n.38875 del 23/11/2006
Sez.VI, sent. n.19802 del 9/5/2009
Sez.VI, sent. n.5978 del 17/2/2011
Sez.VI, sent. 34291 del 7/9/2012
Sez.II, sent. n.17894 del 29/4/2014
Sez.VI, sent. n.6062 del 10/2/2015
Sez.I, sent. n.27231 del 30/6/2015
Sez.VI, sent. 12669 del 25/3/2016
Sez.II, sent. 13123 dell'1/4/2016
Sez.V, sent. n.48297 del 16/11/2016
Sez.V, sent. n.13920 del 22/3/2017
Sez.II, sent. n.27427 del 1/6/2017
Sez.I, sent. n.29177 del 12/6/2017

Corti d'Appello

C.App. Caltanissetta, sent. n.620 del 12/6/2002
C.App. Milano, sent. n.2496 del 10/12/2013
C.App. Reggio Calabria, sent. n.11156 del 19/12/2013

Tribunali

Tribunale Caltanissetta, sentenza del 13/12/1996
Tribunale di Reggio Calabria, sentenza del 1/10/2012
Tribunale Milano, sentenza del 27/9/2012

